

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 maggio 2022

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50.

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) . Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 3 febbraio 2022.

Modifiche al decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. (22A02888). Pag. 45

DECRETO 12 maggio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,20%, con godimento 19 aprile 2022 e scadenza 15 agosto 2025, terza e quarta *tranche*. (22A02970) Pag. 48

DECRETO 12 maggio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048, quindicesima e sedicesima *tranche*. (22A02971) Pag. 49

DECRETO 12 maggio 2022.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, con godimento 16 maggio 2022 e scadenza 15 giugno 2029, prima e seconda *tranche*. (22A02972). Pag. 51

Ministero
della transizione ecologica

DECRETO 20 aprile 2022.

Riduzione degli obblighi di scorta. (22A02957) Pag. 52



**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 31 marzo 2022.

Ridefinizione dei criteri per l'approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario. (22A02890)..... *Pag.* 54

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 31 marzo 2022.

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022. (22A02903)..... *Pag.* 55

DECRETO 9 maggio 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOC «Alto Adige» e «Lago di Caldaro» e sulla IGT «Mitterberg». (22A02897)..... *Pag.* 105

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 24 febbraio 2022.

Modifiche al decreto 24 settembre 2014 recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale. (22A02889)..... *Pag.* 106

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 9 maggio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Rinvoq». (Determina n. 328/2022). (22A02915)..... *Pag.* 111

DETERMINA 9 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rosuasa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 358/2022). (22A02916)..... *Pag.* 115

DETERMINA 9 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Asadrox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 359/2022). (22A02917)..... *Pag.* 116

DETERMINA 10 maggio 2022.

Aggiornamento della Nota AIFA 13 di cui alla determina n. 457 del 16 aprile 2020. (Determina n. DG/196/2022). (22A02914)..... *Pag.* 118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido ursodesossicolico, «Poursan». (22A02918) *Pag.* 133

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo, «Mepreal». (22A02919)..... *Pag.* 133

**Commissione di garanzia degli statuti
e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici**

Statuto «Sicilia Vera». (22A02765)..... *Pag.* 134

Ministero della difesa

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri. (22A02898)..... *Pag.* 143

Concessione di medaglie al merito aeronautico (22A02899)..... *Pag.* 143

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19
**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

INTESA 28 aprile 2022.

Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio 2016-2018. (Rep. Atti n. 70/CSR 28 aprile 2022). (22A02869)

INTESA 28 aprile 2022.

Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio normativo 2016-2018. (Rep. Atti n. 71/CSR 28 aprile 2022). (22A02868)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50.

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonché integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 5 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto-legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

Capo I MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 1.

Bonus sociale energia elettrica e gas

1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantag-

giati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022.

2. Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei *bonus* sociali elettricità e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del *bonus*, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del *bonus* di cui al primo periodo.

Art. 2.

Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.



Art. 3.

Credito d'imposta per gli autotrasportatori

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 è abrogato.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell'anno 2022).

— 1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione



del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 427,10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 5.

Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione

1. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rilasciata dal Commissario di cui al comma 1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.

3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione include altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.



6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

7. Qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.

10. In ogni caso, in considerazione della necessità di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle relative procedure di affidamento:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni;

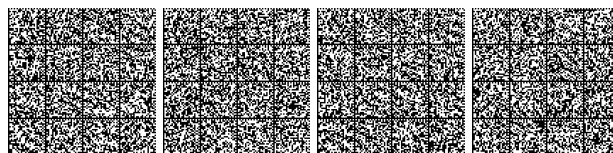
g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;

h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni.

11. Per le medesime finalità di cui al comma 10, è possibile altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti per le procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.

12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi 9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del



loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere di rigassificazione». Il Commissario di cui al comma 1 verifica l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ai sensi dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6.

Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 4:

1.1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;

1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;

2) al comma 8, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

«c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

Art. 7.

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

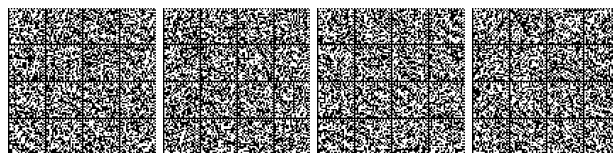
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

Art. 8.

Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo

1. Nell'applicazione degli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo



medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 9.

Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili

1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.».

2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

Art. 10.

Disposizioni in materia di VIA

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-*bis*, nono periodo, le parole «con diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di voto»;

b) all'articolo 23, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, nonché la competente Direzione generale del Ministero della cultura avviano la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiedono al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.»;

c) all'articolo 25, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario.»;

d) all'allegato II alla Parte Seconda, il punto 4) è soppresso.

Art. 11.

Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti

1. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-*sexiesdecies* è inserito il seguente:

«4-*septiesdecies*. Per la realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili, si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente comma. Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 30 per cento rispetto all'esistente, sono realizzati mediante denuncia di inizio attività di cui al comma 4-*sexies*. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma 4-*sexies* è applicabile, anche per detti impianti, a condizione che i medesimi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente comma avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di corrente continua nel caso di modifica tecnologica.».



Art. 12.

Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli impianti medesimi comunicano all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-*bis*. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non è superiore a sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-*bis*. Con la medesima comunicazione di cui al primo e secondo periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualità dell'ambiente e dalla normativa unionale, nonché i valori meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

3-*bis*. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell'autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla Commissione europea, al fine di consentire la valutazione dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al comma 3, informando l'Autorità competente e il gestore dell'impianto interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui al comma 3. L'autorità competente assicura adeguata pubblicità alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli esiti dei relativi controlli.»

Art. 13.

Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025

1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo man-

dato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) regola le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis* e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.



5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società "Giubileo 2025" e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi.».

Art. 14.

Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;

b) all'articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-*quinq*ues, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;

2) alla lettera b), le parole: «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-*quinq*ues,

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Capo II

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Art. 15.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.

1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai *partner* internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione



di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono altresì escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

5. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;

c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie è determinato come segue:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

e) la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente articolo;

f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;



g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base consolidata. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;

h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità, concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a norma del presente articolo possono essere cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014.

7. Per la determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5, lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai fini dell'accesso alle garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 23 del 2020,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.

8. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.

9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi statutariamente competenti di SACE S.p.A., in merito alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

10. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

11. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare



il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

13. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo complessivo massimo di euro 200 miliardi di euro di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

14. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.

Art. 16.

Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:

«55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi *partner* internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:

1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica;

2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;

3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti "*de minimis*" o di esenzione per categoria;

4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2).».

Art. 17.

Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 14-bis:



1) al primo periodo, dopo le parole «Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia» sono inserite le seguenti: «e al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione,» e dopo le parole «concessi alle imprese con sede» sono inserite le seguenti: «legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia del presente comma è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, possono essere disciplinate, in conformità con la decisione della Commissione europea, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di cui al presente comma.»;

b) dopo l'allegato 1 è inserito l'Allegato tecnico di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

Art. 18.

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

1. Per l'anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;

b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del pre-

sente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;

c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;

b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;

c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.

4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». E comunque escluso il cumulo con i benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.

6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.



7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 19.

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 20.

Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici

1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui al presente articolo.

Capo III

MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 21.

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,7 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 22.

Credito d'imposta formazione 4.0

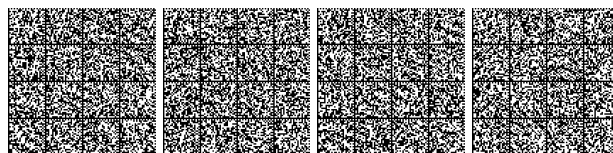
1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

Art. 23.

Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.



Art. 24.

Rifinanziamento del Fondo IPCEI

1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 58.

Art. 25.

Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è costituita una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta dal personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di performance, all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno «sportello unico» che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonché all'attivazione di un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli

strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Per le medesime finalità il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 26.

Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per



i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

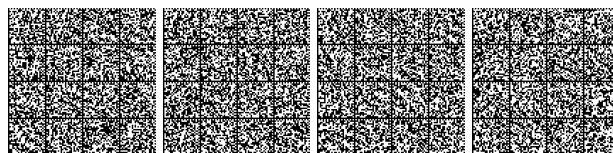
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

3. Nelle more della determinazione dei prezzi regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzi ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzi rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al congruaggio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei

lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato.

4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:

a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora



l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

5. Per le finalità di cui al comma 4:

a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziare dalla presente lettera per l'anno 2022, nonché dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziare per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;

b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le



risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite al quinto periodo e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di cui al precedente periodo:

a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;

b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;

d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;

e) modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;

f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al presente comma, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al precedente periodo può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.

8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro utilizzano i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11-bis è abrogato.



10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.

12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.A. con riguardo ai prezzi dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 27.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori

1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari autostradali di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzo di riferimento più aggiornato.

2. Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

Art. 28.

Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese

1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese*). — 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alle università che promuovono, nell'ambito della propria autonomia, la stipula di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", di seguito denominati "Patti", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, è riconosciuto, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori.

4. I Patti:

a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM – *Science, Technology, Engineering and Mathematics*, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati



nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;

b) sono corredati dal cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali;

c) indicano le risorse finanziarie per provvedere all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori;

d) assicurano la complementarità dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;

e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipula di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di università ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010.

5. I Patti sono definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell'università e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Possono proporre i Patti le sole università che hanno sede in regioni che presentano parametri inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:

a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto;

b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea;

c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto.

7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacità dei Patti, in relazione alle discipline per le quali è proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con priorità per le discipline STEM – *Science, Technology, Engineering and Mathematics* anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al comma 6, nonché del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al

cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010.

8. La verifica dell'attuazione del Patto, il monitoraggio delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonché alla rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e all'innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell'università e della ricerca, anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge n. 240 del 2010, e determina, altresì, la revoca del contributo statale nei casi di cui al comma 4, lettera b). I contributi revocati possono essere destinati ad altri Patti con le modalità di cui al comma 2.

9. In sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15 settembre 2022 e la relativa procedura di valutazione di cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 29.

Misure a favore di imprese esportatrici

1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



Art. 30.

*Semplificazioni procedurali
in materia di investimenti*

1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui agli articoli 14, comma 2 e 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nonché l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990. L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo può essere richiesto anche dal soggetto proponente.

2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

TITOLO II

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI,
ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

Capo I

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI
E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT

Art. 31.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.

2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 32.

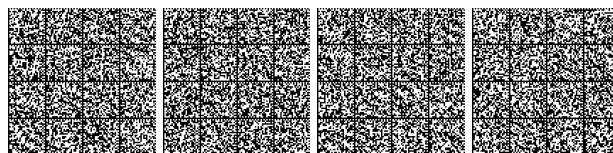
*Indennità una tantum per pensionati
e altre categorie di soggetti*

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.



5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre 2008.

9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.

11. L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro.

13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'in-

dennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'indennità una tantum pari a 200 euro.

17. Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.

18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.

19. L'indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

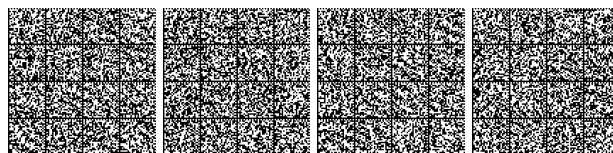
20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18 valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 33.

Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbra-



io 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 1 a 3, nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 34.

Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza

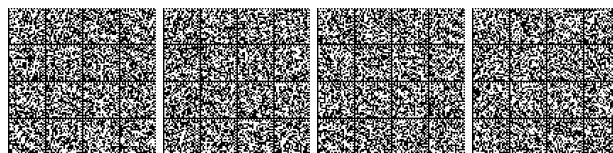
1. Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, al fine di svolgere attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato da ANPAL Servizi Spa alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022 oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. Le convenzioni tra ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali in cui sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, si intendono estese, su richiesta delle regioni, alle attività in favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza.

2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, per l'eventuale equipaggiamento dei soggetti ricontrattualizzati, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, quantificati in non oltre 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge

n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non ancora utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste, nonché per la proroga di contratti di cui all'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022 per le unità di personale già assunto ai sensi degli articoli 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e 12, comma 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi definitivamente conseguiti sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e non utilizzate al 30 aprile 2022 non siano sufficienti per le finalità di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è corrispondentemente rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more della definizione dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure di cui al secondo periodo, la somma di 13 milioni di euro è accantonata a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. In esito alla definizione dei risparmi definitivamente conseguiti, la quota di risorse accantonata e non utilizzata è disaccantonata con il medesimo decreto di cui al terzo periodo.

3. Le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi ivi indicato ne danno comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine del 10 luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunicati ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30 giugno 2022. L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 per le regioni che ne fanno richiesta è effettuata a valere e nei limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati ai sensi del comma 2 per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica ad ANPAL Servizi Spa le regioni che richiedono il prolungamento delle attività di assistenza tecnica e il periodo per il quale corrispondentemente prorogare gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1.

4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente alle procedure non ancora bandite, l'aver prestato attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo definito nei bandi delle stesse procedure.



Art. 35.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i*-*decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 36.

Servizi di trasporto pubblico locale

1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne costituisce il limite di spesa. Tali risorse sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comunicati dagli stessi. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1 aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 58.

2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022 fermo restando che l'erogazione avviene con le modalità di cui al terzo periodo del comma 1.

Art. 37.

Misure in materia di locazione

1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 38.

Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale

1. Al fine di attuare il progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui articolo 1, comma 2, lettera *f*), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità



di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello unico» di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, affidando, anche in deroga all'articolo 7-*vicies* ter, comma 2-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso personale può procedere all'identificazione degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Nell'ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia. Al trattamento dei dati correlati alle attività svolte ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 2-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 39.

Disposizioni in materia di sport

1. Le risorse di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Capo II

MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 40.

Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali

1. Per l'anno 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro allo scopo di contribuire

ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 41.

Contributo province e città metropolitane per flessione IPT e RC Auto

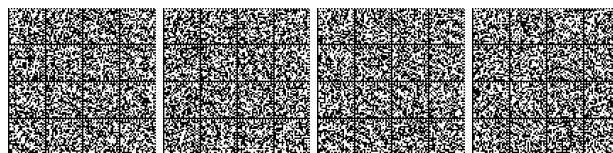
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento (IPT) e al 10 per cento (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 30 aprile 2022. Il predetto fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 42.

Sostegno obiettivi PNRR grandi città

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno



2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a seicentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, è individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.

3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresì, le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi.

4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 43.

Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard

1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto

ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione *pro-capite* superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021.

3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 è subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo è istituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.

5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione entro i termini stabiliti nell'accordo delle misure concordate.

6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.

7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1



della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.

9. Ai fini della realizzazione delle attività connesse alla «Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento della *milestone* nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e per le province e le città metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della medesima Commissione è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. All'articolo 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA

Art. 44.

Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti protezione temporanea di cui all'articolo 1 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste dal comma 5 del presente articolo, è autorizzato a:

a) incrementare le disponibilità delle ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per un massimo di ulteriori 15.000 unità;

b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, per un massimo di ulteriori 20.000 unità;

c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000 unità.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo, e la modulazione tra le stesse, anche oltre le unità ivi indicate sulla base delle effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento delle predette unità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e del comma 1 del presente articolo, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime.

3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022.

4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche per il tramite dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.



5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 301.699.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 45.

Misure per l'attività di emergenza all'estero

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di protezione civile", istituito, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»

2. Nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, è autorizzata la partecipazione del Servizio nazionale a rescEU, istituito dall'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE. In relazione a ciascun intervento in Paesi terzi la sussistenza di motivi di rifiuto all'impiego è verificata dal Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al fine di consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la partecipazione a RescEU, con uno stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo di cui al precedente periodo confluiscono le risorse rimborsate dalla Commissione europea per gli interventi di cui al presente comma, secondo le procedure di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 46.

Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini

1. In relazione all'evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei

profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 47.

Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina

1. In attuazione della raccomandazione n. 2022/C166/01 del Consiglio dell'Unione europea, del 19 aprile 2022, «relativa alla conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina», gli sfollati provenienti dall'Ucraina, individuati sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, hanno facoltà di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di seguito «banconote ucraine», con banconote denominate in euro, alle condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italia, di seguito «banche italiane», elencate al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia.

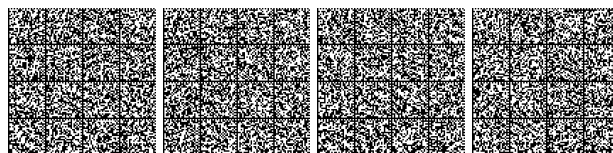
2. Sono ammessi al cambio delle banconote ucraine gli sfollati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato dal questore del luogo in cui la persona è domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. In caso di minori sfollati non accompagnati la richiesta di cambio delle banconote ucraine può essere presentata per il tramite del tutore legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47. La conversione delle banconote ucraine può essere altresì richiesta dalle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 28 gennaio 2008, n. 25 e dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022.

3. Le banche che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio, di seguito «banche aderenti», comunicano alla Banca d'Italia le filiali in cui è possibile effettuare il cambio. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato l'elenco delle banche aderenti, gli indirizzi delle loro filiali abilitate e gli indirizzi delle filiali territoriali della Banca d'Italia.

4. Il cambio è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le banche aderenti procedono all'operazione di cambio previa esibizione da parte dell'avente diritto del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al comma 2. L'identificazione dell'avente diritto assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) il limite massimo di cambio è di 10.000 hryvnia per ciascun avente diritto. Il cambio può essere effettuato anche in più operazioni purché entro il predetto limite. Il taglio minimo delle banconote ucraine accettabili per il cambio è 100 hryvnia;



c) non è consentita l'applicazione di commissioni di cambio e non è necessaria l'apertura di un conto;

d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti di valuta ucraina, definito dalla Banca Nazionale di Ucraina, è comunicato dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito internet. Eventuali variazioni, da rilevarsi solo con frequenza settimanale, sono comunicate con le medesime modalità il venerdì entro le ore 15 CEST e hanno validità per le operazioni di cambio effettuate a partire dal lunedì della settimana successiva;

e) le banche aderenti procedono al controllo di autenticità ed idoneità delle banconote ucraine oggetto del cambio.

5. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di cui al comma 4, lettera b), le banche aderenti si avvalgono della piattaforma informatica EDAHEX messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea per il controllo di tale limite e, successivamente all'esito positivo di tale controllo, inseriscono sulla stessa piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente alla loro effettuazione. Le modalità di accesso a tale piattaforma sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca d'Italia. In caso di indisponibilità della piattaforma, le banche aderenti segnalano immediatamente il disservizio alla Banca d'Italia e si astengono dall'effettuare le operazioni di cambio delle banconote ucraine fino al ripristino della normale operatività.

6. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d'Italia, nei tempi e modi da essa indicati, informazioni sulle operazioni di cambio effettuate.

7. Alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, le banche aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine oggetto delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui si riferiscono e il relativo tasso di cambio. La Banca d'Italia accredita l'importo in euro in favore delle banche aderenti utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore al momento delle operazioni.

8. La Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di Ucraina un accordo che regola l'acquisto da parte della Banca Nazionale di Ucraina delle banconote ucraine acquisite dalla Banca d'Italia in attuazione dello schema nazionale di cambio. L'accordo contiene, quali elementi essenziali, le modalità con cui è fissato il tasso di cambio delle operazioni rientranti nello schema nazionale di cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio. Le modalità per il rimpatrio delle banconote ucraine sono definite in un successivo accordo da concludere entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di cui al presente comma.

9. La Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8. Essa dà conto al Ministero dell'economia e delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque ogni tre mesi, dei costi sostenuti indicati al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'approvazione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.

10. È prestata la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell'obbligo di acqui-

sto delle banconote di cui al comma 8. La garanzia ha per oggetto l'importo in euro delle banconote ucraine acquisite dalle banche aderenti e dalla Banca d'Italia, determinato secondo le modalità di cui ai commi 4, 7 e 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca d'Italia. La garanzia è irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei confronti della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprietà delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d'Italia.

11. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla data di attivazione di cui al comma 12. In caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio stabilito nell'accordo di cui al comma 8, prima della predetta scadenza la Banca d'Italia comunica alle banche aderenti la cessazione dello schema. Alla scadenza dei sei mesi il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre la proroga dello schema in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì disporre la riapertura dello schema in caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che la Banca d'Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni l'accordo con la Banca Nazionale di Ucraina riguardo all'ammontare massimo complessivo.

12. Le operazioni di cambio delle banconote ucraine hanno inizio entro quindici giorni dalla data della stipula dell'accordo di cui al comma 8 tra la Banca d'Italia e la Banca Nazionale di Ucraina. La data di avvio delle operazioni è comunicata dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

13. Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quantificati, per l'anno 2022, in euro 500.000 per il rimborso dello Stato alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8 ed in euro 120.000.000 per l'eventuale escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del comma 10 con una dotazione di euro 120.000.000 per l'anno 2022. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

14. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina di importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato. Le risorse del predetto Fondo sono impignorabili.

15. L'azione di sostegno al bilancio generale dello Stato ha come finalità il supporto al funzionamento della pubblica amministrazione del Governo dell'Ucraina ed è definita nel rispetto di criteri coerenti con il mantenimento della stabilità macroeconomica e dei principi di trasparenza.



16. Il sostegno al bilancio generale dello Stato può realizzarsi anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee. Il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilità di cui al Fondo previsto dal predetto comma 14, alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità previste con apposita convenzione. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'economia e delle finanze e sul quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento di liquidità secondo quanto disposto dalla suddetta convenzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze di volta in volta autorizza la concessione dei prestiti.

17. Con uno o più accordi di finanziamento stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 16, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti:

a) i termini e le condizioni finanziarie dei prestiti in coerenza con gli standard applicabili all'Ucraina secondo la classificazione dei Paesi per livelli di reddito definita e aggiornata dalla Banca Mondiale;

b) le modalità di erogazione, monitoraggio e reportistica;

c) le modalità di restituzione dei prestiti, nonché degli eventuali interessi.

18. I rimborsi, comprensivi di quota capitale e quota interessi, derivanti dalle operazioni di prestito di cui al comma 14 ed effettuati secondo le modalità di cui al comma 17, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

19. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, riporta elementi informativi sullo stato di attuazione del presente articolo.

20. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 16, è autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di 50 mila euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14.

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 320.550.000 euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 48.

Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa

1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre

dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina.

2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI

Art. 49.

Disposizioni in materia di spesa pubblica

1. L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica agli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto *desktop outsourcing*, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di *digital transformation*, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di *cybersecurity*, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto. La facoltà di recesso ivi prevista è da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:

«Art. 31-bis (*Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale*) —

1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli accordi quadro,



alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il quarto periodo trova applicazione anche agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

5. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Comitato è composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonché da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle università, degli enti e istituti di ricerca. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. Con decreto del Presidente sono disciplinate composizione e funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

6. Ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l..

7. La società Eutalia s.r.l. provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statisticomatematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

8. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 50.

Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010»;

b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole «del regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti «e del regolamento (UE) 2018/1725»;

c) all'articolo 7, comma 4, le parole «alle Autorità di vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE»;

d) all'articolo 14, comma 5, le parole «alle Autorità di vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE».

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6-undecies:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) “dispositivo di pubblicazione autorizzato” o “APA”: un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) “meccanismo di segnalazione autorizzato” o “ARM”: un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati»;

3) le lettere b), d), e) sono abrogate;



b) all'articolo 1, comma 6-*duodecies*, la lettera c) è abrogata;

c) all'articolo 4, comma 2-*ter*, primo periodo, le parole «servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «APA o ARM»;

d) la rubrica del Titolo I-*ter* della Parte III è sostituita dalla seguente «AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM»;

e) all'articolo 79:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-*bis* del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 27-*sexies* del regolamento (UE) n. 600/2014.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-*octies*, 62-*novies* e 62-*decies*, comma 1, lettere a), b) e d).»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La CONSOB può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»;

f) l'articolo 79-*bis* è abrogato;

g) l'articolo 79-*ter* è abrogato;

h) l'articolo 79-*ter*.1 è abrogato;

i) all'articolo 166:

1) al comma 1, la lettera c-*bis*) è sostituita dalla seguente:

«c-*bis*) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.»;

2) al comma 3 le parole «i servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati»;

l) all'articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'uso, nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: “Sim” o “società di intermediazione mobiliare” o “impresa di investimento”; “Sgr” o “società di gestione del risparmio”; “Sicav” o “società di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “società di investimento a capitale fisso”; “Eu-VECA” o “fondo europeo per il venture capital”; “Eu-SEF” o “fondo europeo per l'imprenditoria sociale”; “ELTIF” o “fondo di investimento europeo a lungo termine”; “FCM” o “fondo comune monetario”; “APA” o “dispositivo di pubblicazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “ARM” o “meccanismo di segnalazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “mercato regolamentato”; “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.»;

do europeo per il venture capital”; “Eu-SEF” o “fondo europeo per l'imprenditoria sociale”; “ELTIF” o “fondo di investimento europeo a lungo termine”; “FCM” o “fondo comune monetario”; “APA” o “dispositivo di pubblicazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “ARM” o “meccanismo di segnalazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “mercato regolamentato”; “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.»;

m) all'articolo 190.3:

1) alla rubrica, le parole «e dei servizi di comunicazioni dati» sono soppresse;

2) la lettera f) è abrogata;

n) alla rubrica dell'articolo 190-*bis* le parole «comunicazioni dati» sono sostituite dalle seguenti: «di APA e di ARM»;

o) all'articolo 194-*quinquies*, comma 1:

1) alla lettera a-*ter*) le parole «e 79-*ter*.1.» sono soppresse;

2) alla lettera a-*quater*) dopo le parole «e delle relative disposizioni attuative» sono aggiunte, le seguenti: «e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-*octies*, paragrafi da 1 a 5, e 27-*decies*, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-*bis* del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, la CONSOB delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte III, Titolo I-*ter*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo previgente alle modifiche apportate dal presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.



4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. All'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», e successive modificazioni.».

Art. 51.

Disposizioni in materia di pubblica amministrazione

1. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 7.004.500 per l'anno 2022. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022.

2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, può essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole «pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 2026».

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura e quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

5. Al fine di assicurare la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga al termine di durata biennale previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità delle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, bandito con delibera della Commissione RIPAM 7 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 28 settembre 2018, è prorogata di due anni.

6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso che ciascuna delle sedi della Scuola superiore della magistratura può comprendere più uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola.

7. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta la seguente:

«f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.».

8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze;»;

b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole «Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;

c) all'articolo 28:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «i Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;

2) al comma 2, dopo le parole «per i Capi di stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;

d) all'articolo 29:

1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,» sono soppresse e le parole «collegamento con i» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento dei»;

2) al comma 1-bis), dopo le parole «del Comando operativo di vertice interforze» sono inserite le seguenti: «dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed»;



e) all'articolo 88, comma 1, le parole «e di unità terrestri, navali e aeree» sono sostituite dalle seguenti: «e di unità terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali» e le parole «preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree» sono sostituite dalle seguenti: «preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare»;

f) all'articolo 92, comma 4, le parole «legge 3 agosto 2007, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109»;

g) all'articolo 168:

1) al comma 1, dopo le parole «più anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente»;

2) al comma 2, le parole «massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa;» sono sostituite dalle seguenti: «di un anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale»;

3) al comma 3, le parole «più anziano» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole «ordine di anzianità» sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente»;

h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze;»;

i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le parole «o di Forza armata,» sono inserite le seguenti: «il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,»;

l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;».

9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022.

10. Ferme restando le competenze delle altre Autorità nazionali già designate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, quale autorità competente a svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di cui all'articolo 2-septies del medesimo regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022.

11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d), h), i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 52.

Misure in materia di società pubbliche

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata, per l'anno 2022, di 925 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 925 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 53.

Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana

1. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito-



to, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, al comma 2-bis del medesimo articolo 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.».

Art. 54.

Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità

1. All'articolo 10, comma 10-bis, alinea, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «30 aprile 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 55.

Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette

1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

b) al comma 2, le parole «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» e le parole «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

c) al comma 5, primo periodo, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022»;

d) al comma 8, primo periodo, le parole «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio»;

e) al comma 10, primo periodo, le parole «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio».

Art. 56.

Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono

incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operati ai sensi dell'articolo 58, sono imputate in via prioritaria al valore degli interventi defianziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal comma 3 del presente articolo. Con una o più delibere da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44, commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del 2019, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore degli interventi defianziati e provvede all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020. Qualora la predetta programmazione non dovesse presentare la relativa disponibilità, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa è corrispondentemente incrementata e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle more della procedura di defianziamento di cui al presente comma, le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi dell'articolo 58, ferma restando la possibilità di immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di cui all'articolo 178, lettera b) della legge n. 178 del 2020.

3. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale d'intesa con il Ministro per l'economia e le finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanzia-



rio e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.

7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma *7-bis* sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera *b*).

7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera *b*), sono definanziati.»

4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera *b*), e *7-bis* dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo.»

Art. 57.

Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Art. 58.

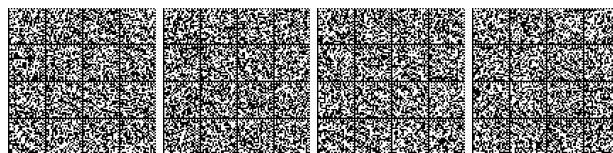
Disposizioni finanziarie

1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 42, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera *b*), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 39 milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per



l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5;

b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55;

d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,198 milioni di euro annui dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51; e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14;

f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 59.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

FRANCESCHINI, *Ministro della cultura*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

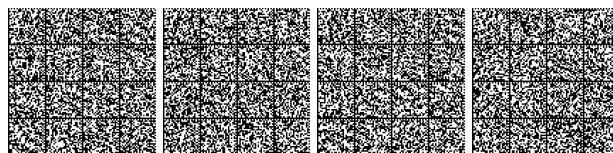
GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

ORLANDO, *Ministro del lavoro delle politiche sociali*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA



ALLEGATO I

(articolo 17, comma 1, lettera b)

**“ALLEGATO TECNICO
MODALITA' E TERMINI DI RILASCIO DELLE GARANZIE DI CUI ALL'ARTICOLO 6,
COMMA 14-BIS**

SEZIONE A – DEFINIZIONI**SEZIONE B – CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA****SEZIONE C – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO****SEZIONE D – REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.p.A.****SEZIONE E – GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI****A. DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:

- a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) Condizioni di mercato: le condizioni conformi al principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
- c) Conto Corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
- d) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta;
- e) Decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- f) Finanziamenti: i finanziamenti, anche subordinati, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fidejussioni, l'apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di Imprese Beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle Imprese Beneficiarie;
- g) Fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
- h) Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fidejussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- i) Gruppo di Controparti connesse: il “gruppo di clienti connessi” secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- l) Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, purché le stesse non risultino classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;
- m) Impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di “imprese in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”;
- n) Limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di riferimento, come indicati alla Sezione B, paragrafi 5 e 6;
- o) Organo Deliberante: il Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. ovvero il diverso organo di SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente;



- p) Soggetti Garantiti: banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, confidi, nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni ovvero, con riferimento alle Garanzie su Titoli di debito, i sottoscrittori di Titoli di debito emessi dalle Imprese Beneficiarie;
 - q) Titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle Imprese Beneficiarie.
2. Ai fini del rilascio delle Garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 dello stesso Codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

B. CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 6, al fine di sostenere e rilanciare l'economia, supportare la crescita dimensionale delle aziende e l'incremento della loro competitività, potenziare lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità ambientale, le infrastrutture e le filiere strategiche e favorire l'occupazione, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a Condizioni di mercato e in conformità con la normativa dell'Unione europea, Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
2. Le Garanzie su Finanziamenti sono concesse in favore di Soggetti Garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento.
3. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, la percentuale di copertura delle Garanzie su Titoli di debito concesse in favore di Soggetti Garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento qualora i Titoli di debito non siano subordinati, non siano convertibili e fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:
 - a) nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:
 - 1) la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
 - 2) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili;
 - 3) SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e delle finanze sugli esiti dell'attività istruttoria;
 - b) in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali.
5. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti Limiti di Rischio:
 - a) limite di durata massima della singola garanzia pari a 20 anni;
 - b) limite di massima esposizione su singola Controparte, pari all'8 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
 - c) limite di massima esposizione su Gruppo di Controparti connesse, pari al 15 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
 - d) limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 25 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;



- e) *rating* minimo assegnato alla Controparte al momento del rilascio delle Garanzie non inferiore alla classe equivalente “B”, secondo la scala *Standard & Poor’s* fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte.
6. La somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Liquidità e degli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non supera l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Fermo restando tale limite, per i primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, SACE S.p.A. non rilascia Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito, oltre l’importo complessivo massimo di 70 miliardi di euro, pari al 35 per cento dell’importo massimo previsto dall’articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Inoltre, nel periodo di tempo anzidetto, la percentuale di Garanzie rilasciate a Controparti aventi *rating* inferiore alla classe equivalente “BB-” secondo la scala *Standard & Poor’s* non supera, sia complessivamente sia in riferimento alla medesima Controparte, l’importo di 3,5 miliardi di euro, pari al 5 per cento dell’importo complessivo massimo consentito per il sopra citato periodo di diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico. In ogni caso, fermo quanto previsto dal paragrafo 3, la porzione di Garanzie su Titoli di debito non può superare, per i primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, l’importo complessivo massimo di 6 miliardi di euro e, comunque, anche successivamente, non potrà superare il 15 per cento dell’importo complessivo massimo previsto dall’articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 5 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell’ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4. SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere modificati i Limiti di Rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della Sezione C, paragrafo 4, sull’andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi.
8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti declinati nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente Sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
9. Nello svolgimento dell’attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l’analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della Garanzia, tenuto conto dell’eterogeneità che contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarità di ciascun Finanziamento o Titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. Nell’ambito della procedura di istruttoria, SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti Garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività. Non sono ricompresi nei Soggetti Garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d’America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall’Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d’America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.
10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle Garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle Garanzie inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del Soggetto Garantito agli impegni previsti, sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.
11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia.



C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle Garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, restando in ogni caso inteso che le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza dei Soggetti Garantiti devono essere rivolte unicamente a SACE S.p.A.
2. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto dei premi incassati da SACE S.p.A. a titolo di remunerazione delle Garanzie e versati al Fondo al netto delle commissioni spettanti a SACE S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla Sezione D.
3. SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con contabilità separata.
4. SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI:
 - a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei Limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle Garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da SACE S.p.A.;
 - b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:
 - 1) un'informativa *ex ante* sugli impegni da assumere in termini di Garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni;
 - 2) un'informativa contenente:
 - 2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;
 - 2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti a SACE S.p.A.;
 - 2.3) il "Risk Reporting" contenente le stime di rischio e le risultanze dell'attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all'interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie;
 - 2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti.
5. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 4, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.

D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.p.A.

1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle Garanzie a Condizioni di mercato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in conformità alla metodologia di cui al prospetto tecnico concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il livello dei premi è rivisto almeno annualmente per verificarne l'adeguatezza ai fini dell'autofinanziamento del regime di garanzia. I premi riscossi da SACE S.p.A. sono versati sul Conto Corrente, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A. e salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.
2. Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti da questa e imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle Garanzie, come risultanti da idonea rendicontazione certificata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.
3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze:
 - a) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30

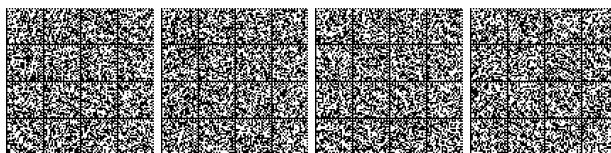


settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, SACE trattiene dal Conto Corrente le commissioni maturate fino a tale data;

- b) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell'esercizio precedente; all'esito dell'approvazione del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente l'importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi della lettera a).

E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI

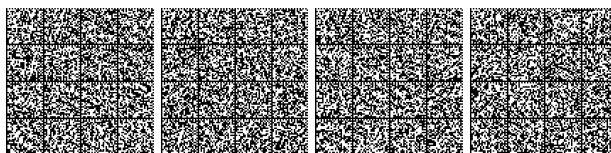
1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle Garanzie e l'attività di recupero crediti.
2. SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l'adeguatezza delle stesse.”.



ALLEGATO 2

(articolo 42, comma 1)

Comune	Popolazione residente al 1° gennaio 2021	Peso	2023	2024	2025	2026	Totale
TORINO	858.205	13%	42	29	9	7	87
MILANO	1.374.582	21%	68	46	15	10	139
ROMA	2.770.226	42%	136	92	29	21	278
NAPOLI	922.094	14%	46	31	10	7	94
PALERMO	637.885	10%	33	22	7	5	67
Totale	6.562.992	100%	325	220	70	50	665



ALLEGATO 3

(articolo 58, comma 1)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

MISSIONE/programma	2022	2023	2024	2025
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	1.427	400	400	160
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	1.036	400	400	160
23.1 Fondi da assegnare (1)	391			
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	1.414	1.130	1.130	1.340
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	1.414	1.130	1.130	1.340
7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	900	200	-	-
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	900	200		
TOTALE	3.741	1.730	1.530	1.500



ALLEGATO 4

(articolo 58, comma 5)

«Allegato 1

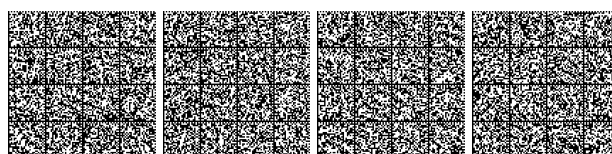
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	214.000	184.748	119.970
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	491.347	494.848	438.645
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	291.000	249.748	177.170
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	568.372	559.848	495.845
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

»



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2022.

Modifiche al decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, con cui è stata definita la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto in particolare, l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 77/2021 con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

Visto, inoltre, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, che all'art. 10 stabilisce le «Procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2021 che delega al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) le funzioni in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, recante assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto in particolare, il comma 1, lettera a) del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021 che assegna al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale le risorse relative alla Missione 1 - Componente 2 - Investimento 4.1 Tecnologie satellitari ed economia spaziale e sottostanti sub-investimenti, per complessivi 1.487.000.000 di euro, originariamente a titolarità del Dipartimento della programmazione economica, della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la nota n. 2405, del 18 novembre 2021, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con la quale si chiede, nell'ambito del predetto intervento «Tecnologie satellitari ed economia spaziale», di modificare le allocazioni finanziarie dei quattro sub-investimenti di cui si compone, fermo restando l'importo complessivo dello stesso;

Vista la nota n. 147852 del 31 dicembre 2021, del Ministero della transizione ecologica (MITE), con la quale si chiede di suddividere le risorse relative all'intervento «Digitalizzazione dei parchi nazionali» di cui alla Missio-

ne 2 - Componente 4 - Investimento 3.2, pari a complessivi euro 100.000.000,00 in tre sub-investimenti come risultante dalla tabella ivi riportata;

Considerata, pertanto, la necessità di aggiornare la Tabella A allegata al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021, per tener conto delle richieste di modifica pervenute dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministero della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, come aggiornata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, è modificata come segue:

a) fermo restando l'importo complessivo, l'articolazione interna degli importi assegnati agli interventi a titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale per la Missione 1 - Componente 2 - Investimento 4.1 Tecnologie satellitari ed economia spaziale, è sostituita dal prospetto di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto;

b) fermo restando l'importo complessivo, l'investimento di cui alla Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali, a titolarità del Ministero della transizione ecologica, è articolato in tre sub-investimenti in base al prospetto in allegato 2 che forma parte integrante del presente decreto.

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, come aggiornato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, non espressamente modificato dal presente decreto.

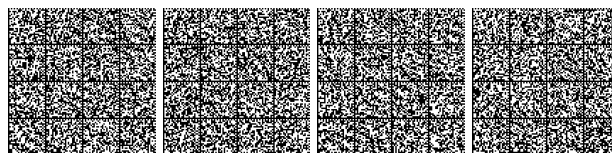
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 759



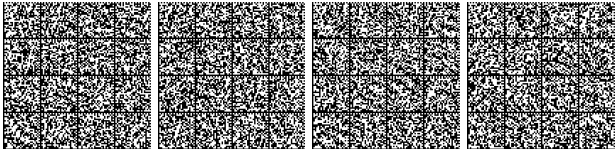
Prospetto Allegato 1- Presidenza del Consiglio dei Ministri – PCM- Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
Interventi a titolarità della PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)								
M1	C2	Investimento	4. Tecnologie satellitari ed economia spaziale	1.487.000.000,00	-	1.487.000.000,00	-	
M1	C2	sub-investimento	4.1 SatCom	210.000.000,00	-	210.000.000,00	-	
M1	C2	sub-investimento	4.2 Osservatorio della Terra	797.000.000,00	-	797.000.000,00	-	
M1	C2	sub-investimento	4.3 Space Factory	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	
M1	C2	sub-investimento	4.4 In-Orbit Economy	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	

Prospetto Allegato 2 - Ministero della transizione ecologica (MITE)

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
Interventi a titolarità del Ministero della transizione ecologica (MITE)								
M2	C4	Investimento	3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali	100.000.000,00	-	100.000.000,00		
M2	C4	Sub-Investimento	3.2a: Digitalizzazione dei parchi nazionali. Tutela del territorio - monitoraggio degli eventi che incidono su specie e habitat e cambiamento climatico	82.000.000,00	-	82.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2b: Digitalizzazione dei parchi nazionali. Servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2c: Digitalizzazione dei parchi nazionali. Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	

22A02888



DECRETO 12 maggio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,20%, con godimento 19 aprile 2022 e scadenza 15 agosto 2025, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 maggio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.677 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 2022, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,20% con godimento 19 aprile 2022 e scadenza 15 agosto 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,20%, avente godimento 19 aprile 2022 e scadenza 15 agosto 2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 agosto 2022, sarà pari allo 0,391160% lordo, corrispondente a un periodo di centodiciotto giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 12 maggio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 maggio 2022.



Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per ventisette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 maggio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

DECRETO 12 maggio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

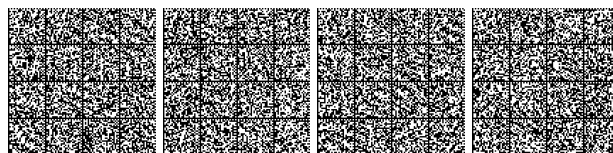
Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 maggio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.677 milioni di euro;



Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 7 giugno e 10 ottobre 2017, 12 febbraio, 11 aprile, 12 giugno e 12 settembre 2018, 10 gennaio 2019 nonché del 22 marzo 2022 relativo alla costituzione del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quindicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, avente godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime dieci cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 maggio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,35% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sedicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 maggio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2022 al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantasei giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 maggio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2048 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A02971

DECRETO 12 maggio 2022.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, con godimento 16 maggio 2022 e scadenza 15 giugno 2029, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 maggio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 55.677 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,80% con godimento 16 maggio 2022 e scadenza 15 giugno 2029;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,80%, avente godimento 16 maggio 2022 e scadenza 15 giugno 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 giugno 2022, sarà pari allo 0,230769% lordo, corrispondente a un periodo di trenta giorni su un semestre di centottantadue giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 maggio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».



Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 maggio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2022, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 maggio 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A02972

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 20 aprile 2022.

Riduzione degli obblighi di scorta.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883 recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e, in particolare, l'art. 3;

Vista la direttiva 2009/119/CE del 14 settembre 2009 del Consiglio dell'Unione europea che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che recepisce la citata direttiva 2009/119/CE e istituisce l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OC-SIT) a cui attribuisce il compito di detenere le scorte specifiche di prodotti petroliferi all'interno del territorio italiano;

Visto in particolare l'art. 20, comma 3 del citato decreto legislativo n. 249 del 2012 che prevede che, nel caso sia assunta una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte, il Ministro della transizione ecologica, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera operante presso il Dipartimento per l'energia, può disporre il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono sull'Italia in virtù di tale decisione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che all'art. 2, comma 2, ha previsto in capo al Ministero della transizione ecologica il compito della «gestione delle scorte energetiche nonché della predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto 16 marzo 2021 del Ministro della transizione ecologica recante la «Determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2021»;

Visto il decreto n. 17477 del 1° marzo 2022 del Capo Dipartimento per l'energia che aggiorna i componenti del Comitato per l'emergenza petrolifera (CEP);

Visto il decreto 15 marzo 2022, n. 112 del Ministro della transizione ecologica recante una riduzione delle scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2021;



Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito indicata come l'AIE) del 6 aprile 2022 con cui, a seguito dell'attuale situazione di crisi Russia-Ukraina, si chiede la collaborazione degli Stati membri per un'ulteriore azione coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva allo scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento;

Considerato che nella riunione del 4 aprile 2022 del Gruppo di coordinamento europeo sul petrolio (*Oil coordination group*) non sono pervenute indicazioni circa la composizione dei prodotti da sottoporre a destoccaggio lasciando quindi agli Stati membri facoltà di scelta;

Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 7 aprile 2022 con cui il direttore esecutivo dell'Agenzia, avendo verificato il consenso degli Stati membri, notifica l'avvio della procedura di emergenza e indica i quantitativi e tempi dell'intervento previsto, suggerendo un periodo di tempo minimo di sei mesi del rilascio di tali scorte da parte dei soggetti obbligati per evitare un effetto contrario sul mercato petrolifero in caso di rapida ricostituzione delle stesse;

Considerato che con le note sopra richiamate l'AIE ha preso atto dell'offerta dell'Italia di garantire un ulteriore contributo pari a circa 5 milioni di barili di petrolio greggio, pari a circa 678,4 mila tonnellate di petrolio equivalente di prodotti petroliferi;

Considerato il verbale della riunione del 4 aprile 2022 del Comitato per l'emergenza petrolifera che ha approvato il piano di rilascio delle scorte petrolifere, presentato dal Ministero della transizione ecologica, in conformità agli accordi con l'AIE;

Ritenuto necessario aderire all'azione collettiva di rilascio delle scorte in coordinamento con l'AIE mediante la riduzione in via temporanea della misura delle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi a carico dei soggetti che immettono al consumo prodotti petroliferi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del citato decreto legislativo n. 249 del 2012 e mediante la cessione senza obbligo di ricostituzione di un quantitativo di 6.714 tonnellate di gasolio detenuto dall'Organismo centrale di stoccaggio italiano (nel seguito, OCSIT);

Considerato l'attuale livello delle scorte specifiche detenute da OCSIT e dai soggetti obbligati e l'andamento del mercato internazionale, e ritenuto necessario mantenere un ampio margine di sicurezza nella detenzione dei prodotti di maggior consumo quali quelli rappresentati dalle scorte specifiche;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione degli obblighi di scorta

1. L'entità delle scorte di sicurezza in prodotti petroliferi a libera scelta dei soggetti obbligati, come determinata dal decreto 16 marzo 2021 del Ministro della transizione

ecologica, è ridotta ulteriormente del 10,33% a decorrere dalle ore 0:00 del 18 aprile 2022 e fino al 30 giugno 2022, per assicurare una riduzione aggiuntiva delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 678,4 mila tonnellate equivalenti di petrolio.

Art. 2.

Riduzione delle scorte petrolifere di sicurezza per i soggetti obbligati

1. Il nuovo ammontare dell'obbligo di scorta petrolifera di sicurezza, a seguito della riduzione di cui all'art. 1, viene reso disponibile a ciascun soggetto interessato mediante la piattaforma informatica operativa, per conto del Ministero della transizione ecologica, sul sito internet dell'OCSIT all'indirizzo: <https://mise.ocsit.it/scorte>

2. I soggetti obbligati al mantenimento della scorta potranno conseguentemente immettere sul mercato i quantitativi di prodotti petroliferi resi disponibili dal suddetto destoccaggio.

Art. 3.

Riduzione delle scorte petrolifere specifiche di gasolio detenute da OCSIT

1. L'entità delle scorte specifiche in gasolio detenute da OCSIT alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotta fino a un quantitativo di 6.714 tonnellate.

2. OCSIT provvede ad immettere sul mercato petrolifero le scorte di cui al comma 1 mediante la vendita del prodotto con procedure di gara di cui verrà dato avviso sul sito internet www.ocsit.it

Art. 4.

Successivi adempimenti

1. Nel decreto del Ministro della transizione ecologica, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 249 del 2012, che determina l'entità delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese per il prossimo anno scorta 2022, viene assicurata una riduzione ulteriore del nuovo livello delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 678,4 mila tonnellate equivalenti di petrolio per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 ottobre 2022.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero della transizione ecologica e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 20 aprile 2022

Il Ministro: CINGOLANI

22A02957



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2022.

Ridefinizione dei criteri per l'approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visti i recenti interventi di riordino della materia degli ammortizzatori sociali operati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2016, n. 95442 recante «Definizione dei criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO»;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto ministeriale rubricato «Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato»;

Considerata la contingente situazione internazionale, determinata dalla crisi ucraina, che ha fatto emergere nuovi scenari critici, con dirette ricadute anche sui mercati nazionali;

Visto altresì l'art. 5 del citato decreto ministeriale rubricato «Mancanza di materie prime o componenti»;

Considerato che, in concomitanza con l'uscita dallo stato di emergenza pandemica, ulteriori difficoltà economiche sono derivate alle imprese dalla contrazione delle attività produttive, in particolar modo di quelle fortemente legate all'approvvigionamento di energie e materie prime importate dai territori coinvolti dal conflitto russo ucraino in atto;

Considerata la necessità di fronteggiare le ricadute sui livelli occupazionali connesse all'impatto della crisi internazionale sulla domanda e offerta di materie prime ed energia;

Considerato che le aziende si trovano ad affrontare l'esigenza di contenere le particolari difficoltà economiche e a mantenere i livelli occupazionali;

Considerata la necessità di sostenere le imprese assicurando un intervento di sostegno al reddito ai lavoratori nei periodi transitori e temporanei di particolare contrazione o sospensione dell'attività produttiva causato da eventi non imputabili al datore di lavoro;

Considerata la necessità di una rivisitazione degli strumenti amministrativi di gestione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori che vedono sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi transitori non imputabili al datore di lavoro;

Ritenuto di dover modificare l'art. 3 del citato decreto ministeriale stante la grave crisi internazionale in atto in Ucraina, nonché l'articolo 5 del medesimo decreto per garantire misure di sostegno al reddito in caso di contrazione o sospensione dell'attività lavorativa anche alla luce della recente riforma degli ammortizzatori sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2016, n. 95442 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2022, in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, integra la fattispecie di "crisi di mercato" la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante anche dall'impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina».

Art. 2.

1. All'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2016, n. 95442 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La fattispecie "mancanza di materie prime o componenti" di cui al comma 1 sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione»;

b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1-bis la relazione tecnica di cui all'art. 2, comma 1, documenta le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse».

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2022

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1100

22A02890



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 31 marzo 2022.

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022.**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visti i regolamenti (UE) della Commissione dell'8 dicembre 2013 n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi, rispettivamente, all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» ed agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, relativo agli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresì un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al soste-

gno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, la misura 17 «Gestione del rischio»;

Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art. 1 commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021, con una dotazione finanziaria per l'anno 2022 di 50 milioni di euro, disposta dal citato comma 515;

Considerato, in particolare, l'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale nello stabilire che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, altresì, che i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo 102/2004;

Considerate le misure di sostegno alla gestione del rischio attivate nell'ambito di taluni Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 ed in particolare la misura 5 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici», prevista dall'art. 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e le sottomisure 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici» e 8.4 «Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici»;



Considerato il Piano nazionale di sostegno del settore ortofrutta in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove è stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali 29 dicembre 2014, n. 3015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale;

Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2015, n. 15757, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 con cui, a partire dal primo gennaio 2015, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della politica agricola comune - PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio;

Considerati il Piano assicurativo individuale (PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (PiSRA) di cui all'allegato B, lettere *b*) ed *f*), del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016 n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36 paragrafo 1, lettere *b*), *c*) e *d*) del regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2019, n. 1104;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 febbraio 2019, n. 1411, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Considerato che gli interventi previsti dal regolamento (UE) 2115/2021, in particolare quelli previsti all'art. 76 inerente la Gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Ritenuto opportuno, quindi, avviare una fase sperimentale comprensiva dell'implementazione degli strumenti propedeutici al funzionamento del Fondo mutualistico nazionale di cui alla sopracitata legge del 30 dicembre 2021, che garantisca una coerente attuazione con quanto previsto dal regolamento (UE) 2115/2021, avvalendosi, nei limiti del necessario, della dotazione di cui alla medesima legge;

Considerate le richieste pervenute da parte delle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico dalla Confederazione italiana agricoltori - CIA, da Confagricoltura, da Coldiretti, dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA, dall'Associazione nazionale dei consorzi di difesa - ASNACODI, dal Consorzio difesa produttori agricoli di Trento - CODIPRA, dall'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni - IVASS e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;

Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 16 marzo 2022;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura sugli interventi *ex ante* per la campagna 2022, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal regolamento (UE) n. 1305/2013, dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Il sostegno pubblico di cui al comma 1 alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, è attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziato nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004,



n. 102, nonché, per quanto attiene agli interventi di cui all'art 14, nei limiti delle risorse stanziare nel medesimo stato di previsione ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo II

POLIZZE ASSICURATIVE

Art. 2.

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.

2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2022, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell'allegato 2.

3. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 3.

Art. 3.

Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversità, elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);

c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);

d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali);

e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 4;

f) polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1;

2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assicurabili, qualora siano applicate norme tecniche, so-

luzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle Autorità competenti.

3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione è consentita la sottoscrizione di una polizza assicurativa e l'adesione ad un fondo per una copertura mutualistica, purché coprano rischi diversi.

4. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi di ogni singola coltura; laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

5. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

6. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve essere quella realmente ottenibile dagli appezzamenti assicurati e deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale.

7. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente comma. Per le polizze sperimentali *index based* di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; per le polizze sperimentali *ricavo* di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 20% del ricavo assicurato dall'imprenditore agricolo; la soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua è identificata in termini monetari.

8. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 7, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze sperimentali *index based* la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 4.



9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni Piano assicurativo individuale (PAI); ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 7 deve essere calcolata per l'intero prodotto assicurato, di cui all'allegato 1, per comune.

10. Le compagnie assicurative possono utilizzare il bollettino secondo lo *standard* di cui all'allegato 6.1.

Art. 4.

Coperture assicurative per le strutture aziendali

1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste dal medesimo allegato.

2. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.

Art. 5.

Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali

1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze, in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali.

2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizootie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7.

3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, devono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree periferiche.

4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse; la soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua è identificata in termini monetari.

5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di verificare la produzione realmente ottenibile e di stimare il danno

il quale, dopo aver preso visione della polizza assicurativa e del certificato per le polizze collettive, delle rilevazioni meteorologiche disponibili, riscontra il danno da mancata produzione e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorità sanitaria. A seguito di tale emissione, la compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4 secondo le modalità di cui al comma 5.

7. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa è riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrecimento di ogni singolo allevamento; le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.

9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni Piano assicurativo individuale (PAI); ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero allevamento/prodotto di cui al comma 8 per comune.

10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non può comportare pagamenti diretti ai beneficiari; le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.

Art. 6.

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

1. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'im-



porto del premio, la soglia di danno, la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili.

2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1.

3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Ai fini dei controlli l'organismo pagatore è autorizzato a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie di assicurazione che hanno preso in carico i rischi. Per agevolare le procedure di controllo le relative modalità operative possono essere preventivamente condivise con le compagnie di assicurazione.

5. Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto e dovrà riportare, in sostituzione delle voci relative alla resa media individuale e alla produzione media annua per le colture e alla quantità aziendale e assicurata per la zootecnia, il valore della produzione media annua.

Art. 7.

Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di cui all'art. 3, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui all'art. 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcase, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile.

2. Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo ed è verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso.

3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo è determinata sulla base dei valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua; in caso di valore della produzione media annua superiore allo *Standard Value* (SV), il valore massimo assicurabile è quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori.

4. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 7, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

5. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 7 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a:

1) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a), a d), e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;

3) allevamenti/squilibri termoisometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa;

4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;

5) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e): fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze sperimentali *index based* di cui all'allegato 4, la perdita di produzione deve essere superiore al 30% della produzione media annua);

6) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f): fino al 65% della spesa ammessa.

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcase: fino al 50% della spesa ammessa.

6. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.



Art. 8.

Termini di sottoscrizione delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;

b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;

c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera d del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;

f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause imprevedibili e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.

Capo III

FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

Art. 9.

Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'Autorità competente, contro avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizootie, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2022, si considerano assoggettabili:

a) le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversità atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le

tipologie culturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assoggettabili a copertura mutualistica, sono individuate nell'allegato 2. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assoggettabili a copertura mutualistica, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle Autorità competenti.

b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizootie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato.

3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 3.

Art. 10.

Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica

1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 2.

2. Le coperture mutualistiche che coprono i rischi atmosferici delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);

c) almeno 3 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);

d) l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali);

e) almeno 2 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1.

3. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013; la soglia si calcola sul valore protetto laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua è identificata in termini monetari. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino *standard* dell'allegato 6.2. Il valore della produzione media annua è dichiarato dall'imprenditore agricolo nel Piano mutualistico individuale (PMI) ed è verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'Allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con la produzione più basso.

4. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/



allevamento oggetto di copertura, l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 3 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica risulta inferiore al valore della produzione media annua, il Soggetto gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione.

5. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve essere riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrescimento di ogni singola specie vegetale o allevamento. Per le specie vegetali, laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza. Il contratto di adesione al fondo può prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.

6. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere:

a) l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale;

b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.

7. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni Piano mutualistico individuale (PMI) o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla medesima coltura/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio.

Art. 11.

Contenuti della domanda di adesione alla copertura mutualistica e altre informazioni

1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, n. 10158, nonché quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022, deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture mutualistiche o polizze integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori e quantità non

agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all'effettiva capacità del fondo.

2. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, la domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresì, riportare il valore della produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore più basso e quello con il valore più elevato.

Art. 12.

Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica.

2. Il valore della produzione media annua è dichiarato dall'imprenditore agricolo ed è verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso.

3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa, massima ammissibile a contributo è determinata sulla base dei valori assoggettati a copertura mutualistica di cui al comma 1, eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua se superiori a questa; in caso di valore della produzione media annua superiore allo *Standard Value*, il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica, è quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori.

4. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica.

5. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni.

6. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura mutualistica, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.



Art. 13.

*Termini di sottoscrizione
delle coperture mutualistiche*

1. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;

b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;

c) per le colture a ciclo primaverile, e l'olivicoltura, entro il 30 giugno;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera d del presente articolo) e allevamenti entro il 31 ottobre;

f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura mutualistica.

Art. 14.

*Criteri e modalità di intervento del
Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali*

1. Per la campagna 2022 il Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali, istituito dall'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel limite delle risorse in esso individuate, opera, ai sensi del decreto di cui al medesimo art. 1, comma 515, in via sperimentale, per l'avviamento e la preparazione dell'attività a regime del Fondo stesso, al fine di garantire la necessaria coerenza con le previsioni di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021.

2. La sperimentazione è effettuata fino al 31 dicembre 2022 ed è finalizzata a verificare l'intero ciclo di funzionamento del Fondo stesso per consentire, a regime, il governo delle fasi di partecipazione, copertura dei rischi, finanziamento, monitoraggio degli eventi catastrofali e gestione dei sinistri, comprese le verifiche previste dalla normativa e non prevede l'erogazione di indennizzi agli agricoltori partecipanti.

3. I criteri di intervento per la sperimentazione, ivi compresi le aree territoriali e i prodotti interessati, sono riportati nell'allegato 11.

4. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 1, comma 516 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, acquisisce le informazioni e svolge le attività necessarie alla sperimentazione anche attraverso idonee modalità di colla-

borazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), con gli organismi collettivi di difesa e con eventuali altri enti pubblici e operatori economici privati.

Capo IV

FONDI PER LA STABILIZZAZIONE
DEL REDDITO SETTORIALE

Art. 15.

*Settori ammissibili per l'attivazione
dei Fondi di stabilizzazione del reddito*

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale, formalmente riconosciuti dall'Autorità competente, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2022, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di una crisi di mercato che determina una variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo; la variazione viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 9.

4. La definizione del reddito settoriale ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione è riportata nell'allegato 3 al presente decreto.

Art. 16.

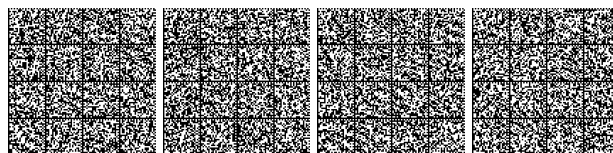
*Determinazione del reddito
di riferimento*

1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo dell'anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualità antecedenti, è determinato applicando la metodologia di cui all'allegato 10.

Art. 17.

*Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura
del Fondo di stabilizzazione del reddito settoriale*

1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale è riferita all'anno solare. Il contratto di adesione al fondo può prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.



2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, conformemente all'art. 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unità o quantità di prodotto prestabilita).

3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato, determinati con le modalità di cui all'art. 16.

4. La copertura mutualistica può essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II e III. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.

5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di stabilizzazione del reddito settoriale compensano in misura inferiore al 70%, e comunque non al di sotto del 20%, la perdita di reddito subita dall'agricoltore fino ad un importo massimo di 460.000 euro per singolo agricoltore.

Art. 18.

Contenuti delle domande di adesione alla copertura mutualistica per la stabilizzazione del reddito e altre informazioni.

1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, n. 10158, nonché quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022, deve essere tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all'effettiva capacità del fondo.

2. La domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresì, riportare il valore del reddito medio dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Art. 19.

Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica è determinata applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni.

3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.

Art. 20.

Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento.

2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause imprevedute e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.

Art. 21.

Modifiche al Piano

1. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 364



1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

CEREALI AVENA FARRO FRUMENTO GRANO SARACENO MAIS MIGLIO ORZO RISO SEGALE SORGO TRITICALE OLEAGINOSE COLZA SENAPE BIANCA GIRASOLE SOIA ORTICOLE AGRETTO AGLIO ASPARAGO BARBABINETOLA ROSSA BIETOLA DA COSTA BROCCOLI CARCIOFI CARDO CAROTA CAVOLFIORE CAVOLO CETRIOLI CIPOLLE COCOMERI CRESCIONE FINOCCHI FRAGOLE LATTUGHE E INDIVIE MELANZANE MELONI PEPERONI POMODORI PORRO RADICCHIO/CICORIA RAVANELLO RUCOLA SCALOGNO SEDANO SPINACI ZUCCA ZUCCHINE LEGUMINOSE ARACHIDI CECI CICERCHIE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE LENTICCHIE LUPINI PISELLI FORAGGERE ERBA MEDICA ERBAI FAVINO	Segue FORAGGERE LOIETTO LUPINELLA SULLA TRIFOLIO VECCIA FORAGGERE DA SEME PRATI E PRATI PASCOLO PASCOLO COLTURE INDUSTRIALI ARBOREE DA BIOMASSA BARBABINETOLA PATATE PIOPO TABACCO SUGHERETE TESSILI CANAPA LINO POMACEE MELE PERE DRUPACEE ALBICOCHE CILIEGE NETTARINE PESCHE SUSINE AGRUMI ARANCE BERGAMOTTO CEDRO KUMQUAT LIMONI MANDARANCE MANDARINI POMPELMI SATSUMA OLIVICOLE OLIVE DA OLIO OLIVE DA TAVOLA VITICOLE UVA DA TAVOLA UVA DA VINO FRUTTICOLE VARIE ACTINIDIA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D'INDIA GELSO LAMPONI MIRTILLI MORE NESPOLO DEL GIAPPONE MANGO RIBES UVA SPINA ALTRE FRUTTICOLE FRUTTA IN GUSCIO MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHIO	ORNAMENTALI FLORICOLE FRONDE ORNAMENTALI VIVAI ARBOREE E ERBACEE VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO PIANTE DI VITI PORTAINNESTO VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE DA ORTO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Arbusti Pianta da fiore Palme Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE FORESTALI PIANTE AROMATICHE ANICE BASILICO CORIANDOLO PEPPERONCINO PREZZEMOLO ANETO BORRAGINE LUPPOLO CAPPERO ALTRE AROMATICHE ALTRE COLTURE MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PIANTE OFFICINALI PRODUZIONI sotto serre e tunnels PRODUZIONI protette da reti antigrandine PRODUZIONI protette da impianti antibrina PRODUZIONI protette da impianti antigrandine e antibrina PRODUZIONI DA SEME GOJI FUNGHI COLTIVATI QUINOA BAMBÙ TAPPETO ERBOSO CRISANTEMO DA SEME OLIVELLO SPINOSO ERBACEE DA BIOMASSA ALKEKENGHI IPERICO
--	--	--



1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 – Altre avversità

1.2.2.1 – Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2.2 – Avversità accessorie

COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE
SBALZI TERMICI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI/TELI ANTIPIOGGIA – ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA
RETI MONOFILARE ANTI INSETTO

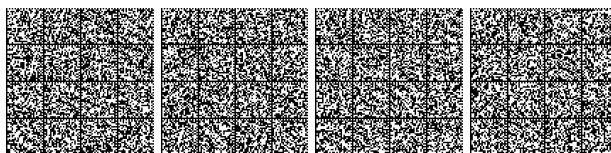
1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

Obbligatorie

GRANDINE – TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA– GELO – (l'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

Facoltative

PIOGGE ALLUVIONALI – SICCITA' (l'ultima solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

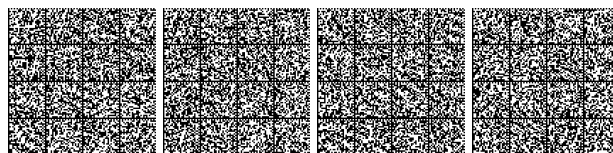


1.5 FITOPATIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (<i>Erwinia amylovora</i>)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL'ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (<i>Sharka</i>)
SCOPAZZI DEL MELO (<i>Apple proliferation phytoplasma</i>)
PHYTOPHTORA RAMORUM
MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (<i>Aspergillus</i> , <i>Penicillium</i> , <i>Fusarium</i>)
CERCOSPORA
MACULATURA BRUNA (<i>Stemphylium vesicarium</i>)
MORIA DEL NOCE (<i>Phytophthora</i> spp.)
BATTERIOSI DEL NOCE (<i>Xantomonas Campestris Juglandis</i>)
NECROSI APICALE BRUNA DEL NOCE (<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandis</i>)
MORIA DEI KIWI (<i>Cylindrocarpon</i> spp.)
MONILIA (<i>Monilinia laxa</i> & <i>Monilinia fructigena</i>)
BLACK ROT (<i>Guignardia bidwellii</i>)
ESCORIOSI

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (<i>Anoplophora</i> spp.)
MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (<i>Drosophila Suzukii</i>)



AROMIA BUNGII
CIMICE ASIATICA (<i>Halyomorpha halys</i>)
POPILLIA (<i>Popillia japonica</i>)
ELATERIDI (<i>Agriotes spp</i>)
NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (<i>Sesamia spp</i>)
PIRALIDE DEL MAIS E DEL SORGO
PSILLA
DORIFORA DELLA PATATA
CARPOCAPSA DEL MELO E DEL PERO (<i>Cydia pomonella</i>)
MOSCA DELL'OLIVO
MOSCA DEL CILIEGIO
TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO
RICAMATRICE DEL MELO
RAGNETTO ROSSO (<i>Tetranychus urticae</i>)
AFIDI (<i>Aphidoidea spp.</i>)

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTEKNICI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUIDI
CUNICOLI
CAMELIDI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
AFTA EPIZOOTICA	Lista OIE 2021
BRUCELLOSI	Lista OIE 2021
PLEUROPOLMONITE	Lista OIE 2021
TUBERCOLOSI	Lista OIE 2021
Facoltative	
LEUCOSI ENZOOTICA	Lista OIE 2021
BLUE TONGUE	Lista OIE 2021
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA	Lista OIE 2021
CARBONCHIO EMATICO	Lista OIE 2021
DIARREA VIRALE BOVINA	Lista OIE 2021
RINOTRACHEITE INFETTIVA / MALATTIA DELLE MUCOSE	Lista OIE 2021
PARATUBERCOLOSI	Lista OIE 2021



1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie

PESTE SUINA CLASSICA	Lista OIE 2021
VESCICOLARE SUINA	Decisione 2009/470/CE – Allegato I
AFTA EPIZOOTICA	Lista OIE 2021

Facoltative

PESTE SUINA AFRICANA	Lista OIE 2021
TRICHINELLOSI	Lista OIE 2021
MORBO DI AUJESZKY	Lista OIE 2021
BRUCELLOSI SUINA	Lista OIE 2021
MORBO BLU DEI SUINI PRRS	Lista OIE 2021

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie

BLUE TONGUE	Lista OIE 2021
BRUCELLOSI	Lista OIE 2021
AFTA EPIZOOTICA	Lista OIE 2021

Facoltative

SCRAPIE	Lista OIE 2021
AGALASSIA CONTAGIOSA	Lista OIE 2021
ARTRITE / ENCEFALITE CAPRINE	Lista OIE 2021
FEBBRE Q	Lista OIE 2021
PARATUBERCOLOSI	Lista OIE 2021
PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI	Lista OIE 2021
VISNA – MAEDI	Lista OIE 2021

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatorie

NEWCASTLE	Lista OIE 2021
-----------	----------------

Facoltative

INFLUENZA AVIARIA	Lista OIE 2021
SALMONELLOSI	Lista OIE 2021
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE	Lista OIE 2021
LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA	Lista OIE 2021

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie

PESTE AMERICANA	Lista OIE 2021
PESTE EUROPEA	Lista OIE 2021



Facoltative

VARROASI	Lista OIE 2021
ACARIOSI	Lista OIE 2021
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA	Lista OIE 2021
TROPILAEALAPS	Lista OIE 2021

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI EQUIDI**Obbligatorie**

ENCEFALITE EQUINA	Lista OIE 2021
ANEMIA INFETTIVA	Lista OIE 2021

Facoltative

ARTERITE VIRALE	Lista OIE 2021
INFLUENZA EQUINA	Lista OIE 2021

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI**Obbligatorie**

MIXOMATOSI	Lista OIE 2021
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE	Lista OIE 2021

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO

1.9 SETTORI PER I QUALI È AMMISSIBILE IL SOSTEGNO PER LO STRUMENTO DI STABILIZZAZIONE DEL REDDITO

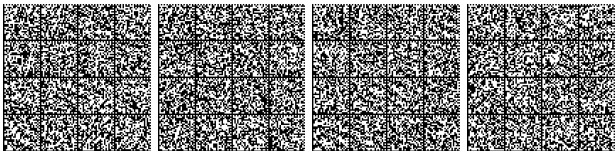
FRUMENTO DURO
OLIVICOLTURA
ORTOFRUTTA
LATTE BOVINO
LATTE OVICAPRINO
AVICOLTURA
RISICOLTURA
SUINICOLTURA
BIETICOLO SACCARIFERO



TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILIO ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	M63	UNITÀ/MQ
ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	M62	UNITÀ/MQ
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M74	100 KG/HA
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M65	100 KG/HA
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M64	100 KG/HA
MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M80	100 KG/HA
MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M82	100 KG/HA
ZUCCA ORNAMENTALE	M61	100 KG/HA
PATATE DI PRIMIZIA	M60	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE – KAKI	M59	UNITA'/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	M58	UNITA'/HA
VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	M57	UNITA'/HA
VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	M56	UNITA'/HA
VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	M81	UNITA'/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	UNITA'/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	M54	UNITA'/HA
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO	M53	UNITA'/HA
ORZO DA SEME IBRIDO	M52	100 KG/HA
FRAGOLINE DI BOSCO	M51	100 KG/HA
ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	M50	100 KG/HA
RADICCHIO/CICORIA DA SEME IBRIDO	M49	100 KG/HA
PORRO DA SEME IBRIDO	M48	100 KG/HA
FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	M47	100 KG/HA
COLZA DA SEME IBRIDO	M46	100 KG/HA
CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	M45	100 KG/HA

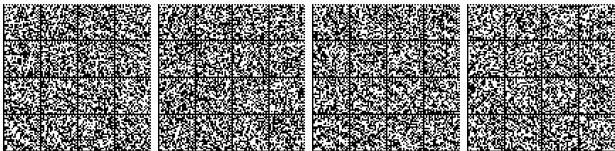
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
CAROTA DA SEME IBRIDO	M44	100 KG/HA
BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	M43	100 KG/HA
CAVOLI DA SEME IBRIDO	M42	100 KG/HA
RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	M41	100 KG/HA
SPINACIO DA INDUSTRIA	M40	100 KG/HA
PISELLI DA INDUSTRIA	M39	100 KG/HA
NETTARINE DA INDUSTRIA	M34	100 KG/HA
MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	M32	100 KG/HA
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	M31	100 KG/HA
RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M29	100 KG/HA
RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M28	100 KG/HA
RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	M26	100 KG/HA
RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	100 KG/HA
PESCHE DA INDUSTRIA	M24	100 KG/HA
ALBICOCCHE DA INDUSTRIA	M22	100 KG/HA
CILIEGIE DA INDUSTRIA	M19	100 KG/HA
MELE CLUB	M17	100 KG/HA
VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	M14	100 KG/HA
VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	M13	100 KG/HA
BARDANA RADICE	M12	100 KG/HA
AGLIONE	M11	100 KG/HA
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	M10	100 KG/HA
COCOMERO MINI	M09	100 KG/HA
CARCIOFO DA INDUSTRIA	M07	CAPOLINO/HA
ALCICHENGI	M06	100 KG/HA
IPERICO	M05	100 KG/HA



TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILIO ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
GIRASOLE DA BIOMASSA Pianta	M04	100 KG/HA
CECE DA SEME	M02	100 KG/HA
PRATO PASCOLO	M01	MQ
PRATO POLIFITA (MQ)	L99	MQ
PASCOLO	L98	MQ
OLIVELLO SPINOSO	L96	100 KG/HA
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L95	100 KG/HA
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L94	100 KG/HA
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L93	100 KG/HA
ALBICOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L92	100 KG/HA
ALBICOCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L91	100 KG/HA
ALBICOCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L90	100 KG/HA
VECCIA DA SEME	L89	100 KG/HA
VECCIA	L88	100 KG/HA
TRITORDEUM	L87	100 KG/HA
TRITICALE DA BIOMASSA	L86	100 KG/HA
TIMO	L85	100 KG/HA
TARASSACO RADICI	L84	100 KG/HA
SORGO DA INSILAGGIO	L83	100 KG/HA
SORGO DA BIOMASSA	L82	100 KG/HA
SOIA DA SEME	L81	100 KG/HA
SOIA DA BIOMASSA	L80	100 KG/HA
SEGALE DA BIOMASSA	L79	100 KG/HA
SCALOGNO DA SEME	L78	100 KG/HA
SALVIA	L77	100 KG/HA

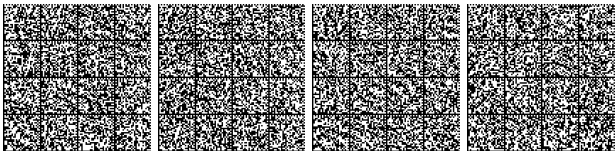
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
RUCOLA	L76	100 KG/HA
ROSMARINO	L75	100 KG/HA
RISO INDICA DA SEME	L74	100 KG/HA
RISO DA SEME	L73	100 KG/HA
PISELLI SECCHI	L72	100 KG/HA
PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	L71	100 KG/HA
PASSIFLORA	L70	100 KG/HA
ORZO DA BIOMASSA	L69	100 KG/HA
ORTICA	L68	100 KG/HA
ORIGANO	L67	100 KG/HA
MENTUCCIA	L66	100 KG/HA
MENTA SEMI	L65	100 KG/HA
MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	L64	100 KG/HA
MENTA DOLCE	L63	100 KG/HA
MELISSA	L62	100 KG/HA
MELISSA SEMI	L61	100 KG/HA
MALVA	L60	100 KG/HA
MAIS DA BIOMASSA	L58	100 KG/HA
MAGGIORANA	L57	100 KG/HA
LUPINELLA DA SEME	L56	100 KG/HA
LIQUIRIZIA RADICE	L55	100 KG/HA
LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	L54	100 KG/HA
GIRASOLE DA BIOMASSA	L53	100 KG/HA
GENZIANA	L52	100 KG/HA
FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	100 KG/HA
FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	100 KG/HA



TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILIO ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	L49	100 KG/HA
FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	100 KG/HA
FIORDALISO	L47	100 KG/HA
FAVINO DA SEME	L46	100 KG/HA
FAVA SECCA	L45	100 KG/HA
FARRO DA SEME	L44	100 KG/HA
FAGIOLINI DA SEME	L43	100 KG/HA
FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	100 KG/HA
FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	100 KG/HA
FAGIOLI SECCHI NANI	L40	100 KG/HA
FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	100 KG/HA
ERBAI DI RAVIZZONE	L38	100 KG/HA
ERBAI DA BIOMASSA	L37	100 KG/HA
ERBA CIPOLLINA	L36	100 KG/HA
ELICRISO	L35	100 KG/HA
CRESCIONE	L34	100 KG/HA
COLZA DA BIOMASSA	L33	100 KG/HA
CILIEGIO ACIDO	L32	100 KG/HA
CAVOLO ROMANESCO	L31	100 KG/HA
CAVOLO RAPA	L30	100 KG/HA
CAVOLO FORAGGIO	L29	100 KG/HA
CAVOLO CINESE	L28	100 KG/HA
CARTAMO	L26	100 KG/HA
CARDO DA SEME	L25	100 KG/HA
CAMELINA SATIVA	M83	100 KG/HA
CAMOMILLA	L24	100 KG/HA

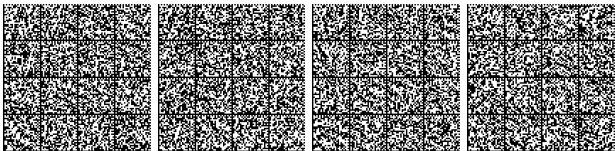
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
BIETOLA ROSSA	L23	100 KG/HA
BARBABIETOLA DA FORAGGIO	L22	100 KG/HA
BARBABIETOLA DA BIOMASSA	L21	100 KG/HA
BAMBU' DA BIOMASSA	L20	100 KG/HA
BAMBU'	L19	100 KG/HA
AVENA DA SEME	L18	100 KG/HA
AVENA DA BIOMASSA	L17	100 KG/HA
ARNICA	L16	100 KG/HA
ANONE	L15	100 KG/HA
ANETO	L14	100 KG/HA
ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	L13	100 KG/HA
ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	100 KG/HA
AGRETTO	L11	100 KG/HA
AGLIO DA SEME	L10	100 KG/HA
PASTONE DI MAIS	L09	100 KG/HA
BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	L08	100 KG/HA
CRISANTEMO DA SEME	L07	100 KG/HA
GERMOGLI DI BAMBU'	L06	100 KG/HA
POMODORINO AL TRE LAVORAZIONI	L05	100 KG/HA
CAPPERO	L04	100 KG/HA
UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L03	100 KG/HA
MANGO	L02	100 KG/HA
FUNGHI DI COLTIVAZIONE	L01	100 KG/MQ
ECHINACEA PARTE AEREA	H99	100 KG/HA
ECHINACEA RADICI	H98	100 KG/HA
FACELIA DA SEME	H97	100 KG/HA



TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILIO ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
ERBA MAZZOLINA DA SEME	H96	100 KG/HA
FESTUCA DA SEME	H95	100 KG/HA
FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	H94	MQ
OLIVO IN VASO	H93	UNITÀ\MQ
VIVAI DI FRUTTICOLE	H92	MQ
TAPPETO ERBOSO	H91	MQ
FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	H90	MQ
SULLA DA SEME	H89	100 KG/HA
BIETOLA DA COSTA DA SEME	H88	100 KG/HA
PIANTINE DI NOCCIOLO	H87	UNITÀ\MQ
BORRAGINE	H86	100 KG/HA
UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	100 KG/HA
UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	100 KG/HA
UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	100 KG/HA
UVA DA VINO COMUNE	H82	100 KG/HA
UVA DA VINO IGP	H81	100 KG/HA
UVA DA VINO DOP	H80	100 KG/HA
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	H79	100 KG/HA
FIENO GRECO	H78	100 KG/HA
LUPPOLO	H77	100 KG/HA
CRESCIONE DA SEME	H76	100 KG/HA
ANICE STELLATO DA SEME	H75	100 KG/HA
ANICE STELLATO	H74	100 KG/HA
UVA DA VINO VARIETALE	H73	100 KG/HA
VIVAI INDUSTRIALI	H71	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	H70	MQ

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H69	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H68	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	H67	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	H66	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	H65	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H64	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H63	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	H62	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	H61	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	H60	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	H59	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	H58	MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	H57	MQ
SEDANO DA SEME	H56	100 KG/HA
CAVOLO NERO	H55	100 KG/HA
BIETA LISCIA DA TAGLIO	H54	100 KG/HA
AVOCADO	H53	100 KG/HA
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	H52	100 KG/HA
FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H51	MQ
OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H50	MQ
FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H49	MQ
OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H48	MQ
FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H47	MQ
OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H46	MQ



TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
LUPINELLA	H45	100 KG/HA
PIANTINE DA ORTO IBRIDE	H44	MQ
PIANTINE DA ORTO STANDARD	H43	MQ
PSILLIO	H42	100 KG/HA
SENAPE BIANCA	H41	100 KG/HA
TRITICALE DA SEME	H40	100 KG/HA
SORGO DA SEME	H39	100 KG/HA
ANETO DA SEME	H38	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE FORESTALI	H37	MQ
GIUGGIOLE	H36	100 KG/HA
MELOGRANO	H35	100 KG/HA
ZAFFERANO BULBI	H34	CADAUNO
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H31	UNITÀ/MQ
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	H30	MQ
RUCOLA DA SEME	H29	100 KG/HA
LINO DA SEME	H28	100 KG/HA
FIORI DI ZUCCHINA	H27	UNITÀ/HA
BASILICO DA SEME	H26	100 KG/HA
ZAFFERANO	H25	G/HA
PEPERONCINO	H24	100 KG/HA
SUGHERETE	H23	100 KG/HA
TRIFOGLIO	H20	100 KG/HA
SULLA	H19	100 KG/HA
LOIETTO	H18	100 KG/HA
LUPINI	H17	100 KG/HA
PATATE DA SEME	H16	100 KG/HA

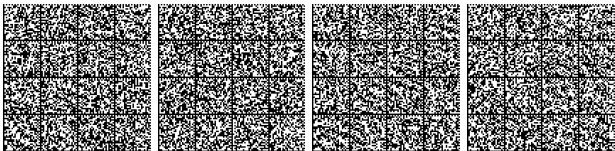
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H15	MQ
GRANO SARACENO	H14	100 KG/HA
FRUMENTO TENERO DA SEME	H13	100 KG/HA
FRUMENTO DURO DA SEME	H12	100 KG/HA
FRUMENTO TENERO	H11	100 KG/HA
FRUMENTO DURO	H10	100 KG/HA
NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	100 KG/HA
LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	100 KG/HA
MANDARINI PRECOCI	H07	100 KG/HA
MANDARANCE PRECOCI	H05	100 KG/HA
LIMONI PRECOCI	H04	100 KG/HA
ARANCE PRECOCI	H02	100 KG/HA
SOIA EDAMAME	D99	100 KG/HA
FAGIOLI DA SEME	D98	100 KG/HA
FAVA DA SEME	D97	100 KG/HA
BUNCHING ONION DA SEME	D96	100 KG/HA
GOJI	D95	100 KG/HA
QUINOA	D94	100 KG/HA
FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	100 KG/HA
CILIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	100 KG/HA
BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	D90	100 KG/HA
UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	100 KG/HA
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	100 KG/HA
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	100 KG/HA
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	100 KG/HA
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	100 KG/HA



TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILIO ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D83	100 KG/HA
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D82	100 KG/HA
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	D81	MQ
ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	D80	MQ
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	100 KG/HA
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	100 KG/HA
MIRTILLI SOTTO RETE	D77	100 KG/HA
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D76	100 KG/HA
FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	100 KG/HA
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	D73	UNITÀ/MQ
CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	100 KG/HA
ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	100 KG/HA
ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	100 KG/HA
ZUCCHINA FIORE	D68	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	D67	UNITÀ/MQ
UVA SPINA	D66	100 KG/HA
SEGALE DA SEME	D65	100 KG/HA
SCALOGNO	D64	100 KG/HA
RISO INDICA	D63	100 KG/HA
RAPA	D61	100 KG/HA
ORZO DA SEME	D60	100 KG/HA
COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	D58	100 KG/HA
NESTI DI VITI (barbatelle)	D57	UNITÀ/MQ
GELSO	D56	100 KG/HA
CICERCHIA	D54	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀMISURE
ARACHIDI	D53	100 KG/HA
CAVOLFIORE DA SEME	D52	100 KG/HA
FINOCCHIO DA SEME	D51	100 KG/HA
BIETOLA ROSSA DA SEME	D50	100 KG/HA
ZUCCHINE DA SEME	D49	100 KG/HA
GIRASOLE DA SEME	D48	100 KG/HA
PISELLO DA SEME	D47	100 KG/HA
CAROTA DA SEME	D46	100 KG/HA
COLZA DA SEME	D45	100 KG/HA
TRIFOGLIO DA SEME	D44	100 KG/HA
PREZZEMOLO DA SEME	D43	100 KG/HA
NOCE PIANTE	D42	UNITÀ/MQ
PIOPPO	D41	CADAUNO
ROSA CANINA	D39	100 KG/HA
NOCI	D38	100 KG/HA
MIRTO	D37	100 KG/HA
POMPELMO	D36	100 KG/HA
KUMQUAT	D35	100 KG/HA
CASTAGNE	D33	100 KG/HA
ZUCCA	D32	100 KG/HA
SEGALE	D31	100 KG/HA
SEDANO	D30	100 KG/HA
RAVANELLO	D29	100 KG/HA
RADICCHIO	D28	100 KG/HA
PORRO	D27	100 KG/HA
PIANTE OFFICINALI	D26	100 kg/ha



TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILIO ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	D25	UNITÀ/MQ
MAIS DOLCE	D24	100 KG/HA
MAIS DA INSILAGGIO	D23	100 KG/HA
LENTICCHIE	D22	100 KG/HA
LATTUGHE/INDIVIE	D21	100 KG/HA
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	D20	UNITÀ/MQ
FINOCCHIO	D19	100 KG/HA
FAVINO	D18	100 KG/HA
FAVA FRESCA	D17	100 KG/HA
FARRO	D16	100 KG/HA
ERBA MEDICA	D15	100 KG/HA
CIPOLLINE	D14	100 KG/HA
CETRIOLI	D13	100 KG/HA
CECI	D12	100 KG/HA
CAVOLO VERZA	D11	100 KG/HA
CAVOLO CAPPUCCIO	D10	100 KG/HA
CAVOLFIOR	D09	100 KG/HA
CAROTA	D08	100 KG/HA
CARDO	D07	100 KG/HA
CANAPA	D06	100 KG/HA
BIETOLA DA COSTA	D05	100 KG/HA
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	100 KG/HA
ASPARAGO	D03	100 KG/HA
AGLIO	D01	100 KG/HA
PREZZEMOLO	C99	100 KG/HA
PISELLO PROTEICO	C96	100 KG/HA

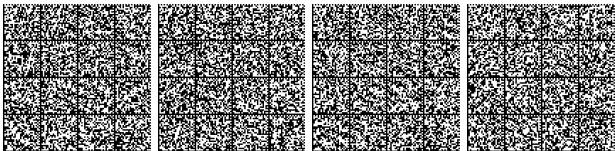
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
ORTICOLE SOTTO SERRA	C95	MQ
ORNAMENTALI SOTTO SERRA	C94	MQ
MIGLIO	C93	100 KG/HA
LOIETTO DA SEME	C92	100 KG/HA
LINO	C91	100 KG/HA
ERBAI MISTI	C89	100 KG/HA
ERBAI DI LEGUMINOSE	C88	100 KG/HA
ERBAI DI GRAMINACEE	C87	100 KG/HA
CORIANDOLO DA SEME	C86	100 KG/HA
CORIANDOLO	C85	100 KG/HA
CANAPA DA SEME	C84	100 KG/HA
CANAPA INFIORESCENZA	M03	100 KG/HA
CAVOLO BROCCOLO	C83	100 KG/HA
BASILICO	C82	100 KG/HA
ANICE	C80	100 KG/HA
ZUCCA DA SEME	C79	100 KG/HA
SPINACIO DA SEME	C78	100 KG/HA
RAVANELLO DA SEME	C77	100 KG/HA
RAPA DA SEME	C76	100 KG/HA
PORRO DA SEME	C75	100 KG/HA
LATTUGHE DA SEME	C74	100 KG/HA
INDIVIA DA SEME	C73	100 KG/HA
CIPOLLA DA SEME	C72	100 KG/HA
RADICCHIO/CICORIA DA SEME	C71	100 KG/HA
CETRIOLI DA SEME	C70	100 KG/HA
CAVOLI DA SEME	C69	100 KG/HA



TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILIO ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

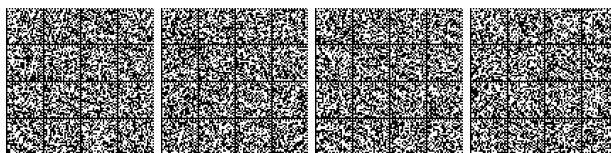
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
ERBA MEDICA DA SEME	C68	100 KG/HA
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	C67	100 KG/HA
MORE	C66	100 KG/HA
VIVAI DI PIOPPI	C65	UNITÀ/MQ
CEDRO	C64	100 KG/HA
BERGAMOTTO	C63	100 KG/HA
RIBES	C62	100 KG/HA
MANDORLE	C61	100 KG/HA
SATSUMA	C60	100 KG/HA
NOCCIOLE	C59	100 KG/HA
MELANZANE	C58	100 KG/HA
PISTACCHIO	C57	100 KG/HA
SPINACIO	C56	100 KG/HA
VIVAI DI PIANTE DA OLIVO	C55	MQ
CIPOLLE	C54	100 KG/HA
LAMPONE	C52	100 KG/HA
MIRTILLO	C51	100 KG/HA
ZUCCHINE	C50	100 KG/HA
TRITTALE	C49	100 KG/HA
GIRASOLE	C48	100 KG/HA
FAGIOLINI	C47	100 KG/HA
PISELLI FRESCHI	C46	100 KG/HA
FAGIOLI FRESCHI	C45	100 KG/HA
FICHI	C44	100 KG/HA
AVENA	C43	100 KG/HA
FICO D'INDIA	C42	100 KG/HA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
OLIVE OLIO	C41	100 KG/HA
OLIVE TAVOLA	C40	100 KG/HA
MAIS DA SEME	C39	100 KG/HA
FRAGOLE	C38	100 KG/HA
CILIEGIE	C37	100 KG/HA
CACHI	C36	100 KG/HA
PATATE COMUNI	C35	100 KG/HA
MELONI	C34	100 KG/HA
COCOMERO	C33	100 KG/HA
COLZA	C32	100 KG/HA
SOIA	C31	100 KG/HA
SORGO	C30	100 KG/HA
ORZO	C29	100 KG/HA
CARCIOFO	C27	CAPOLINO/HA
MANDARINI MEDIO - TARDIVI	C26	100 KG/HA
MANDARANCE	C25	100 KG/HA
LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	C24	100 KG/HA
ARANCE MEDIO TARDIVE	C23	100 KG/HA
PEPERONI	C22	100 KG/HA
VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	C21	UNITÀ/HA
UVA DA TAVOLA	C19	100 KG/HA
TABACCO	C18	100 KG/HA
SUSINE PRECOCI	C17	100 KG/HA
SUSINE	C16	100 KG/HA
RISO	C15	100 KG/HA
POMODORO PELATO	C14	100 KG/HA



TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI	CODICE	UNITÀ MISURE
POMODORO DA TAVOLA	C13	100 KG/HA
POMODORO CONCENTRATO	C12	100 KG/HA
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	C11	UNITÀ/HA
PESCHE PRECOCI	C10	100 KG/HA
PESCHE	C09	100 KG/HA
PERE PRECOCI	C08	100 KG/HA
PERE	C07	100 KG/HA
NETTARINE PRECOCI	C06	100 KG/HA
NETTARINE	C05	100 KG/HA
MELE	C04	100 KG/HA
MAIS DA GRANELLA GENERICO	C03	100 KG/HA
ALBICOCCHE	C02	100 KG/HA
ACTINIDIA POLPA VERDE	C01	100 KG/HA
UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M84	100 KG/HA
UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M85	100 KG/HA



ALLEGATO 3

DEFINIZIONI

1 - Definizioni generali

Polizze assicurative: all'interno del Piano si intendono le polizze assicurative agevolate a copertura dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli allevamenti e alle strutture aziendali agricole, causati da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e infestazioni parassitarie, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni.

Fondi di mutualizzazione: all'interno del Piano si intendono i Fondi per rischi climatici e sanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni.

Fondo per la stabilizzazione del reddito settoriale: all'interno del Piano si intendono i Fondi per la tutela del reddito settoriale di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all'art. 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni.

Reddito settoriale: somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione di un dato settore sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione (ref. Metodologia per il calcolo del reddito di cui all'allegato 10).

2 - Definizioni di eventi e garanzie

I - Eventi avversi

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta a seguito di piogge alluvionali o sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Sirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche

l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti, negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

II - Garanzie

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche: si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'art. 3, comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie.

La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata.

III - Garanzie zootecnia

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte: riduzione della produzione di latte nel periodo estivo dovuta a valori termoisogrmetrici elevati, misurabili come superamento, nella provincia/Comune di riferimento, dei valori di THI critici (THI diurno >78 e THI notturno >68) per un periodo superiore a 5 giorni, che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata, e comunque nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:

Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;

Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;

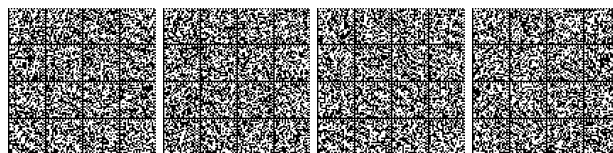
2) La secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura:

Siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina, come definite al precedente punto 2.1 - Eventi avversi.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di, piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: costo per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione e la distruzione delle carcasse di animali, al netto dell'eventuale valore residuo recuperato, per le cause richiamate all'art. 5, comma 1, del presente Piano.



POLIZZE SPERIMENTALI

1. Definizioni generali

a) polizze ricavo:	si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la riduzione della resa a causa delle avversità ammesse alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3, comma 2, lettera a), del presente Piano, e la riduzione del prezzo di mercato;
b) riduzione di resa:	è la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata, nei termini previsti dal Piano Assicurativo Individuale (PAI) ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore.
c) riduzione di prezzo:	è la differenza tra il prezzo di mercato, determinato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato, e il prezzo determinato ai sensi dell'articolo 127, comma 3 della legge n. 388/2000 e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;
d) resa effettiva:	si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito e/o dal modello matematico della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio;
e) polizze indicizzate o <i>index based</i> :	si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e/o qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice. La riduzione di resa quantitativa e/o qualitativa può essere stimata al momento del raccolto attraverso i modelli matematici relativi all'impresa e i dati forniti dall'oracolo ed è determinata in relazione all'andamento climatico avverso e/o alla gravità della fitopatologia, in questo caso, stimata sulla base dell'indice biologico. Il danno è correlato all'andamento climatico avverso e/o alla predisposizione dell'ambiente alle infezioni, che determina o un effettivo danno da parte del patogeno o un impegno straordinario da parte dell'agricoltore nella gestione della malattia, documentato nel quaderno di campagna tenuto con modalità elettronica tale da permettere la certificazione e la notarizzazione dei dati all'interno della Blockchain/DLT o stabilito mediante criteri contrattualmente pattuiti.
f) indice meteorologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, nonché l'umidità relativa dell'aria e la bagnatura fogliare,



	riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione. I parametri (medie e/o superamento dei livelli prestabiliti) devono essere determinati in periodi temporali, anche infrannuali, idonei ad osservare l'effettivo rischio assicurato, anche in relazione alle diverse fasi fenologiche della specie coltivata.
g) indice biologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di uno o più parametri predefiniti ,quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;
h) andamento climatico avverso	indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.

A - POLIZZE RICAPO

2. Regime di aiuto

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, con decreto 23 marzo 2017 è stato istituito un regime di aiuto finalizzato al sostegno di polizze agricole agevolate sperimentali.
2. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze innovative a copertura del rischio inerente alla variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite delle risorse disponibili.

3. Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2022, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, si considerano assicurabili con polizze sperimentali le produzioni di frumento duro generico (codice H10, ID varietà 1) e di frumento tenero generico (codice H11, ID varietà 2) a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1, punto 1.2, del presente Piano (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie) e del rischio prezzo a garanzia del ricavo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi

1. I valori assicurabili, con polizze sperimentali, delle produzioni di frumento di cui al paragrafo 3, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni.



2.	I prezzi di cui al punto 1 devono intendersi come prezzi massimi, nell'ambito dei quali le parti possono stabilire anche prezzi inferiori.
3.	I valori assicurabili delle produzioni di cui al paragrafo 3 devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015.

5. Requisiti delle polizze sperimentali sui ricavi

1.	Ai fini del risarcimento, gli schemi di polizza, devono prevedere una soglia di riduzione del ricavo superiore al 20% da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per Comune del prodotto frumento di cui all'allegato 1, punto 1.1.
2.	La quantificazione del danno è valutata, per quanto riguarda la riduzione di resa, con riferimento al momento della raccolta come differenza (espressa in 100 Kg. per ettaro di prodotto), tra resa assicurata e resa effettiva, come definita al paragrafo 1, lettera d), e, per quanto riguarda la riduzione di prezzo, come differenza tra il prezzo assicurato ed il prezzo di mercato come definita al paragrafo 1, lettera c).
3.	Il risarcimento, inteso come riduzione del ricavo, è dato dalla differenza tra il valore della produzione assicurata (resa media per prezzo di assicurazione) e il valore della produzione nell'anno oggetto di assicurazione (resa effettiva per prezzo di mercato).

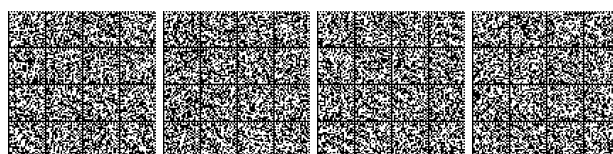
6. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali sui ricavi

1.	Sulle polizze sperimentali di cui alla presente sezione A è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all'allegato 7 - metodologia di calcolo dei parametri contributivi – colture – con l'applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie di polizze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), e d), e delle agevolazioni per i nuovi assicurati, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.
2.	Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo non può in ogni caso superare il valore di 25.
3.	Il contributo erogato ai singoli beneficiari concorre alla determinazione del massimale pari a 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto per gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

B - POLIZZE INDEX BASED

7. Definizioni, produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali index based

1. Definizioni:	
1. DANNO	Il danno è correlato all'andamento climatico avverso e/o alla predisposizione dell'ambiente alle infezioni, che determina o un effettivo danno da parte del patogeno.
2. BAGNATURA FOGLIARE	Si intende la bagnatura delle foglie causata da idrometeore; se ne misura la persistenza nel tempo (ore di bagnatura per giorno), come causa in grado di favorire lo sviluppo della fitopatia.
3. BLOCKCHAIN/DLT	È la tecnologia basata su registri condivisi, distribuiti tra nodi, accessibile simultaneamente, architetturelmente decentralizzato su basi crittografiche in grado di consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati protetti da



	crittografia. Le informazioni registrate sono immutabili, non alterabili e verificabili dai soggetti autorizzati.
4. FITOPATIA	Il termine indica una generica malattia di una pianta.
5. IDROMETEORE	Indica tutti i fenomeni di condensazione e di precipitazione dell'umidità atmosferica sotto forma di particelle di acqua liquide o solide.
6. MODELLO MATEMATICO	È il modello che calcola l'andamento climatico avverso e l'indice di pressione della fitopatia in base ai dati meteorologici rilevati per le coordinate geografiche della coltura e per le classi di precocità e tenuto conto stadio fenologico in cui si trova la coltura al momento del superamento dei parametri.
7. INDICE DI PRESSIONE DELLE FITOPATIE	Si intende un indice che esprime quanto le condizioni meteorologiche siano favorevoli per lo sviluppo di una fitopatia; l'indice è calcolato per la classe di precocità della varietà mediante un modello matematico che tiene conto dell'effetto sulla biologia ed epidemiologia dell'agente causale della fitopatia prodotto dalle condizioni meteorologiche rilevate per le coordinate geografiche di riferimento.
8. CLASSE DI PRECOCITA'	Indica la suddivisione delle varietà o cultivar in tre classi (precoce, media, tardiva) sulla base dell'epoca delle principali fasi di sviluppo della pianta (fasi fenologiche) riferite ad ogni specie coltivata.
9. ORACOLO	È una fonte indipendente ed esterna – indicata nel contratto – che fornisce le informazioni necessarie alla verifica del parametro riportato in polizza, la cui variazione determina l'entità del danno. Viene interrogato automaticamente dopo la sottoscrizione dello smart contract e i dati ottenuti sono notarizzati all'interno della Blockchain/DLT ovvero mediante criteri contrattualmente pattuiti.
10. PRECIPITAZIONI	Si intende l'acqua meteorica che raggiunge il suolo sotto forma di pioggia; viene misurata in millimetri rapportati all'unità di tempo
11. SMART CONTRACT	È un programma informatico che opera su tecnologie blockchain la cui esecuzione vincola automaticamente le parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Lo smart contract può utilizzare informazioni acquisite tramite oracoli e/o fornite dal contraente. Lo smart contract e i suoi dati, compresi quelli necessari per alimentare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), sono notarizzati sulla Blockchain/DLT a garanzia dell'immutabilità delle condizioni stabilite tra l'impresa, il contraente e l'assicurato.
12. TEMPERATURA DELL'ARIA	Temperatura dell'aria espressa in °C.
13. UMITA' RELATIVA	Si intende l'umidità relativa dell'aria espressa in percentuale.
14. VARIABILI METEOROLOGICHE	Costituiscono i dati relativi all'indice meteorologico previsto dalla polizza, ovvero, i dati orari di bagnatura fogliare, precipitazioni, temperatura dell'aria e umidità relativa, usati dal modello matematico per il calcolo dello scostamento, positivo o negativo, rispetto all'indice meteorologico, ovvero, dell'indice



	di pressione della fitopatìa; i dati sono forniti dall'oracolo per le coordinate geografiche della coltura.
--	---

2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2022, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, si considerano assicurabili con polizze sperimentali *index based* le produzioni zootecniche dei bovini e delle api di cui all'allegato 1 punto 1.7 e i rischi di mancata produzione di latte e di miele per eventi meteorologici di cui al punto 1.8, nonché le produzioni di cereali, foraggiere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee, uva da vino, nocciolo, ed olive di cui all'allegato 1, punto 1.1, a fronte dei rischi dovuti dagli andamenti climatici avversi, come definiti al paragrafo 1, lettera h), del presente allegato, a cui possono essere aggiunti i rischi di cui all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), secondo le diverse combinazioni previste al Capo II, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e f) del presente piano.
3. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze sperimentali *index based* di cui al punto precedente è posta a carico dello stanziamento di bilancio per gli interventi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite delle risorse disponibili.

8. Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali *index based*

1. Si fa riferimento a quanto riportato all'articolo 7, commi 1 e 2.

9. Requisiti delle polizze sperimentali *index based*

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo gli schemi delle polizze sperimentali *index based*, predisposti anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali basate su blockchain/DLT devono prevedere:
 - una perdita di produzione per l'accesso al risarcimento superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune;
 - un metodo di calcolo del danno che consenta di determinare le perdite effettive in un determinato anno e valutati con criteri predeterminati contrattualmente pattuiti:
 - a) a causa di un andamento climatico avverso e/o alla gravità della fitopatìa, come definito al paragrafo 1, lettera h), del presente allegato, la misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:
 - i. indici biologici, come definiti al paragrafo 1, lettera g) (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure
 - ii. indici meteorologici, di cui al paragrafo 1, lettera f) (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale;
 - b) Se previsti nella polizza, a causa degli eventi di cui all'allegato 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), con le modalità stabilite all'articolo 3, commi 4, 5 e 6;
 - la conformità alle altre disposizioni contenute nel presente decreto e nelle altre norme vigenti in materia.

10. Sostegno e massimali delle polizze sperimentali *index based*

1. Sulle polizze sperimentali *index based* è concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolata secondo le modalità stabilite all'allegato 7 - metodologia di calcolo dei parametri contributivi – colture – con l'applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie di polizze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e



d), e delle agevolazioni per i nuovi assicurati, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale.
2. Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo non può in ogni caso superare il valore di 25.

11. Controlli

1. L'Organismo pagatore AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è incaricato di svolgere i controlli previsti dal decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni e dal presente Piano.
2. Nell'ambito del sistema integrato di gestione del rischio, sono effettuate da AGEA le verifiche del rispetto dei massimali previsti al paragrafo 6 punto 3 e i controlli finalizzati ad evitare sovracompenzazioni o pagamenti indebiti, anche con riferimento ai contributi concessi nell'ambito del PSRN 2014/2022.

ALLEGATO 5

Metodologia di calcolo degli *standard value*

Calcolo degli *standard value* delle produzioni vegetali

Gli *Standard Value* (valori unitari *standard*) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

a) su analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche;

b) sui disciplinari di produzione per i prodotti tutelati da marchi a indicazione geografica e a denominazione di origine protetta.

Con riferimento al punto a), per il calcolo della componente produttiva di riferimento per unità di superficie di ciascuna delle 5 annualità aggiornato almeno con cadenza triennale, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013, sono utilizzate in ordine di priorità ed i base ai dati disponibili:

1. le produzioni medie, aumentate di una deviazione *standard*, per unità di superficie assicurate a livello di comune;

2. le produzioni medie, aumentate di una deviazione *standard*, per unità di superficie assicurate a livello di provincia, in assenza di un numero minimo di occorrenze per comune;

3. le produzioni medie, aumentate di una deviazione *standard*, per unità di superficie assicurate a livello di regione, in assenza di un numero minimo di occorrenze per provincia;

4. le produzioni medie, aumentate di una deviazione *standard*, per unità di superficie assicurate a livello nazionale, in assenza di un numero minimo di occorrenze per regione.

La metodologia prevede in ogni caso che i dati provenienti dalle base dati statistiche siano comunque validati e congruiti sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico e sulla base di eventuali disciplinari di produzione. Le produzioni così determinate, o lo *Standard Value*, sono oggetto di consultazione con le regioni/province autonome per le valutazioni di competenza.

Per i calcoli di cui ai punti da 1 a 4 si utilizzano i dataset delle polizze agricole agevolate acquisiti nel sistema informativo SGR/SIAN.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello *Standard Value* è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali.

Calcolo degli *standard value* delle produzioni zootecniche

Gli *Standard Value* (valori unitari *standard*) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

a) su analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali;

b) su parametri *standard* che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione.

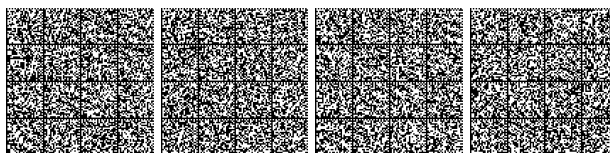
Per il calcolo della componente produttiva di riferimento per capo sono utilizzate per il latte a partire dalla campagna 2016, annualmente, le produzioni di riferimento elaborate a livello territoriale sulla base di analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali per le varie specie almeno degli ultimi tre anni. Per le specie da carne, da uova e del prodotto miele le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base di parametri *standard* che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale quali: numero dei nascituri per ciclo di produzione annuo, cicli produttivi annui, peso vivo alla fase/macellazione.

Le produzioni così determinate, o lo *Standard Value*, sono oggetto di consultazione con le regioni/province autonome per le valutazioni di competenza.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello *Standard Value* è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o specie/razza o gruppo di razze.

Normalizzazione in presenza di rese anomale

In presenza di rese anomale (significativamente divergenti e solitamente più alte rispetto a quelle dello stesso territorio-prodotto) sono previste verifiche ed eventuali correttive attraverso procedure stabilite dall'Autorità di gestione del programma.



— 87 —



Metodologia di calcolo dei parametri contributivi

Colture

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione area territoriale/prodotto/combinazioni di eventi (secondo la classificazione di cui all'allegato 8), calcolata con la seguente formula:

$$[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno}) / (\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$$

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno 5 aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/ prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno di 3 Compagnie di assicurazione o da meno di 5 aziende assicurate si applica il parametro contributivo della Provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;
2. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, sia inferiore all'85% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino all'85% del premio assicurativo;
3. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

Produzioni zootecniche

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento e la tipologia produttiva, calcolata con la seguente formula:

$$[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno}) / (\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$$

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo.

Strutture

Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media regionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula:

$$[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno}) / (\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$$

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo.

Nuovi assicurati

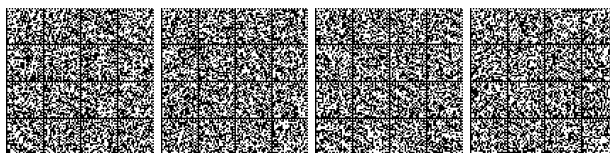
Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA.

Limiti massimi

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, per la tipologia di polizze di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* e *f)*, il parametro contributivo massimo è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, neri di vite, piante di vite portinnesto, vivaia di vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti.

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15; il parametro contributivo massimo delle produzioni apistiche per la campagna assicurativa 2022, qualora le garanzie includano la «mancata produzione di miele», è pari a 20.

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 2.



Elenco delle combinazioni di eventi utili ai fini del calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo

COMBINAZIONE DI EVENTI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI NEVE SBALZI TERMICI GRANDINE VENTI FORTI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECESSO DI PIOGGIA	7	PACCHETTO A (avv. catastrofali + avv. di frequenza + avv. accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI NEVE ECESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	8	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI NEVE	9	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA ECESSO DI PIOGGIA	10	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA GRANDINE	11	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA VENTI FORTI	12	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI NEVE ECESSO DI PIOGGIA	13	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)



COMBINAZIONE DI EVENTI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA GRANDINE ECCESSO DI NEVE	14	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)
VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE GELO E BRINA ALLUVIONE SICCITA'	15	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)
ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE GELO E BRINA SICCITA' GRANDINE ALLUVIONE	16	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA	17	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE GRANDINE VENTI FORTI	18	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)
ALLUVIONE GELO E BRINA ECCESSO DI PIOGGIA SICCITA' GRANDINE	19	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA	20	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA	21	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)



COMBINAZIONE DI EVENTI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI		
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA GRANDINE VENTI FORTI	22	PACCHETTO B (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza)
GRANDINE COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI SBALZI TERMICI ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE	81	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
GRANDINE VENTI FORTI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE	82	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
GRANDINE VENTI FORTI SBALZI TERMICI ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE	83	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE	84	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI NEVE	85	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
VENTI FORTI GRANDINE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI NEVE	86	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)



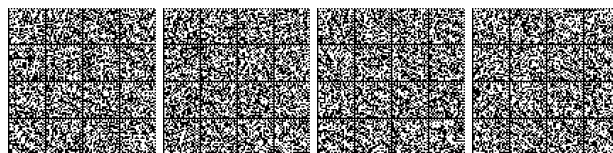
COMBINAZIONE DI EVENTI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI	87	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI GRANDINE ECCESSO DI PIOGGIA	88	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
COLPO DI SOLE VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE	89	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI ECCESSO DI NEVE GRANDINE ECCESSO DI PIOGGIA	90	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE	91	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI SBALZI TERMICI	92	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE	93	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
VENTI FORTI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE ECCESSO DI NEVE	94	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI GRANDINE VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE	95	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
GRANDINE SBALZI TERMICI	96	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)



COMBINAZIONE DI EVENTI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI NEVE		
SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE	97	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
VENTI FORTI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE ECCESSO DI PIOGGIA	98	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI GRANDINE	99	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE SBALZI TERMICI ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE	100	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE SBALZI TERMICI ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI	101	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI GRANDINE	102	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE ECCESSO DI PIOGGIA	103	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
VENTI FORTI ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE	104	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE	105	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE	106	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)



COMBINAZIONE DI EVENTI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
VENTI FORTI GRANDINE ECCESSO DI NEVE	107	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE ECCESSO DI NEVE	108	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI GRANDINE ECCESSO DI NEVE	109	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE	110	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
ECCESSO DI NEVE SBALZI TERMICI VENTI FORTI	111	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI NEVE	112	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
VENTI FORTI GRANDINE ECCESSO DI PIOGGIA	113	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE	114	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI GRANDINE ECCESSO DI PIOGGIA	115	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI ECCESSO DI PIOGGIA	116	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI VENTI FORTI ECCESSO DI PIOGGIA	117	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI PIOGGIA	118	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)



COMBINAZIONE DI EVENTI	CODICE COMBINAZIONE DI EVENTI	PACCHETTO DI APPARTENENZA
COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI GRANDINE	119	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI VENTI FORTI GRANDINE	120	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE	121	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI	122	PACCHETTO C (almeno tre delle avversità di frequenza/accessorie)
ALLUVIONE GELO E BRINA SICCITA'	38	PACCHETTO D (avv. catastrofali)
RICAVO	123	PACCHETTO E (sperimentali)
INDEX BASED	124	PACCHETTO E (sperimentali)
ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA	125	PACCHETTO F (due avversità di frequenza)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE	126	PACCHETTO F (due avversità di frequenza)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI	127	PACCHETTO F (due avversità di frequenza)
ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE	128	PACCHETTO F (due avversità di frequenza)
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI	129	PACCHETTO F (due avversità di frequenza)
GRANDINE VENTI FORTI	130	PACCHETTO F (due avversità di frequenza)

ALLEGATO 9

Metodologia «trigger» per l'attivazione del Fondo IST

Con riferimento ai fondi per la stabilizzazione del reddito (IST), il PSRN 2014-2022 stabilisce che per le perdite determinate da condizioni di mercato dei prodotti agricoli e dei relativi *input*, la variazione delle condizioni di mercato deve essere riscontrabile sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. Lo stesso PSRN dispone inoltre che l'Autorità di gestione, ovvero la Direzione generale dello sviluppo rurale del MIPAAF deve fornire supporto nel reperimento delle informazioni di mercato.

A tal fine, l'Autorità di gestione del PSRN 2014-2022, con il supporto tecnico dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), monitora gli andamenti del mercato e rileva il «*trigger event*», ossia l'avvenuta variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo superiore al 15% del reddito medio del triennio precedente. Le variazioni di reddito per settore sono monitorate da ISMEA sulla base di una rilevazione mensile dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei mezzi correnti di produzione per le voci di costo più volatili e più rappresentative per la produzione di riferimento.

A cadenza trimestrale ISMEA effettua il calcolo del reddito medio unitario (dato dalla differenza tra ricavi e costi unitari dell'anno mobile) e confronta tale valore con la media del triennio (mobile) precedente per calcolarne la variazione.

La rilevazione sarà resa disponibile mediante pubblicazione sul sito del MIPAAF. Le richieste di risarcimento da parte degli agricoltori per le perdite di reddito superiori alla soglia del 20% potranno essere avanzate ai fondi settoriali per la stabilizzazione del reddito in tutti i casi in cui sia stato accertato dal Soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione sulla base dei dati di monitoraggio forniti dall'Autorità di gestione (*trigger event*), anche indipendentemente dalla citata pubblicazione.

In mancanza delle informazioni di mercato derivanti dal citato sistema di monitoraggio ovvero nei casi in cui pur in presenza di dati sulle dinamiche di mercato non dovesse verificarsi il «*trigger event*», la dimostrazione dello stato di crisi può essere accertata direttamente dal Soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione anche sulla base di dati amministrativi (es. fatture di vendita o di acquisto), nel caso in cui i documenti disponibili dimostrino che il fenomeno rilevato si sia verificato in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale.

A tal fine, il Soggetto gestore del fondo di mutualizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, è tenuto a definire preventivamente i criteri per la determinazione delle perdite economiche o dei drastici cali di reddito (perdite di reddito superiori alla soglia del 20%) individuando un indicatore idoneo a determinare i casi di crisi verificatasi «in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale».



Metodologia per la determinazione del reddito rilevante ai fini dello strumento di stabilizzazione del reddito (IST)

Premessa

Considerato che ai sensi dell'articolo 15 del presente Piano sono ammissibili al sostegno esclusivamente i fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale, la metodologia di calcolo del reddito di seguito illustrata deve essere applicata tenendo conto della necessità di determinare l'effettivo ammontare dei ricavi e dei costi specifici del settore di riferimento, escludendo i componenti positivi e negativi di reddito riconducibili ad altre attività produttive esercitate dall'azienda agricola.

Pertanto, per la determinazione della componente positiva di reddito devono essere computati esclusivamente i ricavi di vendita riconducibili al settore specifico di riferimento del fondo settoriale IST, stornando dal conteggio gli eventuali ricavi derivanti da altre produzioni commercializzate dall'impresa agricola.

Allo stesso modo, per la determinazione della componente negativa di reddito devono essere imputati i soli costi specifici di settore. Le voci di costo di carattere generale o inerenti a fattori della produzione impiegati in più processi produttivi, non strettamente riconducibili ad uno specifico settore, (es. carburanti) devono essere attribuite al computo totale dei costi secondo un criterio di proporzionalità.

1. IL RISULTATO DI REDDITO E I SUOI MARGINI

Poiché l'attivazione dell'agevolazione nell'ambito dell'IST si realizza al verificarsi di una rilevante contrazione del reddito aziendale nel confronto con il reddito medio del triennio precedente (o della media triennale calcolata sul quinquennio escludendo il valore più basso e quello più elevato), particolare e fondamentale attenzione è attribuita alla formazione del reddito di esercizio e alla definizione delle singole voci che lo compongono.

La grandezza di reddito considerata ai fini dell'attivazione dell'agevolazione, come indicato nel PSRN, è approssimabile al "valore aggiunto agricolo". Tale valore si ottiene sommando ai ricavi di vendita dei prodotti agricoli i premi in conto produzione e sottraendo i costi attribuibili a tali prodotti, definiti come *input variable costs*, le imposte e tasse.

Gli *input variable costs* comprendono tutti quei costi sostenuti per i fattori esterni all'azienda, corrispondenti a merci e servizi che danno un contributo alla produzione del prodotto e alle successive fasi che si concludono con la vendita del prodotto. Restano esclusi dal calcolo del "valore aggiunto agricolo" i costi relativi alla manodopera, gli ammortamenti dei beni durevoli impiegati in azienda e le spese generali dell'azienda.

Tale grandezza di reddito esprime il valore aggiunto creato dall'impresa a seguito dell'impiego dei fattori esterni nella produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al lordo di una parte dei costi (manodopera e ammortamenti) ancorché direttamente attribuibili alla fase di produzione agricola.

Il valore così ottenuto misura il grado di efficienza del processo produttivo aziendale e non risulta influenzato dalla struttura aziendale o dalle scelte aziendali operate esclusivamente per fini fiscali (come ad esempio la scelta della durata di ammortamento dei beni pluriennali).

Lo schema che segue riporta le voci che conducono al calcolo del *valore aggiunto agricolo* e del reddito operativo, quest'ultimo espressione del risultato della gestione caratteristica dell'attività agricola.



Descrizione	
	Ricavi di vendita
+	Rettifiche in aumento
-	Rettifiche in diminuzione
=	Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli
	Acquisti materie prime
-	Δ rimanenze materie prime
=	Consumo materie prime
+	Altri costi di produzione e commercializzazione
+	Rettifiche in aumento
-	Rettifiche in diminuzione
=	Costo della produzione (esclusi fattori interni)
-	Δ prodotti finiti e semilavorati
-	Costo agricolo della produzione venduta
=	VALORE AGGIUNTO AGRICOLO
	Costo del personale
+	Quote ammortamenti
-	Costo dei fattori interni
-	Altre spese generali e costi amministrativi
=	REDDITO OPERATIVO

Il valore aggiunto agricolo si ottiene sottraendo ai *Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli* il *Costo agricolo della produzione venduta*.

Sottraendo a tale valore i costi dei fattori interni (manodopera e ammortamenti), i costi amministrativi e le spese generali si ottiene il reddito operativo dell'attività agricola.

Infine, si precisa che restano esclusi dal calcolo del reddito ai fini IST tutti i ricavi e costi relativi alle attività connesse all'attività agricola e quelle riconducibili alle gestioni accessorie (proventi finanziari, interessi passivi, proventi straordinari ecc.).

Le imprese agricole tenute alla redazione del bilancio di esercizio, disponendo di una solida base documentale di carattere contabile e fiscale, possono pervenire, senza incorrere in eccessivi aggravii amministrativi, ad una puntuale definizione dei valori riportati nello schema sovrastante. Al contrario, le aziende assoggettate a regimi contabili e fiscali semplificati, avendo a disposizione una limitata documentazione di supporto, potrebbero risultare impossibilitate a determinare correttamente l'ammontare delle voci di costo rilevanti ai fini del calcolo del valore aggiunto agricolo.

Alla luce di tali considerazioni, si individua di seguito una metodologia di calcolo del reddito rilevante ai fini dell'Income Stabilization Tool (IST) articolata su due livelli: un metodo di calcolo puntuale del reddito per le imprese agricole tenute alla redazione del bilancio di esercizio, con attestazione documentale delle voci di ricavo e di costo; una metodologia semplificata per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, con l'obbligo di attestare i ricavi con le medesime modalità previste per le aziende dotate di bilancio ma con la possibilità di ricorrere ad indici di costo per la quantificazione delle componenti negative di reddito.



METODO DI CALCOLO DEL REDDITO PER LE IMPRESE CON BILANCIO

1.1 Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli

La prima voce di reddito è costituita dai Ricavi netti dei prodotti agricoli. Per la determinazione di tale valore sono da conteggiare ai fini del calcolo del reddito valido per l'IST i ricavi (attestati da fatture di vendita) relativi alla vendita di prodotti ottenuti attraverso la coltivazione del fondo o l'allevamento di animali e i ricavi delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali. Sono invece escluse dal calcolo del reddito le attività connesse ovvero le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi e le operazioni accessorie rispetto all'attività agricola propriamente detta (vendita di beni strumentali, locazione di beni ecc.).

Le due voci successive previste nello schema di reddito attengono alle rettifiche in aumento e in diminuzione da operare rispetto al valore dei ricavi così determinato. Tali rettifiche si rendono necessarie per il duplice fine di escludere le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dello strumento IST e di ricondurre le operazioni di vendita al principio di competenza economica. Si applica pertanto il principio secondo il quale il ricavo è da ritenersi di competenza dell'esercizio entro il quale il prodotto risulta trasferito per la vendita. Pertanto, sono da considerarsi di competenza dell'esercizio:

- i ricavi relativi ai prodotti ceduti entro l'anno attraverso la vendita, il conferimento/deposito in conto lavorazione o trasformazione e altra cessione;
- il valore dei premi c/produzione che trovano correlazione con la produzione dell'anno, con esclusione di quelli relativi ai prodotti o attività che non rientrano nel campo di applicazione della misura IST.

Lo schema che segue riporta il dettaglio delle possibili rettifiche in aumento e in diminuzione.

Descrizione	Dettaglio	Riferimento
Ricavi di vendita	Totale dei ricavi da attività agricola primaria e trasformazione (esclusi ricavi da attività connesse)	Fatture o unica fattura riepilogativa, Dichiarazione IVA, Conto economico
Rettifiche in aumento (+)	Conferimenti a organizzazioni di produttori o cooperative Conto lavorazione/trasformazione Premi e altri aiuti pubblici Altri ricavi	Fatture, DDT, ricevute di conferimento Ricevute di conferimento, fatture Fascicolo, dichiarazione AGEA
Rettifiche in diminuzione (-)	Fatturazione di conferimenti di anni precedenti Fatturazione da altra cessione di anni precedenti Altre variazioni in diminuzione Ricavi da attività connesse o accessorie	Fatture anno corrente Fatture anno corrente Fatture anno corrente Fatture e corrispettivi
= Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli		

Le rettifiche in aumento consistono in:

- **Conferimenti di prodotto ad organizzazioni di produttori o cooperative** che alla fine dell'anno non risultano ancora fatturati e relativi a prodotti destinati ad essere venduti entro l'anno successivo;



- **Conferimenti di prodotto per conto lavorazioni e trasformazioni** che alla fine dell'anno non risultano ancora fatturati e relativi a prodotti destinati ad essere venduti entro l'anno successivo;
- **Premi ed altri aiuti pubblici** che trovano correlazione con la produzione dell'anno;
- **Altri ricavi**¹

Le rettifiche in diminuzione sono:

- **Fatturazioni effettuate nell'anno ma relative a conferimenti di anni precedenti;**
- **Fatturazioni effettuate nell'anno ma relative a cessioni di anni precedenti;**
- **Ricavi da attività connesse o attività non propriamente agricole;**
- **Altre variazioni in diminuzione per ricavi competenza di anni precedenti in quanto il processo e la cessione del prodotto risulta perfezionata l'anno precedente.**

I criteri di valutazione specifici da applicare alle singole voci di rettifica sono riportati all'interno delle schede settoriali.

Tutte le operazioni in aumento e in diminuzione da operare sulla base di quanto riportato all'interno delle schede settoriali dovranno trovare riscontro nelle registrazioni operate ai fini Iva² o in altra documentazione disponibile in azienda entro la data di rilevazione dei dati.

Inoltre, al fine di verificare la compatibilità dei dati con la struttura aziendale potrà essere richiesta anche la rilevazione di dati tecnici produttivi sulle operazioni che hanno generato i ricavi. Tali dati potranno riguardare a seconda dei casi i seguenti elementi:

- Dati tecnici di produzione (superficie seminata o quantità di prodotto intermedio impiegato, resa di produzione, quantità realizzata, destinazione d'uso della produzione)
- Quantità vendute o conferite presso terzi;
- Quantità in magazzino a fine anno.

1.2 Costo agricolo della produzione venduta

Lo schema di conto economico prevede che al valore dei ricavi delle vendite, opportunamente rettificato, andranno sottratti l'ammontare dei costi identificati come *Costo agricolo della produzione venduta*.

A tale valore andranno apportate delle rettifiche in aumento e delle rettifiche in diminuzione da operare sulla base del criterio di correlazione diretta con i ricavi che sono stati inclusi nella voce *Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli*. Nello schema che segue sono elencati i dettagli delle singole voci che conducono al calcolo del *Costo agricolo della produzione venduta*:

¹ Rientrano in questa voce gli indennizzi assicurativi

² Registro delle fatture e dei corrispettivi se disponibili o nelle fatture di vendita.



Descrizione	Dettaglio	Riferimento
Totale acquisti	Totale acquisti e importazioni	Fatture di acquisto e bolle doganali, Dichiarazione IVA
-/+ Variaz. magazzino materie prime	Magazzino materie prime a fine anno	
+ Rettifiche in aumento	Ratei passivi di costo non fatturato iva acquisti	Fatture anno successivo
	Altri costi direttamente attribuibili	Fatture anno precedente
- Rettifiche in diminuzione	Costi esclusi	Fatture di acquisto
	Prestazioni di sola opera	Fatture correnti
	Acquisto di beni ammortizzabili	Fatture anno corrente
	Costi afferenti altri esercizi fatturati nell'anno	Fatture anno corrente
	Materiale per lavori in economia da capitalizzare	Fatture anno corrente
= Costo della produzione (esclusi fattori interni)		
- Δ prodotti finiti e semilavorati	Magazz. prodotti finiti e semilavorati a fine anno	
= Costo agricolo della produzione venduta		

La prima voce di rettifica da considerare è rappresentata dalla variazione che si registra nella giacenza finale del magazzino materie prime rispetto alla giacenza iniziale. Si rimanda al paragrafo *Rimanenze di materie prime sussidiare e di consumo*.

Le rettifiche in aumento riguardano le seguenti due tipologie di operazioni:

- **Ratei passivi** per costi non fatturati entro l'anno, ossia per l'impiego di beni o servizi che verranno fatturati nell'anno successivo (ad esempio per merce ricevuta entro l'esercizio in corso e con fatturazione nel periodo d'imposta successivo);
- **Altri costi per fattori produttivi direttamente attribuibili**. Quando il processo produttivo ha avuto inizio nell'anno precedente e si è concluso l'anno corrente, vanno attribuiti i costi relativi a beni e servizi impiegati nel corso dell'anno precedente (ad es. per anticipazioni culturali rinvenienti dall'anno precedente).

Le rettifiche in diminuzione riguardano le seguenti operazioni:

- **Costi esclusi**³ ossia quei costi che non rientrano tra le tipologie ammesse ai fini dello strumento IST;
- **Acquisto di beni ammortizzabili**⁴, comprende tutti i beni ammortizzabili materiali o immateriali;
- **Costi afferenti altri esercizi fatturati nell'anno**. Questa voce può riguardare i beni consumati nell'anno per processi produttivi la cui manifestazione in termini di ricavo avverrà negli anni successivi (ad es. Anticipazioni culturali per prodotti che verranno di fatto ottenuti in anni successivi).
- **Materiale per lavori in economia da capitalizzare**. Costi fatturati nell'anno ma impiegati per la costruzione di beni strumentali realizzati internamente all'azienda.

Tutte le variazioni positive e negative elencate nei punti precedenti devono trovare riscontro nel registro delle fatture o, in mancanza, nelle fatture di acquisto. Le operazioni devono essere valutate

³Per i costi esclusi si rimanda a riquadro successivo.

⁴ Di cui agli articoli 102 e 103 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing.



alla data di fine esercizio, tuttavia, ai fini della loro valutazione possono essere utilizzati riferimenti a fatture e altra documentazione successiva a tale data purché disponibili entro la data di rilevazione del reddito.

Infine, al fine di ricondurre il valore dei consumi registrati nell'anno alla sola produzione venduta è necessario sottrarre dai consumi complessivi dell'anno quella parte riconducibile ai prodotti che alla fine dell'anno risultano invenduti e che hanno comportato un incremento del magazzino finale di prodotti finiti rispetto a quello iniziale. Pertanto, qualora a fine anno si registri un incremento di prodotto presente in magazzino rispetto a quello iniziale, il corrispondente valore andrà sottratto ai costi di produzione (si veda il paragrafo *Rimanenze prodotti finiti e semilavorati*).

Sintesi dei costi ammessi e dei costi esclusi dal Costo agricolo della produzione venduta:

Costi ammessi:

Le tipologie di costi ammessi sono:

A) Materie prime:

- sementi e piantine (escluse le spese di impianto);
- concimi, prodotti fitosanitari e diserbanti;
- mangimi.

B) Altri fattori impiegati nel processo produttivo:

- acquisto di semilavorati o componenti;
- materiale di consumo per le operazioni in campo;
- materiale di confezionamento e imballaggio;
- carburanti, energia;
- servizi tecnici esterni.
- spese veterinarie;
- spese di manutenzione ordinaria dei mezzi tecnici

C) Costi di commercializzazione e di promozione dei prodotti

D) premi assicurativi per polizze agevolate e non agevolate stipulate sulle produzioni agricole aziendali.

Qualora una tipologia di costo tra quelle sopra elencate abbia contribuito anche all'ottenimento di un prodotto o attività non ammesse ai fini dello strumento è necessario scorporare una parte di costo (ad esempio per carburanti, materiale di consumo, manutenzione ecc.).

Costi esclusi:

- costi generali non direttamente produttivi (utenze, canoni di locazione dei locali ecc.);
- manutenzione straordinaria;
- costi amministrativi;
- tutti i costi compresi quelli produttivi, sostenuti per le attività connesse ed altre attività non agricole.

L'indicazione dei costi deve avvenire:

- al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse con gli acquisti;
- considerando oltre al prezzo effettivo (risultante dalla fattura) gli oneri accessori eventualmente sostenuti (spese di trasporto, sdoganamento, assicurazione);
- in base al cambio che si presenta alla data nella quale l'operazione è compiuta, nel caso in cui riguardino operazioni in valuta estera.



1.3 Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo

La determinazione del reddito dell'anno deve avvenire tenendo in considerazione i consumi effettivi di merce registrati nell'anno, che non necessariamente corrispondono con gli acquisti realizzati nello stesso anno. Il contributo al processo produttivo potrà infatti essere soddisfatto sia mediante acquisto di nuova merce sia con il consumo di merce presente in magazzino all'inizio dell'anno.

A tal fine, lo schema di reddito prevede che si tenga in considerazione anche della variazione positiva o negativa registrata nella quantità di merce presente nel magazzino materie prime a fine anno rispetto a quello a inizio anno. Più in particolare, qualora la merce presente a fine anno in magazzino risulti inferiore a quella iniziale, il valore corrispondente a tale riduzione andrà sommato a quello degli acquisti realizzati nell'anno. Viceversa, qualora il magazzino finale risulti superiore a quello iniziale, il valore corrispondente a tale incremento andrà sottratto al valore degli acquisti.

Ai fini del calcolo della variazione del magazzino sono da considerare esclusivamente le rimanenze di quella merce (materie prime, sussidiarie e di consumo) considerata in deduzione tra i costi di produzione.

La variazione del magazzino andrà valorizzata sulla base del costo reale di acquisto incluse tutte le spese accessorie (trasporto ecc.) sostenute per avere la merce nel luogo e nella condizione in cui si trovano al momento della valutazione.

1.4 Le rimanenze di prodotti finiti e semilavorati

L'indicazione della variazione registrata sul magazzino di prodotti finiti e semilavorati è da operarsi come voce di rettifica dei consumi di merce sostenuti nell'esercizio. Tale rettifica si rende necessaria in quanto sono da rinviare al futuro i costi per consumi di merce impiegata per l'ottenimento di prodotti che a fine anno risultano in magazzino e che hanno determinato un incremento della consistenza del magazzino finale rispetto a quello iniziale.

Lo schema di reddito prevede che il valore complessivo dei costi della produzione realizzata venga rettificato di un valore pari alla variazione positiva o negativa che si registra nel magazzino prodotti finiti e semilavorati.

La regola generale prevede che le rimanenze di prodotti vengano valorizzate sulla base del costo di produzione sostenuto, svalutato prudenzialmente qualora il valore di realizzo delle rimanenze stimato alla chiusura dell'esercizio risulti più basso. L'applicazione di tale metodo di rettifica può subire variazioni nell'applicazione in specifici settori quando, in mancanza di elementi oggettivi di verificabilità, la regola generale non risulta applicabile e può essere pertanto individuato un criterio specifico per prodotto comunque idoneo a far ritenere sufficientemente rispettato il criterio della competenza economica.

METODO DI CALCOLO DEL REDDITO PER LE IMPRESE SENZA BILANCIO

2.1 Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli

La metodologia di calcolo dei ricavi netti di vendita anche per le aziende non tenute alla redazione del bilancio di esercizio segue la medesima metodologia prevista al precedente punto 1.1.

2.2 Costo agricolo della produzione venduta

Le imprese agricole non tenute alla redazione del bilancio di esercizio ai fini della determinazione del costo agricolo della produzione possono utilizzare indici di costo. In ogni caso è fatta salva la possibilità di determinare puntualmente il costo agricolo della produzione venduta, sulla base di apposita documentazione contabile e fiscale probatoria.

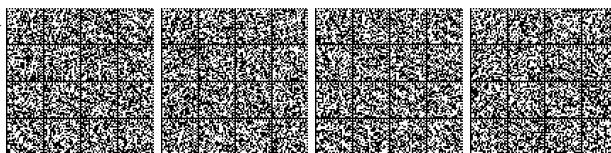
Gli indici di costo sono costruiti sulla base delle evidenze contabili (documenti contabili e fiscali) riferite a un gruppo di aziende campione opportunamente individuate e rappresentative di una realtà territoriale omogenea e della filiera produttiva considerata. Le ulteriori specifiche modalità per la definizione degli indici di costo ed i requisiti minimi richiesti sono stabiliti con apposito decreto dall'Autorità di gestione.



SCHEMA DI SINTESI

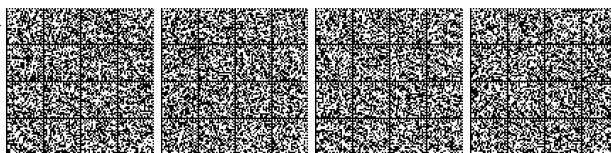
Sperimentazione del Fondo Mutualistico Nazionale AgriCAT a copertura dei danni alle produzioni agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale

OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE	Fondo Mutualistico Nazionale AgriCAT - Copertura mutualistica contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale (Gelo e Brina, Siccità, Alluvione di cui all'Allegato 1, par. 1.2.1).
PERIODO DI SPERIMENTAZIONE	1 gennaio 2022-31 dicembre 2022
MODALITÀ OPERATIVE	<i>Sperimentazione</i> dell'intero ciclo di funzionamento del Fondo (copertura mutualistica; copertura combinata con assicurazioni; individuazione delle aree colpite; perizie georeferenziate areali e assicurative) e <i>simulazione</i> della procedura di finanziamento "del Fondo" (prelievo 3%) e di risarcimento senza liquidazione degli indennizzi alle aziende con danni CAT (oltre franchigia) che partecipano alla sperimentazione.
PERIMETRO DELLA SPERIMENTAZIONE	La sperimentazione è limitata ad aree territoriali test e a un elenco di prodotti vegetali tra quelli previsti dall'Allegato 1, e ad un campione di agricoltori come di seguito specificato: <i>Province test:</i> Sondrio, Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Ferrara, Ravenna, Latina, Chieti, Foggia, Bari, Catania, Caserta. <i>Prodotti test:</i> Mele, Pere, Frumento, Mais, Mandorle, Arance, Albicocche, Actinidia, Uva da vino, Olive da olio, Pesche e Pomodori da industria Agricoltori con le produzioni vegetali sopra elencate, ricadenti nelle aree individuate oggetto di sperimentazione. Al fine di rendere maggiormente rappresentativa la sperimentazione, aree territoriali e prodotti potranno essere integrati ulteriormente sulla base del verificarsi di eventi avversi CAT non ricadenti in questo elenco.
EVENTI AVVERSI OGGETTO DI COPERTURA MUTUALISTICA	La definizione degli eventi avversi di natura catastrofale assoggettati alla copertura mutualistica del Fondo e gli indicatori da utilizzare per la misurazione dei richiamati eventi sono: - per il rischio "Gelo e Brina": definizione prevista all'Allegato 3 e indicatore per la misurazione dell'evento legato alla temperatura minima (inferiore a 0 gradi centigradi), all'intensità e alla durata; - per il rischio "Alluvione": definizione prevista all'Allegato 3 e inserimento del Comune dove è localizzato il bene assicurato nella lista dei comuni potenzialmente colpiti dall'evento alluvionale. La lista dei comuni potenzialmente colpiti da evento è redatta tenendo conto di elementi idraulici e idrici definiti sulla base di un modello idraulico-idrologico e opera in combinazione con le rilevazioni satellitari elaborate da Centri di competenza della Protezione Civile per le materie di interesse; - per il rischio "Siccità": indicatore per la misurazione dell'evento= precipitazione meno evapotraspirazione in mm (SPEI a tre mesi su base storica). Le soglie degli indicatori individuati e le specifiche per la rilevazione degli eventi catastrofali per il Fondo sono definite con apposito provvedimento ministeriale; gli indicatori potranno essere successivamente calibrati sulla base dei risultati della sperimentazione.



VALORI OGGETTO DI COPERTURA MUTUALISTICA	Ai fini della sperimentazione, il valore oggetto di copertura mutualistica è determinato tramite Valori Indice derivati dai Valori Standard (SV) di cui all'Allegato 5, differenziati per territorio e per tipologia di produzione/comparto oggetto di test, nonché in funzione della eventuale concorrente assicurazione sui medesimi rischi catastrofali.
CONDIZIONI CONTRATTUALI E LIMITI DI INDENNIZZO	La copertura mutualistica si attiva per perdite di produzione superiori al 20% (soglia) della produzione media annua riferita a un'area omogenea (contigua) interessata dall'evento, previa verifica del nesso di causalità, e opera con franchigia 20% per gli eventi siccità e alluvione e franchigia 30% per l'evento gelo. Il Fondo copre fino al 50% (lordo franchigia) della perdita subita dall'agricoltore, calcolata sul valore oggetto di copertura mutualistica, nei casi delle produzioni frutticole e dell'uva da vino e fino al 60% (lordo franchigia) della perdita subita dall'agricoltore per tutte le altre produzioni. La copertura mutualistica sperimentale è applicata all'annualità 2022 e l'entrata in copertura della singola produzione oggetto di sperimentazione, subordinata alla presenza della stessa in campo, si estende sull'intero ciclo di coltivazione dalla semina/trapianto sino alla raccolta per i seminativi, orticole e colture erbacee in genere e dalla ripresa vegetativa alla raccolta per le colture arboree. Per l'annualità 2022 il fondo non prevede la liquidazione di compensazioni a fronte di danni subiti.
DETERMINAZIONE DELLE PERDITE POTENZIALMENTE INDENNIZZABILI	La stima del danno <i>potenzialmente</i> risarcibile a carico del Fondo è effettuata sulla base di perizie realizzate in campo secondo un piano di campionamento territoriale (area contigua) e per prodotto. La perdita indennizzabile è determinata sulla base di un indice di danno per area/prodotto derivato dagli esiti delle perizie campionarie. Ai fini della determinazione della perdita massima indennizzabile (rischio di sovracompenrazione), le compagnie assicurative e i Soggetti gestori di Fondi mutualistici (sott. 17.2) che coprono rischi climatici trasmettono al Fondo i dati di perizia e liquidazione dei danni relativi alle polizze/coperture mutualistiche agricole agevolate per le produzioni e aree oggetto della sperimentazione, avvalendosi del Bollettino di campagna di cui all'Allegato 6.

22A02903



DECRETO 9 maggio 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOC «Alto Adige» e «Lago di Caldaro» e sulla IGT «Mitterberg».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 2263 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2013, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Alto Adige» e «Lago di Caldaro» ed alla IGT «Mitterberg»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018

Considerato altresì che il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Alto Adige» e «Lago di Caldaro» e per la IGT «Mitterberg»;

Considerato che il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Alto Adige» e «Lago di Caldaro» e per la IGT «Mitterberg». Tale verifica è stata eseguita sulla base del-



le attestazioni rilasciate con la nota protocollo n. 3856/U del 22 febbraio 2022 dall'Autorità pubblica di controllo, la Camera di commercio di Bolzano, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Alto Adige», «Lago di Caldaro» e «Mitterberg»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 2263 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, con sede legale in Bolzano, via F. Crispi n. 15, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOC «Alto Adige» e «Lago di Caldaro» e sulla IGT «Mitterberg».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 2263 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 maggio 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A02897

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 febbraio 2022.

Modifiche al decreto 24 settembre 2014 recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, gli articoli 25 e seguenti, recanti misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative;

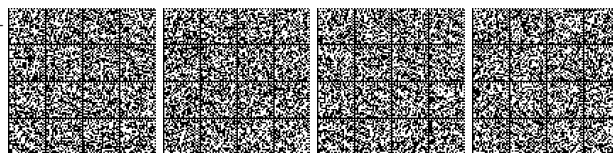
Visto il regime di aiuto istituito, ai sensi del richiamato art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 2013, finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole imprese, nonché la crescita di attività economiche e di occupazione qualificata nelle regioni meridionali e in quelle dell'obiettivo convergenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2013, con il quale le agevolazioni già previste dal richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013 sono estese, in attuazione del decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, alle nuove piccole imprese del territorio del cratere sismico aquilano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2016, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre 2017, con il quale, ai fini del riordino degli interventi previsti dai decreti 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013, è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di *start-up* innovative;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 29 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede alla revisione della disciplina attuativa dell'intervento in favore delle *start-up* innovative di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, nonché il comma 4 del medesimo art. 29, che individua i criteri della predetta revisione, improntandola alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, da realizzare anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, con il quale, in attuazione del citato art. 29, commi 3 e 4, sono apportate modifiche al decreto 24 settembre 2014 istitutivo del regime di aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 4444 del 23 giugno 2015, successivamente modificata dalle decisioni di esecuzione C(2015) 8450 del 24 novembre 2015, C(2017) 8390 del 7 dicembre 2017 e C(2018) 9117 del 19 dicembre 2018;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Considerata l'esigenza di completare la revisione realizzata con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, con ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni del decreto 24 settembre 2014, al fine di incrementare l'efficacia degli interventi, con l'introduzione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento nonché all'evoluzione della disciplina degli strumenti finanziari nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei nel ciclo 2021/2027, anche tenuto conto delle risultanze della valutazione indipendente condotta nell'ambito del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020;

Ritenuto che tali obiettivi possano realizzarsi attraverso misure di sostegno alla capitalizzazione delle imprese beneficiarie, volte a favorire il consolidamento delle imprese nella fase successiva alla realizzazione dei piani di impresa agevolati, attraverso la conversione di una quota del finanziamento agevolato in forme partecipative, in presenza di investimenti nel capitale delle imprese agevolate attuati da parte di soggetti qualificati;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014,

e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli «aiuti alle imprese in fase di avviamento»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare i contenuti del menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 alla predetta nuova linea di intervento per il consolidamento delle imprese beneficiarie, provvedendo, ai sensi del precitato art. 29, comma 3, ad integrare con le necessarie disposizioni i contenuti della revisione già operata mediante il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 24 settembre 2014*

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:

«i)-bis *“equity”*: il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (*warrant*);

i)-ter *“quasi-equity”*: un tipo di finanziamento che si colloca tra *equity* e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (*senior*) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (*common equity*), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in *quasi-equity* possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in *equity* o come capitale privilegiato (*preferred equity*) e possono altresì assumere la forma di *convertible note*;



i)-*quater* “investitori terzi”: i soggetti, italiani o esteri, operanti nel mercato del *venture capital*, rientranti nelle seguenti categorie:

i. acceleratori e incubatori con consolidata esperienza nel settore del *venture capital*, misurabile secondo indici quantitativi e/o qualitativi tra i quali possono rilevare, in particolare, almeno uno dei seguenti:

1) abbiano almeno venti tra *start-up* innovative o PMI innovative in portafoglio;

2) abbiano positivamente concluso almeno due programmi di accelerazione;

3) le imprese oggetto dei programmi di accelerazione abbiano ricevuto capitali da parte di investitori terzi pari almeno a tre volte i capitali investiti dall’acceleratore o incubatore;

4) il valore del portafoglio dell’acceleratore o incubatore sia almeno pari a 1,5 volte il costo complessivo degli investimenti effettuati nelle società in portafoglio;

5) abbiano positivamente effettuato almeno due operazioni di disinvestimento (*exit*);

ii. *business angels* che abbiano investimenti attivi e un *track record* consolidato nel settore del *venture capital* nonché competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche adeguate per supportare l’operazione di investimento di cui all’art. 6-*bis*. A tal fine si presume che la partecipazione consolidata ad associazioni di categoria italiane o estere costituisca indice del possesso da parte del *business angel* dei richiesti requisiti di competenza, professionalità e capacità organizzative;

iii. *family offices* che si qualificano come investitori professionali o, altrimenti, che abbiano investimenti attivi e un *track record* consolidato nel settore del *venture capital* nonché le competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche adeguate rispetto all’operazione di investimento di cui all’art. 6-*bis*. Costituisce indice presuntivo del possesso dei richiesti requisiti di competenze, professionalità e capacità organizzative ed economiche l’aver effettuato, in almeno uno dei due anni precedenti la presentazione dell’opportunità di investimento di cui all’art. 6-*bis*, operazioni di investimento nel settore del *venture capital* e, in particolare, in imprese aventi caratteristiche simili alle imprese beneficiarie ai sensi del presente decreto;

iv. gestori autorizzati di cui all’art. 1, comma 1, lettera q-*bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni che gestiscono organismi di investimento;

b) all’art. 4, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le *start-up* innovative già destinatarie delle agevolazioni per i piani d’impresa previsti dall’art. 5, possono beneficiare, altresì, delle particolari condizioni disciplinate dall’art. 6-*bis*, a fronte degli investimenti nel relativo capitale di rischio ivi previsti e ferma restando la necessità del possesso, alla data di richiesta del predetto beneficio, dei requisiti di cui ai commi 1 e 3.»;

c) dopo l’art. 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*.

Investimenti nel capitale di rischio di start-up innovative

1. Le *start-up* innovative beneficiarie delle agevolazioni previste dall’art. 6, possono richiedere, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 22 del regolamento di esenzione e alle condizioni di cui al presente articolo, la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso ai sensi del medesimo art. 6 in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’investimento nel capitale di rischio attuato da investitori terzi deve assumere la forma di investimento in *equity* ovvero di conversione in *equity* di uno strumento in forma di *quasi-equity*, e deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 6. Ai fini del presente articolo, l’investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all’impresa beneficiaria delle risorse destinate all’investimento stesso;

b) essere di importo non inferiore a 80.000,00 (ottantamila/00) euro;

c) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della *start-up* anche per effetto della conversione di altri strumenti finanziari di *quasi-equity* eventualmente sottoscritti;

d) essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dal perfezionamento;

e) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in *equity* di uno strumento in forma di *quasi-equity*, le risorse finanziarie già versate all’impresa beneficiaria.

3. L’investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche, ai fini del comma 1, deve:

a) possedere le caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), d) ed e);

b) prevedere l’apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale;

c) essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento di cui all’art. 9.

4. Ai fini del comma 2, sono ammesse anche le quote di investimento dei privati attivate nell’ambito di interventi di fondi pubblici di co-investimento.

5. La richiesta di conversione delle agevolazioni può essere presentata dalle imprese di cui al comma 1 successivamente all’erogazione a saldo delle agevolazioni di cui all’art. 6 e deve riferirsi a una operazione di investimento nel capitale di rischio, avente le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3, che l’impresa abbia perfezionato o intenda perfezionare successivamente alla data di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 6 e, comunque, entro il termine di cui al comma 2, lettera a).



6. Le richieste presentate a fronte di operazioni di investimento nel capitale di rischio già perfezionate devono intervenire entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate, il perfezionamento deve avvenire entro 6 (sei) mesi dal provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione. In tale ultimo caso, l'efficacia del predetto provvedimento resta comunque condizionata all'avvenuto perfezionamento entro il predetto termine.

7. Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto fino a un importo pari al 50% (cinquanta per cento) delle somme apportate dagli investitori terzi ovvero dai soci persone fisiche e, comunque, nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) del totale delle agevolazioni concesse, tenuto conto della quota di contributo a fondo perduto, ove concessa. La restante quota di finanziamento agevolato è rimborsata dall'impresa beneficiaria secondo le modalità indicate ai commi 1 e 3 dell'art. 6 e, in particolare, nel rispetto della durata del finanziamento agevolato inizialmente concesso.

8. L'importo della quota di contributo a fondo perduto convertita ai sensi del presente articolo deve essere appostato in apposita riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi 5 (cinque) anni, potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il termine dei 5 (cinque) anni, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.

9. Ulteriori specificazioni ai fini della richiesta di conversione delle agevolazioni ai sensi del presente articolo e in merito alle modalità di comunicazione da parte del Soggetto gestore dell'ammissione al beneficio in questione sono fornite con circolare adottata ai sensi dell'art. 5, comma 8.»;

d) all'art. 7, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Resta fermo che eventuali interventi modificativi del presente decreto recano in allegato l'elenco degli oneri rispettivamente introdotti o integrati.»;

e) all'art. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

e.1) al comma 2, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 6»;

e.2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le richieste volte ad ottenere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 6-bis sono presentate al Soggetto gestore che procede all'istruttoria delle stesse verificando i requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 5 e la conformità dell'investimento nel capitale di rischio alle condizioni di cui all'art. 6-bis.»;

e.3) al comma 3, le parole: «Le domande di agevolazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande di agevolazione e le richieste di cui al comma 2-bis, complete dei dati previsti dai rispettivi moduli di richiesta»;

e.4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Con le medesime modalità sono fornite le disposizioni operative per la presentazione della documentazione comprovante l'intervenuto perfezionamento dell'investimento nel capitale di rischi di cui all'art. 6-bis, ove non già disponibile alla data di presentazione della richiesta di conversione.»;

f) all'art. 12, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La revoca disposta ai sensi del comma 1 comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici di cui all'art. 6-bis. I medesimi benefici sono, altresì, revocati qualora sia accertato il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dal medesimo art. 6-bis.

1-ter. Qualora la revoca, in presenza delle circostanze di cui al secondo periodo del comma 1-bis, sia riferita esclusivamente ai benefici di cui all'art. 6-bis, la revoca comporta la riconduzione alla forma del finanziamento agevolato della quota di contributo a fondo perduto ottenuta a fronte dell'operazione di investimento nel capitale di rischio della *start-up* innovativa.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Con circolare adottata ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 sono fornite le necessarie disposizioni operative per l'attuazione delle modifiche di cui al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare prevista al comma 1. Le medesime disposizioni si applicano anche alle imprese che, alla predetta data di pubblicazione, siano state già ammesse alle agevolazioni previste per la realizzazione dei piani di impresa e che non abbiano terminato tali piani da oltre 24 (ventiquattro) mesi.

3. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è riportato in allegato l'elenco degli oneri informativi per le imprese introdotti dal presente decreto.

4. La misura di sostegno di cui al presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata *Incentivi.gov.it* ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 358



Elenco degli oneri informativi

ONERI INTRODOTTI¹

Richiesta di conversione delle agevolazioni			
Riferimento normativo interno	DM 24/09/2014, art.6-bis		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☒☐☐

Le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 possono richiedere, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e alle condizioni di cui all'articolo 6-bis, la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso ai sensi dell'articolo 6 in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche.

Le richieste volte ad ottenere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto sono presentate al Soggetto gestore che procede all'istruttoria delle stesse verificando i requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 5 e la conformità dell'investimento nel capitale di rischio alle condizioni di cui all'articolo 6-bis.

Ulteriori specificazioni ai fini della richiesta di conversione delle agevolazioni e in merito alle modalità di comunicazione da parte del Soggetto gestore dell'ammissione al beneficio in questione saranno fornite con circolare direttoriale adottata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6-bis, comma 9 e dell'articolo 5, comma 8, del citato decreto.

¹ Trattandosi di un nuovo intervento non vi sono "oneri eliminati".



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 maggio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Rinvoq». (Determina n. 328/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

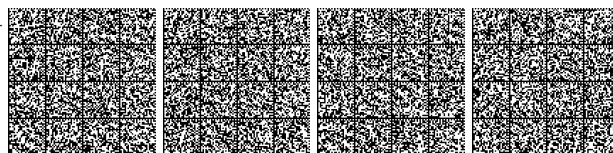
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;



Vista la domanda presentata in data 10 febbraio 2021, con la quale la società Abbvie Deutschland GMBH & CO. KG ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale RINVOQ (upadacitinib);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciatoo nella seduta del 9-11-16 giugno 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 22-24 febbraio 2022;

Vista la delibera n. 20 dell'11 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini
della rimborsabilità*

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale RINVOQ (upadacitinib):

«Artrite psoriasica

“Rinvoq” è indicato nel trattamento dell'artrite psoriasica attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ad uno o più DMARD.

“Rinvoq” può essere somministrato in monoterapia o in associazione con metotrexato».

Sono rimborsate come segue.

Confezione: «15 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/PE/PCTFE/ALU)» 28 compresse – A.I.C. n. 048399012/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 800,00 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 1.320,32.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rinvoq» (upadacitinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo ed internista (RNRL).

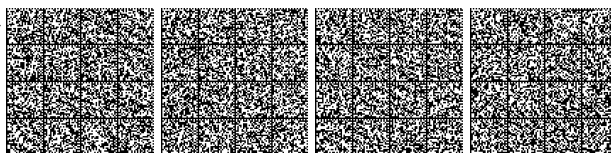
Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA



**SCHEMA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DI UPADACITINIB (*Rinvoq*®)
NEL TRATTAMENTO DELL'ARTRITE PSORIASICA**

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri o specialisti reumatologo, dermatologo, internista.

Centro prescrittore _____	
Medico prescrittore (cognome, nome) _____	
Tel. _____	e-mail _____

Paziente (cognome, nome) _____	
Data di nascita _____	sex M ☐ F ☐ _____ peso (Kg) _____
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Tel. _____
ASL di residenza _____	Regione _____ Prov. _____
Medico di Medicina Generale _____	recapito Tel. _____

Indicazione autorizzata:

RINVOQ è indicato nel trattamento dell'artrite psoriasica attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ad uno o più DMARD. RINVOQ può essere somministrato in monoterapia o in associazione con metotrexato.

Indicazione rimborsata SSN:

RINVOQ è indicato nel trattamento dell'artrite psoriasica attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ad uno o più DMARD **e che hanno fallito* il trattamento con almeno due farmaci biologici**. RINVOQ può essere somministrato in monoterapia o in associazione con metotrexato.

*il fallimento comprende: l'inefficacia/perdita di efficacia, la comparsa di eventi avversi o di fattori che controindicano il trattamento.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti:

Al paziente è stata diagnosticata artrite psoriasica attiva e presenta tutte le seguenti condizioni:

1. ha fallito un trattamento precedente con uno o più DMARD sintetici convenzionali

☐ specificare i farmaci assunti _____

2. ha fallito* almeno due trattamenti precedenti con un farmaco biologico

☐ specificare i farmaci assunti _____

*Specificare la causa di fallimento:

☐ inefficacia primaria

☐ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)

☐ comparsa di eventi avversi _____

Specificare



☐ altro _____
specificare _____

La prescrizione di *upadacitinib* deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Prescrizione

☐ Prima prescrizione	Prosecuzione terapia:	
	con modifiche ☐	senza modifiche ☐
Upadacitinib	Posologia	Durata
	La dose raccomandata di upadacitinib è di 15 mg una volta al giorno.	

La validità della scheda di prescrizione è al massimo di 12 mesi dalla data di compilazione.

Data _____

Timbro e firma del medico prescrittore

22A02915



DETERMINA 9 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rosuasa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 358/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AIFA AAM/AIC n. 5/2021 del 25 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2021, con la quale la società Piam Farmaceutici S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ROSUASA e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 23 febbraio 2021 con la quale la società Piam Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Rosuasa» dalla classe C (nn) alla classe A delle confezioni aventi A.I.C. n. 048308011, 048308023 e 048308035;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella riunione del 7-10 settembre 2021;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella riunione del 22-24 febbraio 2022;

Vista la delibera n. 20 dell'11 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROSUASA (rosuvastatina + acido acetilsalicilico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«5 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048308011 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 3,59 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 5,93 - Nota AIFA: 13;

«10 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048308023 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 4,36 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 7,20 - Nota AIFA: 13;

«20 mg/100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PA/AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048308035 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 5,67 - prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 10,64 - Nota AIFA: 13.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura della specialità medicinale «Rosuasa» (rosuvastatina + acido acetilsalicilico), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02916

DETERMINA 9 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Asadrox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 359/2022).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-

blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;



Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 4/2021 del 25 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2021, con la quale la società Adamed S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rosuvastatina e acido acetilsalicilico Adamed» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

Visto il comunicato della società Adamed S.r.l. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda - n. 69 del 12 giugno 2021 relativo al cambio di denominazione del medicinale da «Rosuvastatina e acido acetilsalicilico Adamed» a «Asadrox»;

Vista la domanda presentata in data 23 febbraio 2021 con la quale la società Adamed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Asadrox» dalla classe Cnn alla classe A delle confezioni aventi A.I.C. n. 048829028, 048829081 e 048829143;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella riunione del 7-10 settembre 2021;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella riunione del 22-24 febbraio 2022;

Vista la delibera n. 20 dell'11 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ASADROX (rosuvastatina/acido acetilsalicilico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«5mg/100mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048829028 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,36. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,30. Nota AIFA: 13;

«10mg/100mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048829081 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,50. Nota AIFA: 13;

«20mg/100mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL-PVC/AL - A.I.C. n. 048829143 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,12. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,47. Nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Asadrox» (rosuvastatina/acido acetilsalicilico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

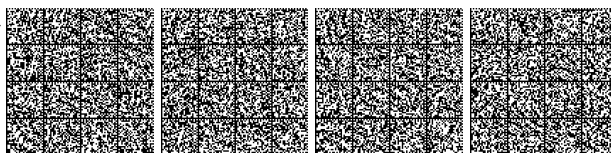
La classificazione ai fini della fornitura della specialità medicinale «Asadrox» (rosuvastatina/acido acetilsalicilico), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.



Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A02917

DETERMINA 10 maggio 2022.

Aggiornamento della Nota AIFA 13 di cui alla determina n. 457 del 16 aprile 2020. (Determina n. DG/196/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinate di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004 - Serie generale, n. 259;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 7 del 10 gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6;

Viste le successive determinate AIFA recanti «Modifiche alla Nota 13»: determina AIFA del 23 febbraio 2007, determina n. STDG/989.P del 6 giugno 2011, determina n. STDG/2049.P del 14 novembre 2012, determina n. 319/2013 del 26 marzo 2013, determina n. 617/2014 del 19 giugno 2014, determina n. 1432/2019 del 27 settembre 2019;

Vista la determina AIFA n. 457/2020 del 16 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 113 del 4 maggio 2020;

Considerato il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella sua seduta del 7-10 settembre 2021, con cui è stato approvato l'aggiornamento della Nota 13 relativo all'inserimento della nuova associazione fissa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, alla luce delle attuali informazioni tecnico-scientifiche, per le motivazioni di cui sopra e secondo la metodologia descritta nell'allegato alla presente determina, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, alla modifica dell'allegato alla determina AIFA n. 457/2020 del 16 aprile 2020, che sostituisce, aggiornandolo, l'attuale Nota AIFA 13;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento Nota 13

L'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sostituisce il testo della Nota AIFA 13, annesso *sub voce* «Allegato 1» alla determina AIFA n. 457/2020 del 16 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 113 del 4 maggio 2020.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2022

Il direttore generale: MAGRINI



NOTA 13

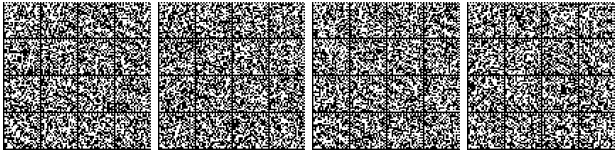
Precisazioni

La categoria di rischio moderato contenuta dalle linee guida ESC per il trattamento delle dislipidemie (basata sui valori di colesterolo totale), è stata differenziata nelle categorie di rischio medio e moderato, anche per tenere conto dell'aggiustamento per i valori di colesterolo HDL. Il calcolo del rischio cardiovascolare secondo le carte va effettuato solo per i pazienti senza evidenza di malattia. Sono considerati per definizione a rischio alto (e il loro target terapeutico è pertanto un valore di colesterolo LDL <100), oltre a coloro che presentano un risk score $\geq 5\%$ e < 10% per CVD fatale a 10 anni, i pazienti con dislipidemie familiari, quelli con ipertensione severa, i pazienti diabetici senza fattori di rischio CV e senza danno d'organo, i pazienti con IRC moderata (FG 30-59 ml/min/1.73m²). Sono invece considerati a rischio molto alto (e pertanto con target terapeutico di colesterolo LDL <70), oltre ai soggetti con uno score $\geq 10\%$, i pazienti con malattia coronarica, stroke ischemico, arteriopatie periferiche, pregresso infarto, bypass aorto-coronarico, i pazienti diabetici con uno o più fattori di rischio CV e/o markers di danno d'organo (come la microalbuminuria) e i pazienti con IRC grave (FG 15-29 ml/min/1.73m²).

La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno tre mesi, e ipercolesterolemia poligenica secondo i criteri specificati al relativo paragrafo

Ipolepizzanti: Fibrati: - bezafibrato - fenofibrato - gemfibrozil Statine: - simvastatina - pravastatina - fluvastatina - lovastatina - atorvastatina - rosuvastatina Altri: - PUFA-N3 - ezetimibe	Classificazione dei pazienti	Target terapeutico (Colesterolo LDL in mg/dl)	Farmaci prescrivibili a carico del SSN in funzione del raggiungimento del target terapeutico	
			Trattamento di 1° livello	Trattamento di 2° livello
CATEGORIE DI RISCHIO*	Pazienti con rischio medio: - score 2-3%	Colesterolo LDL < 130	Modifica dello stile di vita per almeno 6 mesi	simvastatina pravastatina fluvastatina lovastatina atorvastatina(**)
	Pazienti con rischio moderato: - score 4-5%	Colesterolo LDL < 115	simvastatina pravastatina fluvastatina lovastatina atorvastatina(**)	
	Pazienti con rischio alto: -score >5% <10%	Colesterolo LDL < 100	simvastatina pravastatina fluvastatina lovastatina atorvastatina(**)	rosuvastatina ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o preconstituata) (**)
			Preferenzialmente atorvastatina se	



NOTA 13

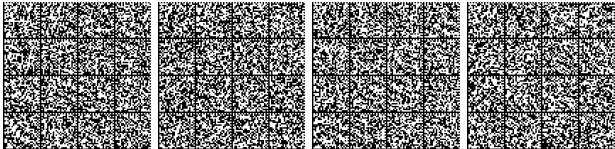
Pazienti con rischio molto alto: - score ≥10%	Colesterolo LDL < 70 (riduzione di almeno il 50% del colesterolo LDL)	necessaria riduzione del colesterolo LDL > 50% atorvastatina§ pravastatina fluvastatina lovastatina simvastatina(**)§ rosuvastatina nei pazienti in cui ci sia stata evidenza di effetti collaterali severi nei primi 6 mesi di terapia con altre statine	ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o precostituita) (**)
PARTICOLARI CATEGORIE DI PAZIENTI			
Pazienti in trattamento con statine con HDL basse (<40 mg nei M e 50 nelle F) e/o trigliceridi elevati (> 200mg/dl)		fibrati^	

(*) La terapia dovrebbe essere intrapresa contemporaneamente alla modifica dello stile di vita nei pazienti a rischio molto alto con livelli di C-LDL >70 mg/dL e in quelli a rischio alto con livelli di C-LDL >100 mg/dL.

(*) Per i pazienti con livello di rischio basso (score 0-1%) è indicata solamente la modifica dello stile di vita.

(**) Nei pazienti che siano intolleranti alle statine, per il conseguimento del target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia § Nei pazienti con sindromi coronariche acute o in quelli sottoposti a interventi di rivascolarizzazione percutanea è indicata atorvastatina a dosaggio elevato (≥40 mg).

^ Il farmaco di prima scelta è il fenofibrato per la maggiore sicurezza di uso nei pazienti in terapia con statine; la combinazione di statine e gemfibrozil è invece associata ad un aumentato rischio di miopatia.



NOTA 13

Dislipidemie familiari secondo i criteri specificati al relativo paragrafo

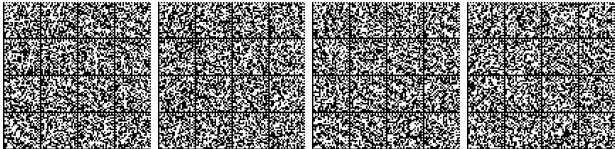
DISLIPIDEMIA	Farmaci prescrivibili a carico del SSN		
	Trattamento di 1° livello	Trattamento di 2° livello	Trattamento di 3° livello
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE MONOGENICA (FH)	simvastatina pravastatina fluvastatina lovastatina atorvastatina rosuvastatina(**)	ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o precostituita) (**)	Aggiunta di resine sequestranti gli acidi biliari
IPERLIPIDEMIA FAMILIARE COMBINATA	simvastatina pravastatina fluvastatina lovastatina atorvastatina(**)	rosuvastatina PUFA-N3 ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o precostituita) (**)	
DISBETALIPOPROTEINEMIA	simvastatina pravastatina fluvastatina lovastatina atorvastatina(**) fibrati	rosuvastatina ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o precostituita) (**)	Aggiunta di resine sequestranti gli acidi biliari
IPERCHILOMICRONEMIE e gravi IPERTRIGLICERIDEMIE	fibrati PUFA N3	fibrati in associazione a PUFA N3	

(**) Nei pazienti che siano intolleranti alle statine, per il conseguimento del target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia

NOTA 13

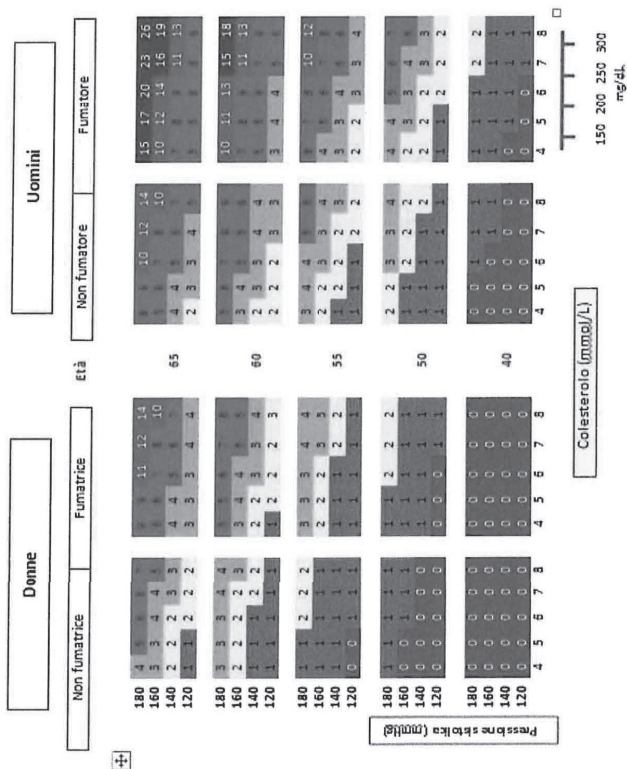
<u>Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave</u>							
	<table><tr><th colspan="2">Farmaci prescrivibili a carico del SSN</th></tr><tr><td>• per livelli di Trigliceridi ≥500 mg/dL</td><td>PUFA-N3</td></tr><tr><td>• per livelli di LDL-C ≥130 mg/dL</td><td>I^a scelta: simvastatina + ezetimibe II^a scelta: altre statine a minima escrezione renale[§]</td></tr></table>	Farmaci prescrivibili a carico del SSN		• per livelli di Trigliceridi ≥500 mg/dL	PUFA-N3	• per livelli di LDL-C ≥130 mg/dL	I ^a scelta: simvastatina + ezetimibe II ^a scelta: altre statine a minima escrezione renale [§]
Farmaci prescrivibili a carico del SSN							
• per livelli di Trigliceridi ≥500 mg/dL	PUFA-N3						
• per livelli di LDL-C ≥130 mg/dL	I ^a scelta: simvastatina + ezetimibe II ^a scelta: altre statine a minima escrezione renale [§]						
<u>Iperlipidemie indotte da farmaci non corrette dalla sola dieta secondo i criteri esplicativi specificati al relativo paragrafo</u>							
	<table><tr><th colspan="2">Farmaci prescrivibili a carico del SSN</th></tr><tr><td><u>Farmaci immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi</u></td><td>Statine considerando con la massima attenzione l'interferenza con il trattamento antiretrovirale altamente attivo (HAART). Fibrati nel caso sia predominante l'iperTG Ezetimibe in monoterapia per i pazienti che non tollerano il trattamento con statine o non possono eseguirlo.</td></tr></table>	Farmaci prescrivibili a carico del SSN		<u>Farmaci immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi</u>	Statine considerando con la massima attenzione l'interferenza con il trattamento antiretrovirale altamente attivo (HAART). Fibrati nel caso sia predominante l'iperTG Ezetimibe in monoterapia per i pazienti che non tollerano il trattamento con statine o non possono eseguirlo.		
Farmaci prescrivibili a carico del SSN							
<u>Farmaci immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi</u>	Statine considerando con la massima attenzione l'interferenza con il trattamento antiretrovirale altamente attivo (HAART). Fibrati nel caso sia predominante l'iperTG Ezetimibe in monoterapia per i pazienti che non tollerano il trattamento con statine o non possono eseguirlo.						

L'uso dei farmaci ipolipemizzanti deve essere continuativo e non occasionale così come il controllo degli stili di vita (alimentazione, fumo, attività fisica, etc.).



NOTA 13

Carta del rischio



NOTA 13

Approfondimenti e basi teoriche della nota**1. Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta e ipercolesterolemia poligenica**

La tabella in box definisce i criteri per l'ammissione iniziale dei pazienti alla terapia rimborsabile, associando alla stratificazione del rischio il relativo target terapeutico (TT) e, in funzione di entrambi, la relativa proposta di trattamento rimborsabile.

Solo dopo tre mesi di dieta e di modifica dello stile di vita adeguatamente proposta al paziente ed eseguita in modo corretto, dopo aver escluso le dislipidemie dovute ad altre patologie (ad esempio l'ipotiroidismo) si può valutare l'inizio della terapia farmacologica. La terapia dovrebbe tuttavia essere intrapresa contemporaneamente alla modifica dello stile di vita nei pazienti a rischio molto alto con livelli di C-LDL >70 mg/dL e in quelli a rischio alto con livelli di LDL-C >100 mg/dL.

L'uso dei farmaci ipolipemizzanti deve essere continuativo e non occasionale così come la modifica dello stile di vita. E' inoltre raccomandabile, nell'ambito di ciascuna classe di farmaci, la scelta dell'opzione terapeutica meno costosa.

Accanto a ciascun target terapeutico la nota 13 identifica il trattamento di prima scelta per la terapia d'ingresso. E' sempre necessario assicurare l'ottimizzazione del dosaggio della statina prima di prendere in considerazione la sua sostituzione o la sua associazione. L'impiego di farmaci di seconda ed eventualmente terza scelta può essere ammesso solo quando il trattamento di prima linea a dosaggio adeguato e per un congruo periodo di tempo si sia dimostrato insufficiente al raggiungimento della riduzione attesa del colesterolo LDL e/o della riduzione di almeno il 50% del colesterolo LDL o abbia indotto effetti collaterali.

Al fine dell'appropriatezza prescrittiva, che tiene nel dovuto conto soprattutto il migliore trattamento del paziente con l'obiettivo di prevenire gli eventi CV, sarà essenziale il monitoraggio clinico per poter documentare il momento e le cause che richiedono la sostituzione della terapia o la sua associazione con altri farmaci.

Per i pazienti con dislipidemia aterogenica (TG>200 mg/dL, HDL<34 mg/dL) e per quelli con ipertrigliceridemia i farmaci di seconda linea da somministrare in associazione alle statine sono i fibrati. Tra questi, il farmaco di prima scelta è il fenofibrato per la maggiore sicurezza di uso nei pazienti in terapia con statine; la combinazione di statine e gemfibrozil è invece associata ad un aumentato rischio di miopatia.

La nota 13 ha riconsiderato, su aggiornate basi farmaco-terapeutiche, il ruolo dell'associazione tra ezetimibe e statine; infatti l'ezetimibe è un farmaco che inibisce l'assorbimento del colesterolo e che, utilizzato in monoterapia, riduce i livelli di LDL-C dal 15% al 22% dei valori di base.

Mentre il ruolo dell'ezetimibe in monoterapia nei pazienti con elevati livelli di LDL-C è, perciò, molto limitato, l'azione dell'ezetimibe è complementare a quella delle statine; infatti le statine che riducono la biosintesi del colesterolo, tendono ad aumentare il suo assorbimento a livello intestinale; l'ezetimibe che inibisce l'assorbimento intestinale di colesterolo tende ad aumentare la sua biosintesi a livello epatico.

Per questo motivo, l'ezetimibe in associazione a una statina può determinare una ulteriore riduzione di LDL-C (indipendentemente dalla statina utilizzata e dalla sua posologia) del 15%-20%. Quindi, l'associazione tra ezetimibe e statine sia in forma preconstituita che estemporanea è utile e rimborsata dal SSN solo nei pazienti nei quali le statine a dose considerata ottimale non consentono di raggiungere il target terapeutico.

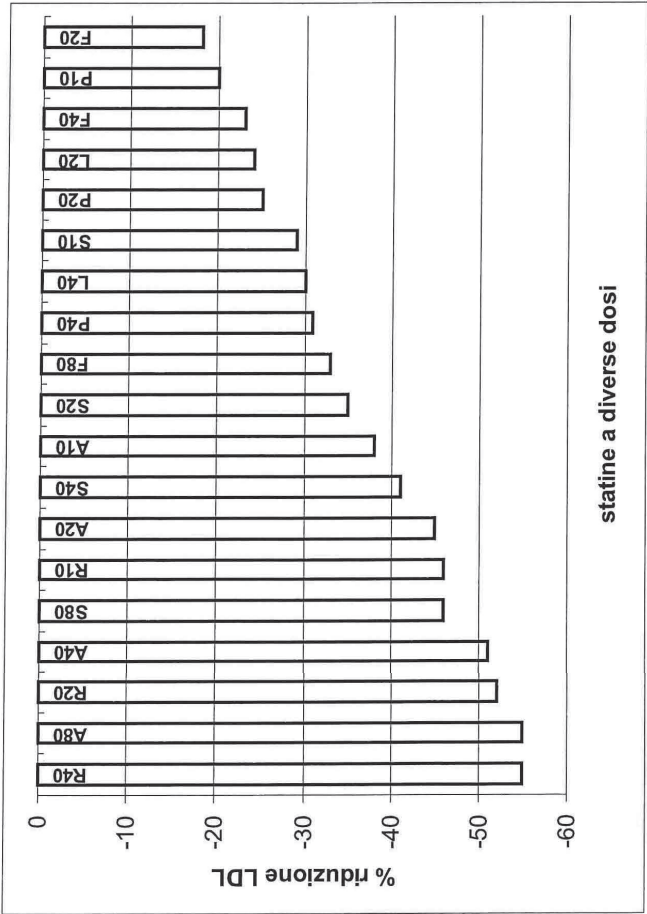
Nei pazienti che siano intolleranti alle statine è altresì ammessa, a carico del SSN, la monoterapia con ezetimibe.



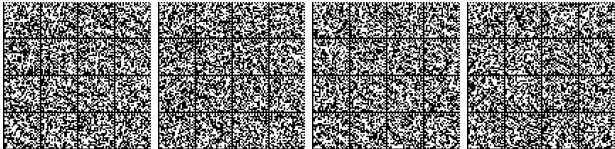
NOTA 13

La seguente figura presenta l'entità della riduzione del colesterolo LDL ottenibile con le diverse statine ai diversi dosaggi disponibili in commercio.

Grafico della riduzione percentuale del colesterolo LDL adattato dal documento del NHS Foundation Trust "Guidelines on statin prescribing in the prevention of cardiovascular disease" (2006).



I principi attivi più efficaci sono sulla sinistra del grafico (A=atorvastatina F=fluvastatina P=pravastatina R=rosuvastatina S=simvastatina L=lovastatina. La dose è indicata dopo la lettera che indica il farmaco)



NOTA 13

Classificazione in base al livello di rischio

In accordo con le Linee Guida dell'ESC/EAS per il trattamento della dislipidemia, e dei successivi aggiornamenti (Atherosclerosis, 2012), è stato possibile procedere a una stratificazione del rischio (e relativa identificazione del TT) come di seguito specificato.

I pazienti con risk score $\leq 1\%$ per CVD fatale a 10 anni (vedi carta del rischio allegata) sono considerati a rischio basso. Il trattamento di tali pazienti consiste nella modifica dello stile di vita. I pazienti con risk score $> 1\%$ e $< 4\%$ sono da considerare a rischio medio; per tali pazienti è indicata la modifica dello stile di vita per almeno 6 mesi prima di prendere in esame il trattamento farmacologico. I pazienti con risk score 4-5% sono considerati a rischio moderato.

Sono da considerare pazienti a rischio alto, oltre a coloro che presentano un risk score $\geq 5\%$ e $< 10\%$ per CVD fatale a 10 anni, i pazienti con dislipidemie familiari o con ipertensione severa, i pazienti diabetici senza fattori di rischio CV e senza danno d'organo, e i pazienti con IRC moderata (FG 30-59 ml/min/1.73m²). Sono infine da considerarsi individui a rischio molto alto, oltre ai soggetti con uno score $\geq 10\%$, i pazienti con malattia coronarica (CHD), stroke ischemico, arteriopatie periferiche (PAD), pregresso infarto, bypass aorto-coronarico, i pazienti diabetici con uno o più fattori di rischio CV e/o markers di danno d'organo (come la microalbuminuria), i pazienti con IRC grave (FG 15-29 ml/min/1.73m²).

Particolari categorie di pazienti

Pazienti di età > 65 anni.

In accordo alle raccomandazioni delle linee guida, in considerazione dei risultati dello studio PROSPER, nonché delle metanalisi in cui è stata valutata l'efficacia delle statine nei pazienti anziani, il trattamento con farmaci ipolipemizzanti nei pazienti con età > 65 anni con aumentato rischio cardiovascolare è da considerarsi rimborsabile dal SSN. La rimborsabilità si intende estesa, in prevenzione primaria, fino agli 80 anni. Oltre tale età, invece, non esistono evidenze sufficienti a sostegno dell'opportunità del trattamento. Nei pazienti con età > 65 anni ma con evidenza di malattia coronarica, vascolare o diabete mellito la rimborsabilità dei farmaci ipolipemizzanti è a carico del SSN per definizione, dovendosi considerare questi pazienti in prevenzione secondaria.

- ❖ Per quanto riguarda i pazienti diabetici va considerato che in questa tipologia di pazienti le LDL sono impoverite in colesterolo e arricchite in trigliceridi; pertanto il dosaggio del colesterolo LDL non fornisce una adeguata informazione sul suo reale valore e quindi anche sul TT che deve essere raggiunto. In questi pazienti dovrebbe quindi essere considerato anche il dosaggio dell'ApoB sia per stabilire il momento di inizio della terapia, sia per quanto riguarda il TT da raggiungere (≤ 80 mg/dl nei pazienti diabetici). L'ApoB infatti è indicativo del numero di particelle circolanti dato che ogni particella di LDL contiene una molecola di ApoB. Il dosaggio dell'ApoB sarebbe utile anche nei soggetti con sindrome metabolica e nei pazienti con insufficienza renale cronica. Il colesterolo non HDL, inoltre, la cui determinazione può essere utile se non è possibile il dosaggio dell'Apo B, si calcola facilmente dal colesterolo totale (TC) meno HDL-C.

- ❖ Anche isolati elevati livelli di trigliceridi costituiscono un fattore di rischio. Recenti meta-analisi hanno infatti dimostrato che l'aumento dei trigliceridi aumenta il rischio CV anche dopo aggiustamento per le variabili interferenti incluso il colesterolo HDL. Le ragioni del rischio associate ad una trigliceridemia > 150 mg/dl sono verosimilmente da attribuire a 2 fattori: 1) persistenza in circolo di lipidi remnant post/prandiali ad alta potenzialità aterogena per l'elevato contenuto in colesterolo e captazione da parte dei macrofagi; 2) modificazioni compositive che inducono sulle altre lipidi in particolare sulle LDL.



NOTA 13

Altre categorie di pazienti a rischio sono le seguenti:

- ❖ Pazienti con livelli elevati di LP(a) > 50 mg/dl
- ❖ Pazienti con HDL basse (< 40 mg/dl M e < 50 mg/dl F). Si consideri a tale proposito che più del 50% dei pazienti con coronaropatia documentata ha bassi livelli di HDL.

Dislipidemie familiari

Le dislipidemie familiari sono malattie su base genetica caratterizzate da elevati livelli di alcune frazioni lipidiche plasmatiche e, spesso da una grave e precoce insorgenza di malattie CV. Le dislipidemie erano classicamente distinte secondo la classificazione di Frederickson, basata sull'individuazione delle frazioni lipoproteiche aumentate; questa classificazione è oggi in parte superata da una classificazione genotipica, basata sull'identificazione delle alterazioni geniche responsabili.

Ad oggi non sono tuttavia definiti criteri internazionali consolidati per la diagnosi molecolare di tutte le principali dislipidemie familiari e l'applicabilità clinica pratica di tali criteri è comunque limitata: il loro riconoscimento va quindi effettuato impiegando algoritmi diagnostici che si basano sulla combinazione di criteri biochimici, clinici ed anamnestici. E' essenziale per la diagnosi di dislipidemia familiare escludere preliminarmente tutte le forme di iperlipidemia secondaria o da farmaci.

Tra le dislipidemie familiari dominanti e recessive che più frequentemente si associano ad un rischio aumentato di cardiopatia ischemica prematura, vanno ricordate le ipercolesterolemie familiari autosomiche dominanti (ADH1, ADH2, ADH3) e recessive, l'iperlipidemia familiare combinata (FCH), la disbetalipoproteinemia e le gravi iperchilomicronemie/ipertigliceridemie, come indicate nel box con il relativo difetto genico. In tutti questi pazienti l'obiettivo primario della terapia è di portare la colesterolemia a valori più bassi possibile.

Rimandando alle Linee Guida dell'ESC/EAS per una descrizione più dettagliata dei criteri diagnostici, ai fini dell'appropriatezza prescrittiva dei medicinali in Nota 13 si riportano di seguito i principali criteri clinici per la diagnosi delle forme familiari più comuni.

Ipercolesterolemia familiare monogenica, o FH

Malattia genetica (con prevalenza nel nostro Paese intorno ad 1:500) frequentemente dovuta a mutazioni del gene che codifica il recettore delle LDL. Benché una diagnosi certa sia ottenibile solamente mediante metodiche di analisi molecolare (oggi possibili presso centri specializzati), questa dislipidemia, nella pratica clinica, può essere diagnosticata con ragionevole certezza mediante un complesso di criteri biochimici, clinici ed anamnestici. I cardini di questi criteri, sostanzialmente condivisi da tutti gli algoritmi diagnostici proposti, includono: colesterolemia LDL superiore a 190 mg/dL, più trasmissione verticale della malattia, documentata dalla presenza di analoga alterazione biochimica nei familiari del probando.

In assenza di informazioni sul profilo lipidico dei familiari il sospetto è molto forte se insieme alla colesterolemia LDL superiore a 190 mg/dL si osservano:

presenza di xantomatosi tendinea nel probando oppure:



NOTA 13

un'anamnesi positiva per cardiopatia ischemica precoce (prima dei 55 anni negli uomini, prima dei 60 nelle donne) nel probando o nei familiari di I e II grado (nonni, genitori, fratelli) o la presenza di grave ipercolesterolemia in figli in età prepubere.

Dati recenti suggeriscono che un appropriato trattamento dei pazienti con ipercolesterolemia familiare conduce ad un sostanziale abbattimento del loro eccesso di rischio cardiovascolare.

Iperlipidemia combinata familiare, o FCH

Questa malattia (con prevalenza nel nostro Paese intorno ad 1-2:100) è caratterizzata da una importante variabilità fenotipica ed è collegata a numerose variazioni genetiche, con meccanismi fisiopatologici apparentemente legati ad un'iperproduzione di apo B-100, e quindi delle VLDL. I criteri diagnostici sui quali è presente un consenso sono:

- colesterolemia LDL superiore a 160 mg/dl e/o trigliceridemia superiore a 200 mg/dl più
 - documentazione nei membri della stessa famiglia (I e II grado) di più casi di ipercolesterolemia e/o ipertrigliceridemia (fenotipi multipli), spesso con variabilità fenotipica nel tempo (passaggio da ipercolesterolemia ad ipertrigliceridemia, o a forme miste).
- In assenza di documentazione sui familiari, la dislipidemia familiare è fortemente sospetta in presenza di una diagnosi anamnistica o clinica o strumentale di arteriosclerosi precoce. È indispensabile per la validità della diagnosi di iperlipidemia combinata familiare escludere le famiglie in cui siano presenti unicamente ipercolesterolemia o ipertrigliceridemia.

Disbetalipoproteinemia familiare

Patologia molto rara (con prevalenza nel nostro Paese intorno ad 1:10.000) che si manifesta in soggetti omozigoti per l'isoforma E2 dell'apolipoproteina E. La patologia si manifesta in realtà solamente in una piccola percentuale dei pazienti E2/E2, per motivi non ancora ben noti. I criteri diagnostici includono valori sia di colesterolemia che di trigliceridemia intorno ai 400-500 mg/dl più presenza di larga banda beta, da fusione delle bande VLDL ed LDL, alla elettroforesi delle lipoproteine.

La presenza di uno di questi fattori aumenta la validità della diagnosi:

- xantomi tuberosi,
- xantomi striati palmari (strie giallastre nelle pieghe interdigitali o sulla superficie palmare delle mani, da considerare molto specifici).



NOTA 13

Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica (IRC)

Per il trattamento ipocolesterolemizzante dei pazienti con insufficienza renale (eGFR <60 ml/min/1.73m²) è necessario prestare attenzione alla scelta della terapia a seconda del grado di insufficienza renale.

Le statine si sono dimostrate efficaci nel ridurre gli eventi cardiovascolari nei pazienti con insufficienza renale cronica, di ridurre la proteinuria e di rallentare la progressione della malattia renale.

Tutte le statine sono prevalentemente escluse attraverso il fegato nelle vie biliari e quindi con le feci nell'intestino. Una parte minore, meno del 13 %, viene eliminata attraverso il rene, in percentuale diversa a seconda della statina (*Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*, 1996, pag. 887).

Nei pazienti con IRC in stadio 5 (GFR < 15 ml/min o in trattamento sostitutivo della funzione renale) le evidenze attuali, desunte dai pochi studi di intervento pubblicati, non sono favorevoli al trattamento della dislipidemia. Il recente risultato dello studio AURORA, che valutava l'effetto di rosuvastatina in una popolazione di pazienti con IRC allo stadio finale, ha dimostrato che, a fronte di una riduzione del LDL-C, il trattamento con statina non era associato ad una riduzione dell'end-point combinato di IMA, stroke e morte cardiovascolare.

Iperlipidemia indotta da farmaci (immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi)

Un incremento del colesterolo totale e delle frazioni a basso peso molecolare (LDL e VLDL), dei TG e dell'apolipoproteina B sono stati riscontrati:

- 1 nel 60-80% dei pazienti sottoposti a trapianto di cuore e che ricevono una terapia immunosoppressiva standard comprensiva di steroidi, ciclosporina e azatioprina,
- 2 nel 45% dei pazienti sottoposti a trapianto di fegato.
- 3 in una percentuale di pazienti sottoposti a trapianto di rene che a seconda delle varie casistiche considerate arriva fino al 60%.

Numerosi studi effettuati su campioni di popolazione di adeguata numerosità hanno consentito di dimostrare la correlazione tra iperlipidemia e lo sviluppo di aterosclerosi e conseguentemente di malattia cardiovascolare. L'iperlipidemia indotta dai farmaci immunosoppressivi, inoltre, accelera lo sviluppo della cosiddetta GVC (graft coronary vasculopathy), una forma di aterosclerosi coronarica accelerata che rappresenta la più comune causa di morte tardiva post-trapianto di cuore e che si riscontra in questi pazienti con un'incidenza annua pari al 10%.

Alla luce di questi dati nella pratica clinica l'utilizzo di farmaci ipolipemizzanti nei pazienti sottoposti a trapianto di organo solido si è reso indispensabile laddove l'utilizzo di un regime dietetico controllato a basso contenuto di colesterolo e la riduzione di eventuali ulteriori fattori di rischio cardiovascolare modificabili non sia stata sufficiente per mantenere i valori di colesterolemia entro i limiti consigliati e laddove non sia proponibile l'utilizzo di uno schema alternativo di terapia antirigetto.

Nei pazienti con infezione da HIV, a seguito dell'introduzione della HAART (terapia antiretrovirale di combinazione ad alta efficacia), è frequente l'insorgenza di dislipidemia indotta dai farmaci antiretrovirali che, nel tempo, può contribuire ad un aumento dell'incidenza di eventi cardio-vascolari, sviluppabili anche in giovane età.



NOTA 13

Da studi di coorte prospettici, se pur non tutti concordi, emerge un rischio relativo di eventi ischemici vascolari pari a circa 1.25 per anno con incremento progressivo e proporzionale alla durata di esposizione alla terapia antiretrovirale. La prevalenza di dislipidemia nei pazienti HIV positivi è variabile in rapporto al tipo di terapia antiretrovirale, comunque è intorno al 25% per la colesterolemia e oltre il 30% per l'ipertrigliceridemia (indotta in particolare dall'interferone).

Alla luce di questi dati, nella pratica clinica l'utilizzo di farmaci ipolipemizzanti nei pazienti con infezione da HIV in trattamento antiretrovirale si è reso necessario, laddove la riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare "modificabili" non si riveli sufficiente e laddove, per motivi clinici e/o virologici, non sia sostituibile la terapia antiretrovirale in atto. In questi casi si possono utilizzare statine di 2° livello.

Nei pazienti in trattamento con farmaci anti-retrovirali il trattamento con simvastatina è controindicato.

E' stato dimostrato che gli inibitori dell'aromatasi (anastrozolo, letrozolo ed exemestane) possono aumentare il livello del colesterolo sierico in meno del 7% dei pazienti trattati. Poiché l'anastrozolo a dosi molto elevate è un inibitore del CYP1A2, CYP3A4 e CYP2C8/9 e il letrozolo è un modesto inibitore del CYP2C19, se tali inibitori dell'aromatasi sono associati alla rosuvastatina, si può osservare una ridotta attivazione o un ridotto metabolismo della rosuvastatina. Essendo la pravastatina un debole induttore del CYP3A4 riduce i livelli plasmatici dei su citati inibitori dell'aromatasi.

Proseguimento del trattamento con statine nell'ambito di terapie di combinazione con farmaci non ipolipemizzanti.

Sono ammesse alla rimborsabilità le seguenti combinazioni di principi attivi a dose fissa limitatamente a pazienti adulti affetti da dislipidemie già incluse nella Nota 13 ed esclusivamente nei casi in cui il paziente sia già adeguatamente trattato e controllato dall'assunzione contemporanea ed estemporanea dei medesimi principi attivi, agli stessi dosaggi, presenti nelle combinazioni fisse, in aderenza alle indicazioni terapeutiche riportate nei rispettivi RCP

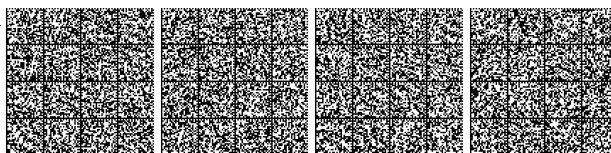
-atorvastatina, perindopril e amlodipina
-rosuvastatina e amlodipina
-rosuvastatina e acido acetilsalicilico



NOTA 13

Bibliografia

- Assmann G, Cullen P, Schulte H. Simple scoring scheme for calculating the risk of acute coronary events based on the 10-year follow up of the prospective cardiovascular Munster (PROCAM) study. *Circulation* 2002;105:310-5
- Brunzell JD Hypertriglyceridemia *N Engl J Med* 2007; 357:1009-1017
- Cooney MT, Dudina A, D'Agostino R, Graham IM. Cardiovascular risk-estimation systems in primary prevention: do they differ? Do they make a difference? Can we see the future? *Circulation*. 2010 Jul 20;122(3):300-10.
- Cooney MT, Kotseva K, Dudina A, De Backer G, Wood D, Graham I. Determinants of risk factor control in subjects with coronary heart disease : a report from the EUROASPIRE III investigators. *Eur J Prev Cardiol*. 2012 Apr 18.
- European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, Graham I, Taskinen MR, Wiklund O, Agewall S, Alegria E, Chapman MJ, Durrington P, Erdine S, Halcox J, Hobbs R, Kjekshus J, Filardi PP, Riccardi G, Storey RF, Wood D; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) 2008-2010 and 2010-2012 Committees. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). *Eur Heart J*. 2011 Jul;32(14):1769-818.
- European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). *Atherosclerosis* 223 (2012) 1-68.
- Fellström BC, Jardine AG, Schmieder RE, et al AURORA Study Group. Rosuvastatin and cardiovascular events in patients undergoing hemodialysis. *N Engl J Med*. 2009 Apr 2;360(14):1395-407. Epub 2009 Mar 30. Erratum in: *N Engl J Med*. 2010 Apr 15;362(15):1450.
- Ferns G, Ketil V, Griffin B. Investigation and management of hypertriglyceridaemia. 1. *Clin Pathol*. 2008 Nov;61(11):1174-83.
- Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 1996
- "Guidelines on statin prescribing in the prevention of cardiovascular disease" NHS Foundation Trust (2006).
- Leaf DA Chylomicronemia and the chylomicronemia syndrome: a practical approach to management. *Am J Med*. 2008 Jan;121(1):10-2.
- Naoumova RP Soutar AK Mechanisms of Disease: Genetic Causes of Familial Hypercholesterolemia *Nat Clin Pract Cardiovasc Med*. 2007;4(4):214-225.
- Pajukanta P, Terwilliger JD, Perola M, Hiekkalinna T, Nuotio I, Ellonen P, Parkkonen M, Harttala J, Ylitalo K, Pihlajamäki J, Porkka K, Laakso M, Viikari J, Ehnholm C, Taskinen MR, Peltonen L. Genomewide scan for familial combined hyperlipidemia genes in Finnish families, suggesting multiple susceptibility loci influencing triglyceride, cholesterol, and apolipoprotein B levels. *Am J Hum Genet* 1999;64:1453-1463.
- Paynter NP, Chasman DI, Buring JE, et al. Cardiovascular disease risk prediction with and without Knowledge of genetic variation at chromosome 9p21.3. *Am. Intern. Med*. 2009;150:474-84



NOTA 13

- Pyörälä K, De Backer G, Graham I, Poole-Wilson P, Wood D. Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Recommendations of the Task Force of the European Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society and European Society of Hypertension. *Eur Heart J*. 1994 Oct;15(10):1300-31.
- Porkka KV, Nuotio I, Pajukanta P, Ehnholm C, Suurinkeroinen L, Syvanne M, Lehtimäki T, Lahdenpera S, Ylitalo K, Antikainen M, Perola M, Raitakari OT, Kovanen P, Viikari JS, Peltonen L, Taskinen MR. Phenotype expression in familial combined hyperlipidemia. *Atherosclerosis* 1997;133:245-253.
- Reiner Z, Catapano AL, de Backer G et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias. *Eur Heart Journal*, 2011; 32:1769-1818.
- Schenner MT, Sieverding P, Shekelle PG: Delivery of genomic medicine for common chronic adult disease: a systematic review. *JAMA*, 2008;299:1320-34,
- Soutar AR Rare genetic causes of autosomal dominant or recessive hypercholesterolaemia IUBMB Life Volume 62, Issue 2, pages 125-131, February 2010
- Suviolahti E, Lilja HE, Pajukanta P. Unraveling the complex genetics of familial combined hyperlipidemia. *Ann Med* 2006;385:337-51.
- Triglyceride Coronary Disease Genetics Consortium and Emerging Risk Factors Collaboration Triglyceride-mediated pathways and coronary disease: collaborative analysis of 101 studies. *Lancet*. 2010 May 8;375(9726):1634-9
- Venkatesan S, Cullen P, Pacy P, Halliday D, Scott J. Stable isotopes show a direct relation between VLDL apoB overproduction and serum triglyceride levels and indicate a metabolically and biochemically coherent basis for familial combined hyperlipidemia. *Arterioscler Thromb* 1993;13:1110-1118.
- Wierzbicki AS, Humphries ES, Minhas R Familial hypercholesterolaemia: summary of NICE guidance BMJ 2008; 337:a1095



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido ursodesossilico, «Proursan».

Estratto determina AAM/PPA n. 383/2022 dell'11 maggio 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/120.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Kappler Pharma Consult GMBH, con sede legale in Fonyoder Strasse 18, 89340 Leipheim, Germania.

Medicinale: PROURSAN.

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 048943068;

«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 048943017;

«400 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 048943029;

«400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 048943031;

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 048943043;

«400 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 048943056;

«500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 048943120;

«500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 048943070;

«500 MG compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 048943082;

«500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 048943094;

«500 MG compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 048943106;

«500 MG compresse rivestite con film» 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL – A.I.C. n. 048943118;

alla società PRO.MED.CS Praha A.S., con sede legale in Telčská 377/1, Michle - 14000 Praga 4, Repubblica Ceca.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02918

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di omeprazolo, «Mepral».

Estratto determina AAM/PPA n. 379/2022 dell'11 maggio 2022

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.4. e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per includere SJS, TEN, DRESS e AGEF nelle ADR cutanee severe (frequenza rara) sulla base della *Clinical Overview* di AstraZeneca, LOSEC™ (omeprazole) - December 2020.

La suddetta variazione è relativa al medicinale MEPRAL nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Confezioni:

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule - A.I.C. n. 026783050;

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule - A.I.C. n. 026783086;

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule - A.I.C. n. 026783100;

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 35 capsule - A.I.C. n. 026783112;

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule - A.I.C. n. 026783098.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: IT/H/0260/001-003/II/038.

Codice pratica: VC2/2021/509.

Titolare A.I.C.: Dompé Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 00791570153), con sede legale e domicilio fiscale in via San Martino n. 12 - 12/A, 20122, Milano - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

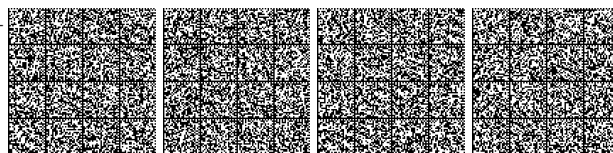
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02919



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto «Sicilia Vera».

Art. 1.

Denominazione e sede

Sicilia Vera è il movimento politico dei siciliani liberi e forti, costituito sotto forma di Associazione non riconosciuta, che, alla luce del sole, promuove la Sicilianità e l'Indipendenza dei Siciliani quale autentica ed equilibrata espressione delle municipalità e della società auto organizzata. La denominazione del movimento è «Sicilia Vera», d'ora innanzi anche «Sicilia Vera» o semplicemente «Movimento», di cui il termine «Vera» è l'acronimo di «Verso una economia regionale autonoma», quale presupposto sostanziale ed inscindibile della autonomia politica prevista nei principi statutari della Regione Siciliana e recepiti dalla Costituzione italiana.

Sicilia Vera è un movimento democratico, politico, popolare, plurale e federalista, disciplinato dal presente statuto e dai regolamenti statutari, che opera prevalentemente nel territorio della Regione Siciliana ma svolge la propria attività di rappresentanza sull'intero territorio nazionale e negli Stati europei ed extraeuropei.

La sede del movimento è in Messina, via Oratorio San Francesco, ls. 306, n. 5. Essa potrà essere trasferita presso un altro indirizzo con delibera del Congresso federale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito con modificazioni in legge n. 13 del 21 febbraio 2014, così come eventualmente modificato da successive disposizioni.

Art. 2.

Principi e finalità

Sicilia Vera si prefigge di far raggiungere alla Sicilia un maggior livello di indipendenza politica ed economica rispetto all'attuale grado di autonomia, mediante il buon governo delle autonomie locali e della Regione Siciliana, cancellando l'attuale neocentralismo politico, gestionale e finanziario dello Stato Italiano e della Regione Siciliana nei confronti delle autonomie locali.

Sicilia Vera si batterà nel medio periodo per l'integrale applicazione dello Statuto Siciliano, promulgato con Regio decreto n. 455 del 15 maggio 1946, per valorizzare l'indipendenza politica ed economica del Popolo Siciliano.

Sicilia Vera, ispirandosi ai principi «sturziani» dell'Autonomia quale armonico equilibrio tra le municipalità ed i corpi intermedi della società siciliana, intende rappresentare la «Lega delle Municipalità» ponendo al centro della propria azione politica la difesa e la valorizzazione delle identità locali siciliane aggregando e promuovendo le realtà civiche e garantendone l'autodeterminazione nella scelta delle alleanze politiche per il Governo locale mediante forme di partecipazione popolare per l'individuazione della classe politica nelle autonomie locali.

Sicilia Vera è anche uno strumento per combattere tutte le forme di mafia che impediscono alla Sicilia di affrancarsi dalla criminalità organizzata, dal pizzo legalizzato della mala burocrazia e dalle lobby politico-clientelari.

Sicilia Vera promuove la politica del fare e della responsabilità, quale diretta correlazione tra cariche pubbliche e risultati conseguiti, in alternativa all'attuale e diffuso utilizzo delle istituzioni quale strumento di mala gestione del denaro pubblico e di rappresentanza politica fine a se stessa ed autoreferenziale.

L'azione politica di Sicilia Vera è finalizzata all'introduzione, nel sistema pubblico nazionale e regionale allargato e negli statuti delle autonomie locali, di principi di etica sull'utilizzo del denaro pubblico con particolare riferimento alla efficienza, efficacia ed economicità della spesa pubblica.

Sicilia Vera promuove il «made in sicily» con proposte ed azioni politiche tendenti alla creazione e valorizzazione delle filiere corte, sostenendo con il metodo incentivante delle attività e dei servi collaterali, la produzione ed il consumo dei prodotti e dei servizi siciliani.

Sicilia Vera si prefigge, inoltre, di:

destrutturare l'attuale assetto organizzativo della Regione Siciliana semplificando il sistema politico-amministrativo regionale accorpendo e riducendo gli uffici regionali centrali e decentrati;

rivedere la ripartizione delle competenze tra Regione ed autonomie locali attuando il decentramento di funzioni, gestione e risorse anche mediante la creazione di un livello di Governo intermedio tra i comuni e la regione;

individuare un definitivo equilibrio finanziario tra la Regione e le autonomie locali in applicazione della pari dignità costituzionale introdotta dalla riforma del titolo V della Costituzione Italiana e dei decreti attuativi del federalismo fiscale;

valorizzare le autonomie locali attribuendogli la titolarità delle principali pianificazioni territoriali e delle azioni di sviluppo locale;

avviare interventi di risanamento dei conti pubblici regionali e nazionali mediante politiche di dismissioni finalizzate al ridimensionamento del sistema pubblico regionale allargato;

modificare gli attuali principi dell'autorizzazione preventiva dei procedimenti amministrativi ispirandoli alla logica del «tutto si può fare» in tempi predefiniti salvo ciò che è espressamente vietato dalla pubblica amministrazione;

promuovere nuove forme di pianificazione urbanistica anche mediante la previsione di partenariati pubblico-privato quali i piani strategici locali e regionali che in modo concertativo e trasparente individuino, anche in deroga alle norme urbanistiche-ambientali-paesaggistiche, gli insediamenti produttivi nonché le opere ed i servizi strategici di rilevanza pubblica regionale e locale finanziabili e realizzabili dall'imprenditoria privata;

garantire il ricambio generazionale della classe politica con l'individuazione di limiti ai mandati elettorali nelle istituzioni e la selezione della classe dirigente mediante forme di partecipazione popolare per l'individuazione delle candidature nelle liste di Sicilia Vera o in altre liste in rappresentanza di Sicilia Vera.

Sicilia Vera, inoltre, si prefigge di contribuire alla fondazione di un movimento politico meridionalista finalizzato a valorizzare il Sud Italia mediante piani straordinari di semplificazione amministrativa e fiscale accompagnati da consistenti investimenti per superare il divario infrastrutturale.

Art. 3.

Attuazione dei principi statutari

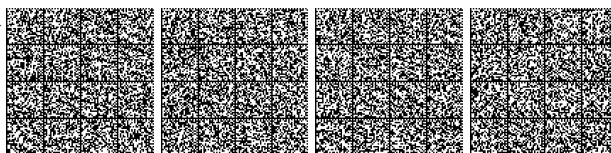
I principi statutari di Sicilia Vera si attuano, tra l'altro, mediante:

1. la partecipazione diretta a competizioni elettorali con l'utilizzo del proprio simbolo e/o la candidatura di propri soci in altre liste di partiti e/o movimenti politici con le medesime finalità o che diano voce ai principi di Sicilia Vera;

2. la federazione con partiti nazionali per potenziare la propria azione politica anche con propri candidati per le elezioni di camera e senato o per il rinnovo del Parlamento europeo;

3. la promozione della costituzione anche con altri soggetti politici di un movimento politico meridionalista per la presentazione di liste per il rinnovo del Parlamento italiano ed europeo;

4. la costituzione di un movimento giovanile che renda effettiva la partecipazione dei giovani alle attività politiche garantendone un'adeguata rappresentanza negli organi decisionali del movimento, nelle liste elettorali e nelle nomine politiche negli enti e nelle istituzioni di competenza del movimento;



5. l'istituzione di una scuola di formazione politica e di Governo delle autonomie locali;

6. la costituzione di una fondazione che valorizzi la sicilianità con particolare riguardo agli antichi mestieri ed alle tradizioni popolari, agro-pastorali ed ambientali;

7. la creazione di una piattaforma multimediale audio - video denominata «Orgoglio Siculo» per divulgare e promuovere le attività del Movimento anche mediante *forum* virtuali di confronto e di dibattito politico;

8. la creazione di organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale;

9. la promozione dell'auto-organizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità;

10. la redazione di un codice deontologico finalizzato alla selezione della propria classe dirigente;

11. l'organizzazione di eventi e di specifiche campagne di sensibilizzazione per la raccolta di fondi, oltre a quelli ordinari derivanti dai soci e dagli *sponsor*, destinati al finanziamento delle attività del Movimento;

12. l'autofinanziamento del Movimento da parte dei soci eletti o designati negli organi di rappresentanza politica tramite le liste di Sicilia Vera o tramite l'indicazione politica di Sicilia Vera, per tutta la durata del mandato ed a prescindere dalla permanenza del rapporto di affiliazione tra gli eletti o designati e Sicilia Vera;

13. la promozione di consulte ed iniziative con il mondo dell'associazionismo sindacale, imprenditoriale e degli interessi diffusi in generale;

14. la nascita ed il coordinamento dei «Gruppi di Liberazione» in sigla GDL sulla piattaforma «Orgoglio Siculo».

Per l'attuazione dei principi statutori Sicilia Vera, ferma restando l'assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica ed imprenditoriale, mobiliare ed immobiliare, ivi inclusa la costituzione e/o la compartecipazione a società in qualunque forma giuridica costituita.

Art. 4.

Soci

I soci di Sicilia Vera sono coloro che abbiano compiuto i quattordici anni di età e che condividendo i principi del Movimento facciano richiesta di iscrizione secondo i principi previsti dal presente Statuto.

Il numero dei soci è illimitato e sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

socio attivista è colui che si impegna a contribuire all'attuazione dei principi statutori di Sicilia Vera mediante la propria personale e gratuita collaborazione, con il versamento annuale della quota associativa o di altre eventuali contribuzioni volontarie una *tantum* per specifiche iniziative, con la candidatura alle competizioni elettorali nelle liste predisposte dal movimento o in rappresentanza del movimento in liste predisposte congiuntamente con altri partiti o movimenti, con la partecipazione a tutte le attività del movimento usufruendo di tutti i servizi e vantaggi derivanti dal rapporto di affiliazione e con l'uso senza alcuna limitazione, se non espressamente prevista, dei beni strumentali del Movimento.

I soci attivisti possono contribuire alle finalità del Movimento mediante anticipazioni infruttifere per far fronte a periodi transitori di carenza di risorse per la gestione corrente del Movimento.

La qualifica di socio attivista è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro partito o movimento politico, a liste civiche non autorizzati dall'organo competente o ricompresi tra quelli preclusi da Sicilia Vera.

Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione da Sicilia Vera e dai comitati di riferimento per competenza territoriale, secondo le procedure previste dal presente Statuto;

socio simpatizzante è colui che è iscritto anche ad altri movimenti o partiti politici e che si affilia a Sicilia Vera perchè ne condivide i principi ed i valori ed intende contribuire a sostenerne le attività collaborando saltuariamente o contribuendo economicamente per specifiche iniziative.

I soci simpatizzanti non possono essere candidati nelle liste di Sicilia Vera o ricoprire incarichi di rappresentanza politica negli organi del movimento ma hanno il diritto di essere informati delle attività del movimento e partecipare a tutte le iniziative usufruendo delle medesime possibilità ed agevolazioni riservate per i soci sostenitori. La partecipazione dei soci simpatizzanti solo all'assemblea dei soci è meramente consultiva e non concorre alla determinazione dei *quorum* di validità dell'assemblea;

socio ambasciatore è il socio attivista che riveste cariche pubbliche istituzionali nelle autonomie locali, nel Parlamento siciliano, italiano ed europeo. Gli ambasciatori sono i responsabili dell'attuazione dei principi di buon Governo nelle istituzioni che rappresentano i valori e connotano l'azione politica di Sicilia Vera. Gli ambasciatori, per l'espletamento del proprio mandato, hanno il diritto di usufruire di tutte le relazioni politiche e sociali e dei servizi di segreteria che Sicilia Vera ha avuto la capacità di creare nel tempo. Gli ambasciatori sono tenuti, oltre agli obblighi ed ai doveri già previsti per i soci attivisti, a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati periodicamente dal movimento e devono contribuire alle complessive attività versando periodicamente il seguente contributo:

il dieci per cento dell'indennità lorda, compreso l'eventuale trattamento di fine mandato, prevista dalle normative vigenti in base alle fasce di popolazione per il ruolo istituzionale ricoperto nelle autonomie locali;

il quindici per cento dell'indennità lorda, compreso l'eventuale trattamento di fine mandato, prevista dalle normative vigenti per il ruolo istituzionale ricoperto nei parlamenti o negli organi di Governo regionale, nazionale o europeo;

un contributo straordinario non superiore al cinque per cento dell'indennità annuale lorda riscossa o da riscuotere per il ruolo istituzionale ricoperto nelle autonomie locali al fine di contribuire alle spese delle campagne elettorali sovracomunali ove Sicilia Vera sia presente con proprie liste e/o con liste composite e/o con propri candidati in altre liste;

un contributo straordinario non superiore al dieci per cento (10%) dell'indennità annuale lorda riscossa o da riscuotere per il ruolo istituzionale ricoperto nei parlamenti o negli organi di Governo regionale, nazionale o europeo al fine di contribuire alle spese delle campagne elettorali sovracomunali ove Sicilia Vera sia presente con proprie liste e/o con liste composite e/o con propri candidati in altre liste.

Le predette modalità di contribuzione da parte dei soci ambasciatori saranno dettagliatamente disciplinate da specifici accordi che dovranno essere stipulati tra Sicilia Vera e gli stessi ambasciatori. Sicilia Vera articola la propria attività di proselitismo mediante la partecipazione dei soci alle iniziative dei «comitati» territoriali e/o tematici di cui al successivo all'art. 9.

I soci attivisti, simpatizzanti e ambasciatori hanno il dovere di:

rappresentare e sostenere il Movimento conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilità e rispettabilità;

impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Movimento diffondendo i suoi programmi e le sue idee;

promuovere la costituzione dei «Gruppi di Azione» in sigla GDA sulla piattaforma «Orgoglio Siculo»;

confermarsi alle indicazioni provenienti dagli organi del Movimento.

I soci devono versare la quota annuale associativa e sottoscrivere la relativa domanda di adesione con il rilascio della tessera identificativa dell'affiliazione.

Con la domanda di rinnovo della tessera annuale i soci devono versare la quota associativa e riconfermare l'accettazione dello statuto e degli eventuali regolamenti statutori di Sicilia Vera.

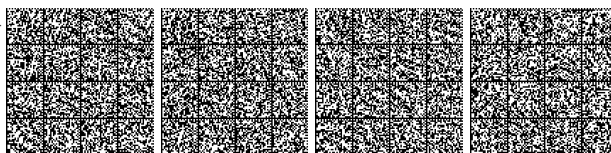
La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'adesione comporta la perdita della qualità di socio.

La perdita della qualifica di socio si ha, inoltre, nei seguenti casi:

a) per dimissioni;

b) per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione;

c) per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto.



La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenuta, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex socio o dei suoi eredi.

La perdita della qualifica di socio non comporta la decadenza per il medesimo degli obblighi o contribuzioni economiche precedentemente assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di adesione o all'atto di una designazione o accettazione di candidatura nelle liste promosse da Sicilia Vera.

Art. 5.

Sponsor

Gli sponsor di Sicilia Vera sono coloro che, pur condividendo le finalità del movimento, non intendono creare alcun vincolo associativo limitandosi a garantire il sostegno economico per singole iniziative promosse da Sicilia Vera, in attuazione degli scopi statuari, mediante l'elargizione di contributi economici o in beni e servizi non ripetibili per la gestione corrente di Sicilia Vera.

Art. 6.

Cariche sociali

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dai soci attivisti mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici.

Nella composizione degli organi interni e non esecutivi viene garantita in modo proporzionale la presenza delle eventuali minoranze.

Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese, effettivamente sostenute, documentate e richieste entro l'anno solare. I soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta per conto del movimento purché siano regolarmente documentate, richieste ed autorizzate dal tesoriere anche con atto successivo.

Sicilia Vera promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Art. 7.

Piattaforma «orgoglio siculo»

La piattaforma «Orgoglio Siculo» è lo strumento per diffondere e sviluppare una nuova formula di partecipazione diretta che abbraccia i principi della «democrazia partecipata», una nuova visione del *Crowd-funding*, trasportata da un nuovo concetto di «social network» e modellata su una nuova dialettica comunicativa. I «Gruppi di Liberazione» in sigla GDL saranno i veri protagonisti della piattaforma «Orgoglio Siculo». La piattaforma «Orgoglio Siculo» sarà a tutti gli effetti una palestra di vita per coloro che intendono contribuire a migliorare la società mediante il buon governo delle istituzioni e dei corpi intermedi.

Art. 8.

Gruppi di liberazione

Sicilia Vera riconosce le spontanee aggregazioni costituite sulla piattaforma denominata «Orgoglio Siculo» composte da almeno quindici elementi, che dichiarino di conoscere ed accettare lo Statuto di Sicilia Vera, i suoi principi e le sue finalità statutarie, che si impegnano a promuovere e condividere sul territorio mediante l'organizzazione di incontri e di eventi divulgativi.

Le aggregazioni che si costituiranno sulla piattaforma «Orgoglio Siculo» prendono la denominazione di «Gruppo di Liberazione» in sigla GDL alla quale si aggiungerà Sicilia Vera e la denominazione territoriale

le di appartenenza (es. - Messina; - Milazzo, etc.). Ogni «Gruppo di Liberazione» in sigla GDL dovrà designare un proprio portavoce, il quale rappresenta il gruppo nei rapporti all'esterno e risponde nei confronti dei terzi e di Sicilia Vera delle attività svolte dallo stesso.

Art. 9.

Comitati

Sicilia Vera è organizzata in articolazioni territoriali (provinciale, comunale, comprensoriale, tematica) denominate «comitati» con la specificazione del livello territoriale seguita dalla sigla Sicilia Vera ed il nome dell'ambito territoriale di riferimento.

Ciascun Comitato gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso federale e dal Consiglio federale di Sicilia Vera.

I comitati eleggono un segretario ed un Consiglio direttivo, che comprenda, oltre al segretario, un tesoriere ed almeno un responsabile organizzativo, di norma rimangono in carica fino alla celebrazione del congresso federale. Gli incarichi possono essere revocati dal segretario nazionale o dal coordinatore federale di concerto con il primo.

I comitati, comunque denominati sono disciplinati dalle norme del presente statuto in quanto compatibili.

Ciascun comitato prima di utilizzare i segni distintivi di Sicilia Vera deve essere espressamente autorizzato a completamento delle attività di verifica della corretta costituzione dei comitati medesimi.

I responsabili legali e gli organi decisionali dei comitati dovranno rispondere con le risorse di cui all'art. 11 del presente statuto e/o in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto del comitato dagli stessi rappresentato.

Art. 10.

Commissariamento e scioglimento dei comitati

Il Consiglio Federale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del coordinatore federale, commissariare gli organi dei comitati territoriali, anche regionali, con contestuale nomina di un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. Il provvedimento del Consiglio Federale è immediatamente esecutivo.

Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato disciplinare e di garanzia.

Sono da considerarsi gravi motivi che comportano il commissariamento:

- a) inadeguatezza degli incaricati nominati in seno al comitato a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;
- b) irregolarità amministrative;
- c) irregolarità economiche e finanziarie.

Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione del comitato con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostituire il Comitato.

Art. 11.

Risorse economiche e fondo comune

Il fondo Comune di Sicilia Vera è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque gli dovessero pervenire per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della legge.



In particolare, il fondo comune è costituito:

1. dalle quote associative e dai contributi ordinari e/o straordinari dei soci e degli *sponsor*;
2. dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
3. dalle erogazioni e dai lasciti a favore del Movimento e dalle eventuali devoluzioni di beni ad esso fatte a qualsiasi titolo da soggetti privati;
4. dai ricavi derivanti da eventuali attività commerciali marginali svolte, direttamente o mediante proprie società, per fini istituzionali;
5. dai contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con enti privati per specifiche attività;
6. dalle anticipazioni infruttifere dei soci per far fronte a specifiche necessità;
7. da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge, ivi comprese le contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.

Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità del Movimento, anche quali beni a carattere strumentale. È vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del Movimento.

Almeno il cinquanta per cento dell'entrate annuali deve essere destinato all'integrale ripianamento della situazione debitoria nei confronti dei soci che hanno anticipato le relative somme per garantire a Sicilia Vera lo svolgimento delle proprie attività e risultante dall'accertamento effettuato al giorno precedente della celebrazione di ogni congresso.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Le risorse sono ripartite fra Sicilia Vera e i comitati territoriali.

Le risorse destinate ai Comitati territoriali sono costituite dal 50% delle entrate derivanti dalle somme incassate per il tesseramento nazionale e dal 50% delle entrate derivanti dalle somme che verranno devolute, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014, in attuazione del d.l. n. 149/2013, art. 12, con il 2 per 1000 dell'IRPEF dai sostenitori di Sicilia Vera e saranno ripartite proporzionalmente agli iscritti tra tutti i comitati.

Sono destinati ai comitati territoriali i proventi da ciascuno di essi raccolti grazie a manifestazioni o partecipazioni, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente.

Art. 12.

Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale inizia l'uno gennaio e finisce il trentuno dicembre.

Il Tesoriere predispose nei termini previsti dalla legge il rendiconto relativo all'esercizio dell'anno precedente ed un bilancio preventivo annuale in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette alla Giunta esecutiva per l'esame. A seguito dell'approvazione della Giunta esecutiva il rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo annuale sono sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio federale, nei termini previsti dalla legge.

Sicilia Vera assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilità anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet di Sicilia Vera sono pubblicati lo statuto, il Rendiconto di esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la Relazione dell'Organo federale di controllo, il verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio federale, nonché ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

Art. 13.

Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative

La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge.

Le cariche elettive riferite a comuni e Città non capoluogo di Provincia vengono proposte dai comitati comunali competenti mediante l'adozione di motivata deliberazione, e condivise dal Consiglio federale.

Le cariche elettive riferite a Città capoluogo di Provincia ed ai Consigli dei Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane vengono proposte dal Comitato provinciale competente mediante l'adozione di motivata deliberazione, e condivise dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale delibera la composizione delle liste relative alle consultazioni elettorali regionali, politiche ed europee.

Le candidature dei soci attivisti, che intendono rappresentare Sicilia Vera nelle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee, terranno conto della militanza, della capacità organizzativa, dell'esperienza nell'ambito degli enti locali e della pubblica amministrazione, delle capacità manageriali nell'ambito imprenditoriale privato e del gradimento popolare espresso mediante forme di consultazioni preventive e campagne di adesione al Movimento Sicilia Vera.

Art. 14.

Organi sociali

Gli organi di Sicilia Vera sono:

1. Il Congresso federale
2. Il Consiglio federale
3. Il Presidente della giunta esecutiva.
4. La giunta esecutiva.
5. Il segretario federale
6. Il coordinatore federale
7. Il tesoriere federale
8. Il Comitato disciplinare e di garanzia
9. L'organo federale di controllo.

Sicilia Vera promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (2/3).

Ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello nazionale e territoriale, alle eventuali minoranze interne dovrà essere assicurata una rappresentanza percentuale nelle quote elettive di tali organismi proporzionale al risultato conseguito in sede congressuale.

Le deliberazioni degli organi sociali debbono constatare da verbale redatto da persona designata all'apertura della seduta a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante che lo sottoscrive unitamente a chi presiede.

Art. 15.

Il congresso federale

Il congresso federale è il massimo organo del Movimento e ne definisce ed indirizza la linea politica; è preposto al rinnovo delle cariche sociali previste dal presente statuto ed è competente per le modifiche dello stesso.

Il congresso federale è convocato dal Segretario federale in via ordinaria ogni tre (3) anni ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale o su richiesta del Segretario federale.



Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Congresso Federale approva le modifiche del presente statuto con il voto favorevole di una maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso.

Il Congresso è disciplinato da apposito regolamento, deliberato, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti del consiglio federale presenti nell'apposita seduta.

Il Consiglio federale determina il numero totale dei delegati al Congresso federale.

Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra i vari comitati seguendo le modalità previste dall'apposito regolamento congressuale.

Sono membri di diritto e votanti: il Segretario federale, i membri del Consiglio federale, i Segretari provinciali con almeno cento soci attivisti, i Parlamentari, i deputati regionali, i sindaci, gli assessori ed i Consiglieri comunali delle Città capoluogo di provincia, purché in regola con le norme sul tesseramento dei soci ambasciatori.

Art. 16.

Il consiglio federale

Il Consiglio federale determina l'azione generale di Sicilia Vera, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso federale.

Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri. I membri del consiglio federale decadono dalla carica ipso iure se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive.

Il Consiglio federale è composto da:

- a) Il Segretario federale;
- b) Il Coordinatore federale;
- c) Il Tesoriere federale;
- d) I membri della giunta esecutiva;
- e) I soci ambasciatori in regola con le norme sul tesseramento;
- f) I segretari dei comitati territoriali che abbiano più di cento

(100) soci attivisti iscritti.

Il Consiglio è convocato dal segretario federale, almeno due volte l'anno.

In caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi mediante richiesta al segretario federale sottoscritta dalla metà più uno dei componenti del consiglio federale.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sul sito internet del Movimento almeno quindici giorni antecedenti la data di convocazione, nonché trasmesso mezzo PEC ai componenti con il medesimo termine di preavviso.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno dodici ore. La riunione può essere svolta anche in un luogo diverso dalla sede sociale o anche con modalità telematica. In tal caso, nella convocazione verrà reso noto di voler sfruttare tale modalità indicando, oltre al giorno, alla data ed all'ora prescelta, anche lo strumento utilizzato (*conference call*, piattaforma audio-video, videoconferenza), il link o le credenziali necessarie per accedere alla riunione, le modalità con le quali saranno identificati i partecipanti e tracciata la loro partecipazione, nonché i termini con cui saranno esercitati i diritti di voto.

La seduta del Consiglio federale è valida se sono presenti in prima convocazione almeno il cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto.

Il Consiglio federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Segretario federale vale doppio. Il voto può essere espresso anche per delega scritta. Ogni componente del consiglio federale può esprimere, oltre al proprio voto, non più di due voti per delega. Il Consiglio Federale:

- a) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto di esercizio nei termini previsti dalla legge;
- b) approva la relazione sulle principali attività ed iniziative intraprese nell'anno precedente;
- c) approva la ripartizione delle risorse tra Sicilia Vera ed i comitati territoriali secondo il criterio dettato all'art. 11 comma 7;
- d) determina la quota associativa annuale;
- e) propone e delibera sulla revoca del coordinatore federale;
- f) propone e delibera sulla revoca del tesoriere federale;
- g) propone e delibera sulla revoca del segretario federale;
- h) propone e delibera sulla revoca del Presidente della giunta esecutiva;
- i) nomina e revoca tre membri tra i suoi componenti del Comitato disciplinare e di garanzia;
- j) delibera, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli intervenuti in carica, sullo scioglimento del Movimento;
- k) approva, con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli intervenuti, i regolamenti, ivi incluso il regolamento congressuale, predisposti dalla giunta esecutiva;
- l) approva, con una maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei presenti, sulle modifiche del simbolo e della denominazione del Movimento;
- m) vigila sul comportamento politico dei comitati e delibera l'eventuale commissariamento o lo scioglimento nei casi più gravi;
- n) approva il Codice etico.

Il Consiglio federale determina la linea politica anche in relazione alla sottoscrizione di accordi con altri partiti in occasione di consultazione elettorale. In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio federale delibera la composizione delle liste.

In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio federale delibera gli eventuali accordi con altre liste.

Stabilisce i criteri generali per la composizione delle liste per le consultazioni elettorali regionali nonché il numero delle liste elettorali.

Art. 17.

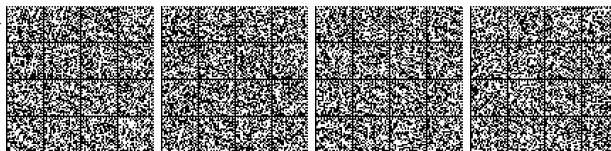
La giunta esecutiva

La giunta esecutiva cura la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento; è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

La Giunta esecutiva è composta da un minimo di cinque ad un massimo di diciannove componenti eletti dal congresso federale tra i soci attivisti iscritti a Sicilia Vera in relazione alla espansione provinciale del Movimento al fine di garantire la rappresentanza di tutte le province ove Sicilia Vera è presente con i comitati territoriali: in particolare nove componenti rappresentanti delle città metropolitane, otto componenti rappresentanti dei liberi consorzi tra comuni che abbiano più di trecentomila abitanti, due componenti rappresentanti dei liberi consorzi tra comuni che abbiano meno di trecentomila abitanti.

Fanno parte di diritto della giunta esecutiva: il segretario federale; il Coordinatore federale; il Tesoriere federale. Il Presidente della Giunta esecutiva è eletto dal Congresso Federale ed allo stesso spetta la rappresentanza legale del movimento ed è il responsabile per il trattamento dei dati personali.

Il Presidente della Giunta esecutiva è coadiuvato nelle sue funzioni dal vice Presidente della Giunta esecutiva che viene eletto dal Congresso Federale.



In caso di cessazione o impedimento temporaneo del Presidente della Giunta esecutiva il vice Presidente ne assume le funzioni su indicazione del Segretario federale che dovrà convocare il Congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo Presidente della Giunta esecutiva entro centoventi giorni dalla cessazione della carica del Presidente della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva rimangono in carica per tre anni e decadono dalla carica ipso iure se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive.

La Giunta esecutiva è convocata almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente della Giunta.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a mezzo PEC che dovrà essere trasmessa ai componenti almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la convocazione. Nei casi di urgenza, ad insindacabile giudizio del Presidente della Giunta esecutiva, la convocazione dovrà essere trasmessa con almeno due ore di anticipo rispetto all'orario della convocazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo della prima o della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno dodici ore. Se si tratta di una convocazione in via d'urgenza, tra la prima e la seconda convocazione, deve trascorrere l'intervallo di un'ora.

La riunione può essere svolta anche in un luogo diverso dalla sede sociale o anche con modalità telematica. In tal caso, nella convocazione verrà reso noto di voler sfruttare tale modalità indicando, oltre al giorno, alla data ed all'ora prescelta, anche lo strumento utilizzato (*conference call*, piattaforma audio-video, videoconferenza), il *link* o le credenziali necessarie per accedere alla riunione, le modalità con le quali saranno identificati i partecipanti e tracciata la loro partecipazione, nonché i termini con cui saranno esercitati i diritti di voto.

La seduta della Giunta esecutiva è valida se sono presenti in prima convocazione almeno i tre quinti (3/5) degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto.

La Giunta esecutiva delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente della Giunta vale doppio. Il voto può essere espresso anche per delega scritta. Ogni componente della Giunta esecutiva può esprimere, oltre al proprio voto, non più di due voti per delega.

In particolare la Giunta esecutiva:

- a) adotta, con la maggioranza assoluta dei componenti intervenuti, i provvedimenti di espulsione dei soci;
- b) si pronuncia sui reclami presentati dai soci raggiunti da un provvedimento disciplinare irrogato da parte del Comitato disciplinare e di Garanzia;
- c) determina l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;
- d) determina la ripartizione delle risorse tra Sicilia Vera e i comitati secondo il criterio dettato all'art. 11, comma 7.

La Giunta esecutiva delibera sulle seguenti materie:

- f) l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali e tutte le altre attività di natura economico e patrimoniale in conformità con le finalità del movimento nei limiti previsti dal presente Statuto;
- g) la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
- h) l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
- i) la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
- l) la gestione della contabilità di Sicilia Vera, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
- m) ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

La Giunta esecutiva formula proposte di modifica del presente Statuto, che sottopone al Congresso federale.

La Giunta esecutiva predispone i regolamenti attuativi dello Statuto e/o di funzionamento del movimento e li sottopone all'approvazione del Consiglio federale.

La Giunta esecutiva riceve semestralmente una rendicontazione da parte dei comitati territoriali che adottano la denominazione «Sicilia Vera» sull'utilizzo dei fondi effettivamente erogati dal Movimento. Può, inoltre, richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.

Art. 18.

Il segretario federale

Il segretario federale rappresenta la massima carica politica di Sicilia Vera e viene eletto dal Congresso Federale. Il Segretario federale si occupa di:

- a) promuovere e curare gli indirizzi politici del Movimento ed assumere i poteri decisionali consequenziali;
- b) intraprendere ed intrattenere rapporti con le altre forze politiche;
- c) proporre la linea politica al consiglio federale;
- d) revoca gli incarichi al segretario, tesoriere e responsabile organizzativo nominati nell'ambito dei comitati.

Il segretario federale dura in carica tre anni, può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

- a) ingiustificata inoperosità;
- b) indegnità morale;
- c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;
- d) inosservanza delle deliberazioni del consiglio federale;
- e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto.

Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal consiglio federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario federale, il Presidente della Giunta esecutiva convoca il Congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario federale. Il Congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario la Giunta esecutiva nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Segretario federale.

Art. 19.

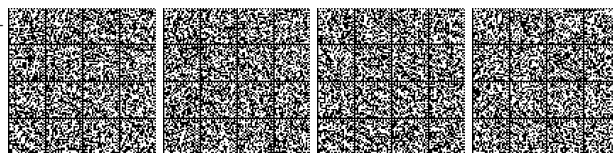
Il coordinatore federale

Il coordinatore federale viene eletto dal Congresso, rappresenta la massima carica organizzativa di Sicilia Vera ed ha i seguenti compiti:

- cura i rapporti con gli Enti;
- propone al Comitato disciplinare e di garanzia eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- assume in caso di urgenza ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Comitato disciplinare e di garanzia, provvedimenti cautelari e disciplinari;
- promuove e cura gli indirizzi organizzativi del Movimento ed assume i poteri decisionali consequenziali;
- revoca, di concerto con il segretario federale, gli incarichi al segretario, tesoriere e responsabile organizzativo nominati nell'ambito dei comitati;
- propone al Consiglio Federale il commissariamento dei comitati per gravi motivi.

Il coordinatore federale dura in carica tre (3) anni, può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

- a) ingiustificata inoperosità;
- b) indegnità morale;
- c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;



d) inosservanza delle deliberazioni del consiglio federale;

e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto.

Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal consiglio federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Coordinatore federale, il Presidente della Giunta esecutiva convoca il Congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo Coordinatore federale. Il Congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi giorni dalla cessazione dalla carica del Coordinatore federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario la Giunta esecutiva nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Coordinatore federale.

Art. 20.

Il tesoriere federale

Il tesoriere federale è nominato dal Congresso Federale ed ha i seguenti compiti:

accende conti correnti del movimento previa delibera della Giunta esecutiva;

esegue tutte le disposizioni contabili e finanziarie che gli vengano impartite dalla Giunta esecutiva;

è responsabile della tenuta dei libri sociali, dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese del movimento;

predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto di esercizio del movimento che sottopone all'esame della Giunta esecutiva ed all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Federale.

Il tesoriere federale dura in carica tre (3) anni, può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

a) ingiustificata inoperosità;

b) indegnità morale;

c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;

d) inosservanza delle deliberazioni del consiglio federale;

e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto.

Il provvedimento di rimozione deve essere proposto dal Consiglio federale con la maggioranza di un terzo dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Tesoriere federale, il Presidente della Giunta esecutiva convoca il Congresso federale per l'elezione del nuovo Tesoriere federale. Il Congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi giorni dalla cessazione dalla carica del Tesoriere federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario la Giunta esecutiva nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Tesoriere federale.

Art. 21.

Il comitato disciplinare e di garanzia

Il Comitato disciplinare e di garanzia è l'organo che assume provvedimenti disciplinari di cui all'art. 23 nei confronti dei soci. Le modalità di deliberazione del Comitato disciplinare e di garanzia sono regolate dal presente Statuto nel rispetto del principio del contraddittorio.

Esso dura in carica tre anni ed è composto dal Segretario federale, dal coordinatore federale e da tre membri nominati dal Consiglio federale tra i suoi componenti. Il giudizio del Comitato disciplinare e di garanzia è reclinabile alla Giunta esecutiva come organo di appello. Il Comitato disciplinare e di garanzia inoltre:

a) garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere ed al rispetto delle minoranze interne;

b) si pronuncia sulle controversie insorte tra i comitati;

c) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto;

d) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;

Art. 22.

L'Organo federale di controllo

L'Organo federale di controllo è composto da tre membri effettivi e due (2) supplenti nominati dal Congresso federale. Il Congresso federale sceglie - tra i membri effettivi - il Presidente. I membri dell'Organo federale di controllo sull'amministrazione durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa e decadono dalla carica ipso iure se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In caso di revoca e/o di decadenza i membri supplenti subentrano ai componenti decaduti e/o revocati fino alla convocazione del Congresso Federale per la nomina dei Consiglieri e la ricostituzione dell'Organo federale di controllo. I membri dell'Organo federale di controllo devono essere dotati di idonei requisiti di professionalità e competenza. L'Organo federale di controllo vigila in conformità alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con modalità telematica, su convocazione del suo Presidente. Interviene alle riunioni del Congresso federale, del Consiglio federale e della Giunta esecutiva, nei casi in cui riceva la relativa convocazione. L'Organo federale di controllo presenta una propria relazione annuale che è allegata al rendiconto annuale del Movimento. I membri dell'Organo federale di controllo non possono rivestire altre cariche all'interno del Movimento. Non possono essere nominati membri dell'Organo federale di controllo coloro che rivestono cariche nei comitati. Il Consiglio federale vigila sul rispetto di tali requisiti.

Art. 23.

Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari ai soci

Sicilia Vera attraverso gli organi sociali del Movimento e dei comitati vigila sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente statuto.

Le sanzioni applicabili nei confronti dei soci sono:

a) il richiamo scritto;

b) il declassamento a Socio simpatizzante;

c) la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte;

d) l'espulsione da Sicilia Vera e dal Comitato territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività di Sicilia Vera o del Comitato territoriale o ne compromettano l'immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio di Sicilia Vera e del comitato territoriale offrendone un'immagine non consona ai relativi principi ispiratori del Movimento.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività di Sicilia Vera o del comitato territoriale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti, anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica di Sicilia Vera o del comitato territoriale, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

L'organo competente all'irrogazione delle sanzioni è il Comitato disciplinare e di garanzia.

Ogni organo collegiale può richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio.



L'organo richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni tramite PEC al socio interessato che potrà presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione entro dieci giorni, dopo aver consultato gli atti relativi al procedimento.

È facoltà del Comitato disciplinare e di garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto.

L'organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti e all'audizione entro il termine di trenta giorni del socio deferito che ne abbia fatto richiesta.

L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime il Comitato disciplinare e di Garanzia dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Sulle decisioni del Comitato disciplinare e di garanzia è ammesso reclamo alla Giunta esecutiva entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di reclamo avverso il provvedimento disciplinare dell'espulsione la Giunta esecutiva, dopo aver consultato gli atti relativi al procedimento, invita il reclamante a presentare entro dieci giorni una propria memoria difensiva e/o ne chiede l'audizione. La richiesta di accesso agli atti del procedimento interrompe il decorso dei termini per la trasmissione delle memorie difensive, che riprendono a decorrere dopo l'avvenuto accesso agli atti.

La Giunta esecutiva, dopo l'accertamento dei fatti e l'eventuale audizione dell'interessato, entro il termine di trenta giorni, si pronuncia sul reclamo accogliendo la richiesta o eventualmente respingendola, con facoltà altresì di comminare un provvedimento disciplinare diverso.

La Giunta esecutiva entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo può accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive.

La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali è di competenza del Comitato disciplinare e di garanzia su richiesta del Consiglio direttivo del Comitato competente.

Art. 24.

Simbolo e denominazione

Il simbolo del movimento Sicilia Vera è rappresentato da un cerchio di colore blu con lo sfondo interno di colore azzurro nella parte superiore a sfumare verso la parte inferiore nel color celeste, contenente, nella parte superiore del cerchio al primo livello, la parola a carattere maiuscolo «SICILIA» di colore giallo contornato di blu, seguito, al secondo livello, dalla parola in corsivo «Vera» in colore giallo contornato di blu; nella parte centrale del cerchio la rappresentazione geografica della Sicilia di color rosso con al centro il mitico «triskele di Sicilia» delineato in color nero; nella parte inferiore del cerchio è presente in color blu contornato di bianco la seguente frase «verso una economia regionale autonoma» posizionata lungo i bordi interni del cerchio da sinistra verso destra.

In allegato al presente statuto, allegato a), è riprodotto il simbolo a colori in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio di dieci centimetri, l'altro da un cerchio dal diametro di tre centimetri e la denominazione del Movimento che sarà utilizzato, tranne diverse e concordate modifiche, per le competizioni elettorali.

Art. 25.

Libri sociali

I Libri Sociali, fermo restando, quanto richiesto dalle normative vigenti, sono:

- il libro delle deliberazioni del Consiglio federale;
- il libro delle deliberazioni della Giunta esecutiva;
- il libro delle determinazioni federali;

il libro dei soci tenuto su supporto informatico ed ogni anno stampato e firmato rispettivamente dal Coordinatore federale e dal Presidente della giunta esecutiva.

Art. 26.

Trattamento dei dati personali

Sicilia Vera garantisce i diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e delle direttive e provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali.

Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Presidente della giunta esecutiva.

Le modalità di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE2016/679.

Art. 27.

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento dell'organismo il suo patrimonio dovrà essere devoluto a dei movimenti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La quota di partecipazione non è trasmissibile e non è rivalutabile.

È espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

Art. 28.

Norma transitoria

Fino alla celebrazione del prossimo congresso di Sicilia Vera, al momento dell'approvazione del presente Statuto vengono transitoriamente nominati:

- 1) il Segretario federale;
- 2) il Coordinatore federale;
- 3) il Tesoriere federale;
- 4) il Presidente della giunta esecutiva;
- 5) La giunta esecutiva.

L'Organo Federale di controllo sarà nominato entro il 31 maggio 2022 nell'ambito dei soci attivisti in regola con le modalità di affiliazione al 30 aprile 2022.

Il Consiglio Federale fino alla celebrazione del prossimo congresso, sarà composto, dal 1° gennaio 2022 in avanti, da coloro che si assoceranno a Sicilia Vera entro il 30 aprile 2022.

La Giunta esecutiva è composta, dai componenti di diritto e da un minimo di cinque ad un massimo di diciannove componenti eletti tra i soci attivisti iscritti a Sicilia Vera in relazione alla espansione provinciale del Movimento al fine di garantire la rappresentanza di tutte le province ove Sicilia Vera è presente con i comitati territoriali: in particolare nove componenti rappresentanti delle città metropolitane, otto componenti rappresentanti dei liberi consorzi tra comuni che abbiano più di trecentomila abitanti, due componenti rappresentanti dei liberi consorzi tra comuni che abbiano meno di trecentomila abitanti, e assumerà transitoriamente tutte le decisioni previste dal presente statuto ivi incluse quelle del Consiglio Federale fino all'insediamento del nuovo consiglio federale composto dai soci risultanti al 30 aprile 2022.

Il prossimo congresso di Sicilia Vera sarà celebrato entro il 31 ottobre 2022.

Il presente Statuto entra immediatamente in vigore.





22A02765



MINISTERO DELLA DIFESA**Concessione della croce d'oro al merito
dell'Arma dei carabinieri.**

Con decreto ministeriale n. 827 datato 8 aprile 2022 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri conferita al tenente General Clero Rui Manuel Carlos, nato il 10 ottobre 1961 a Macao, con la seguente motivazione:

«Comandante generale della Guarda Nacional Republicana portoghese, Corpo di polizia a ordinamento militare affine all'Arma dei carabinieri per compiti e tradizioni, con straordinaria capacità e acuta lungimiranza, ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di cooperazione che storicamente lega le due Istituzioni, anche nell'ambito di organismi di rilevanza internazionale. In tale comunione di intenti, con intelligente iniziativa e infaticabile impegno, ha rafforzato la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici attività di scambio e accrescimento istituzionale, che ha permesso lo sviluppo e il progresso di entrambe le Forze di polizia, esaltandone il prestigio».

Territorio nazionale ed estero, luglio 2020 - marzo 2022.

22A02898**Concessione di medaglie al merito aeronautico**

Con decreto ministeriale n. 33 datato 21 aprile 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al merito aeronautico conferita al colonnello Andrea Amadori, nato il 19 maggio 1970 a Verona, con la seguente motivazione:

«In occasione dell'emergenza verificatasi a seguito della repentina conquista del territorio afgano da parte delle forze talebane, veniva incaricato della pianificazione e della supervisione del ponte aereo umanitario dall'Afghanistan all'Italia, nel contesto dell'operazione denominata "Aquila Omnia". Con avveduta capacità di coordinamento, in uno scenario ad elevato rischio per velivoli ed equipaggi, gestendo assetti aerei da trasporto, in mancanza di supporto tecnico e logistico a terra,

consentiva il salvataggio di diverse migliaia di persone, tra connazionali e civili afgani. Grazie alla sua efficacissima azione, contribuiva ad accrescere il lustro e il decoro all'Aeronautica militare». Poggio Renatico (FE), 13 - 27 agosto 2021.

Con decreto ministeriale n. 34 datato 21 aprile 2022 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico conferita al colonnello Fabrizio Borgonovi, nato il 7 luglio 1969 a Venezia, con la seguente motivazione:

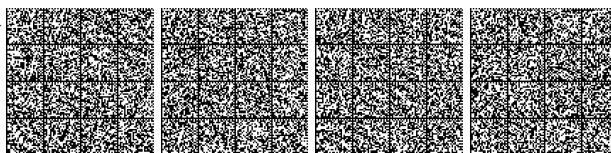
«In occasione dell'emergenza verificatasi a seguito della repentina conquista del territorio afgano da parte delle forze talebane, veniva incaricato della pianificazione e dell'esecuzione di dettaglio del piano trasporti, nel contesto dell'operazione denominata "Aquila Omnia". Con avveduta capacità di coordinamento, in uno scenario a elevato rischio per velivoli ed equipaggi, attivava il ponte aereo umanitario dall'Afghanistan all'Italia, permettendo il salvataggio di diverse migliaia di persone tra connazionali e civili afgani. Grazie alla sua validissima azione contribuiva ad accrescere il prestigio dell'Aeronautica militare». Poggio Renatico (FE), 13 - 27 agosto 2021.

Con decreto ministeriale n. 35 datato 21 aprile 2022 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico conferita al colonnello Franco Linzalone, nato l'11 febbraio 1971 ad Alessandria, con la seguente motivazione:

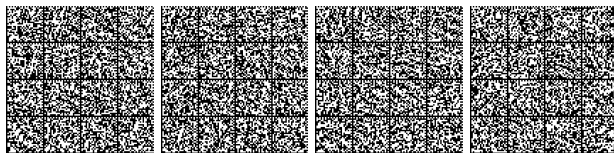
«In occasione dell'emergenza verificatasi a seguito della improvvisa conquista del territorio afgano da parte delle forze talebane, veniva incaricato della pianificazione e dell'attuazione di dettaglio del piano trasporti, nel contesto dell'operazione denominata "Aquila Omnia". Con attenta capacità di coordinamento, in uno scenario a elevato rischio per velivoli ed equipaggi, attivava il ponte aereo umanitario dall'Afghanistan all'Italia, contribuendo al recupero di diverse migliaia di persone tra connazionali e civili afgani. Grazie alla sua efficacissima azione, dimostrando nella circostanza estremo coraggio e singolare perizia, esaltava l'immagine e il prestigio dell'Aeronautica militare nel mondo». Poggio Renatico (FE), 13 - 27 agosto 2021.

22A02899MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

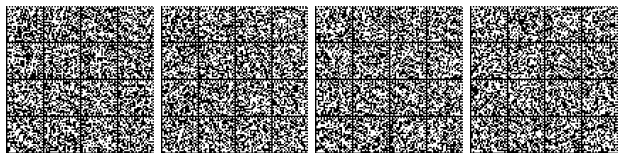
(WI-GU-2022-GU1-114) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



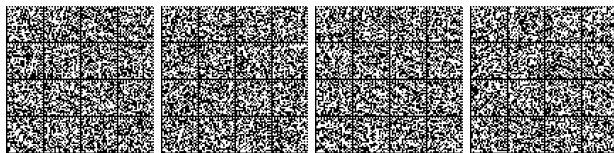
pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

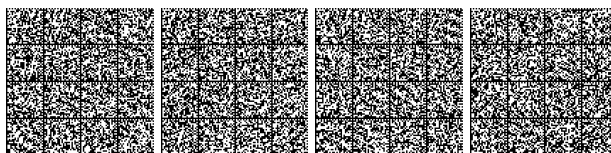
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

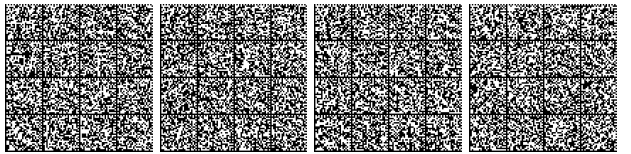
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

